

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 288



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186.

Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (25G00194)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Capracica di Lecce e nomina del commissario straordinario. (25A06584)..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano D'Otranto e nomina del commissario straordinario. (25A06585)..... Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 30 ottobre 2025.

PSRN 2014-2022 – Sottomisura 17.1. Integrazione della dotazione finanziaria della campagna assicurativa 2022 per le produzioni vegetali tramite assegnazione dei residui disponibili, ivi compresi quelli delle campagne 2015-2021 per le produzioni vegetali e delle campagne 2015-2022 per le produzioni zootecniche e modifica della percentuale di contribuzione. (25A06591)..... Pag. 15

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifiche al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (25A06610) .. Pag. 19



Ministero dell'interno

DECRETO 28 novembre 2025.

Modalità di certificazione per assegnazione, nell'anno 2025, del contributo erariale ai comuni per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2024 al 22 dicembre 2025 conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. (25A06586) *Pag. 20*

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 8 ottobre 2025.

Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2025 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione. (25A06606) *Pag. 25*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia del demanio**

DECRETO 3 dicembre 2025.

Revisione della misura del sovraccanone rivierasco per derivazioni idroelettriche. (25A06595) *Pag. 31*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia delle entrate**

Elenco dei comuni per i quali è stata completa-
ta l'operazione di aggiornamento della banca dati
catastale eseguita sulla base del contenuto delle
dichiarazioni presentate nell'anno 2025 agli organi-
smi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei
contributi agricoli. (25A06548) *Pag. 32*

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano, a base di mirtazapina,
«Mirtazapina Grindeks». (25A06597) *Pag. 80*

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizza-
zione all'importazione parallela dei medicinali per
uso umano «Dulcolax» e «Halcion». (25A06598) *Pag. 81*

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizza-
zione all'importazione parallela del medicinale per
uso umano «Imovane». (25A06599) *Pag. 82*

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizza-
zione all'importazione parallela di taluni medicinali
per uso umano. (25A06600) *Pag. 82*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Cinacalcef Dr. Reddy's». (25A06607) *Pag. 82*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Ulbaftet» (25A06608) *Pag. 83*

Banca d'Italia

Conclusione del mandato ai commissari in tempo-
raneo affiancamento al consiglio di amministrazione
di Banca di credito popolare S.c.p.a. (25A06596). *Pag. 83*

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Scioglimento dell'Istituto di patronato e di assi-
stenza sociale ANMIL con contestuale nomina del
liquidatore (25A06609) *Pag. 83*

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Affidamento diretto del servizio di supporto tec-
nico specialistico nella progettazione di fattibilità
tecnica economica per la rimodulazione della Linea
2 della Metropolitana di Torino - Tratta Funzionale
1 "Rebaudengo-Politecnico", per l'aggiornamento
dello studio acustico (cantiere ed esercizio) presso
n. 4 specifiche aree lungo la tratta «Rebaudengo –
Politecnico. (25A06592) *Pag. 83*



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186.

Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 7 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 5, comma 15-quinquies;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle disposizioni in materia di detrazioni ed esenzioni IVA, di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonché di adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 79, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata). — 1. In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 corre a formare il reddito imponibile dell'ente:

a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;

b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.



5. La plusvalenza realizzata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 2.

Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;

2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.

Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. L'articolo 89, comma 7, secondo periodo, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;

b) all'articolo 10, primo comma:

1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore esclu-

se le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;

2) al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»;

3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del decreto del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4.

Estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali

1. Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «cooperative sociali e loro consorzi» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Art. 5.

Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale


1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono sopprese;

2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, all'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Art. 6.

Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi

1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2036».



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 7.

Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Le associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*, *b* e *c*), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,» e le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro».

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 8.

Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. L'articolo 88, comma 4-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-*ter*, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

2. Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE

Art. 9.

Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione

1. All'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è abrogato.

Art. 10.

Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali


1. L'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*ter* (*Detrazione per gli enti non commerciali*). — 1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata:

- a)* le attività per cui sono soggetti passivi;
- b)* le attività per cui non sono soggetti passivi.

3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 2 è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonché all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».



Capo II

DISPOSIZIONI DI ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE ALLA NORMATIVA UNIONALE E AI PRINCIPI FISSATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 11.

Modifiche all'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

1. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) servizio di pagamento: una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies.1*, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) operazione di pagamento: l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010».

Art. 12.

Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari».

Capo III

ABROGAZIONI

Art. 13.

Abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 151 è abrogato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 0,30 milioni di euro per l'anno 2026, 0,47 milioni di euro per l'anno 2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro per l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e dall'articolo 4, valutate in 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri


GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente



della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 7 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2023.

«Art. 1 (*Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorso i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando esplicitamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.».

«Art. 3 (*Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:

a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;


b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;

c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;

d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposta sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;

e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'impostazione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;



2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'impostazione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi; 6

f) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).».

«Art. 7 (*Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevola-

zione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

d) rivedere la disciplina della detrazione per:

1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;

2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;

3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;

e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.».

«Art. 9 (*Ulteriori principi e criteri direttivi*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;

1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;

2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;

3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;

4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Ammirazione finanziaria;

4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerzia, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e diavito di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civili-stici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civili-stici, di cui alla lettera c):

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il



reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

h) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

j) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;

n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 1° novembre 1972.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1997.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2017.

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 21 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*). — Omissis.

15-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Omissis.».

— La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022.

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed

i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal presente decreto:

«Art. 86 (*Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato*). — 1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.


2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della



Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del perceptorre dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis² del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi

ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.

Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 89, commi da 1 a 7, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal presente decreto:

«Art. 89 (*Coordinamento normativo*). — 1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della



Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

4. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ‘Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse sono sostituite dalle seguenti: ‘Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

5. All’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

6. All’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

7. (soppresso).

Omissis.».

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e 10, comma 1, numero da 12) a 27-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettere a) e b), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (Prestazioni di servizi). — Omissis.

3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro persegono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Omissis.».

«Art. 10 (Operazioni esenti dall’imposta). — Omissis.

12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

Omissis.

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore;

Omissis.

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore escluse le

imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

Omissis.

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicosofisi, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

Omissis.».

Note all’art. 4:

— Si riporta il testo della Tabella A, parte II-bis, numero 1) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto:

«Tabella A, parte II-bis

Omissis.

Parte II-bis

Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07);


1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapi, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;

1-quater) tartufi freschi o refrigerati;

1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;

1-sexies) latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;



1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa all'ordinamento della professione di guida alpina, impariti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.

1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36 del citato decreto-legge n. 41 del 1995.

Omissis.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al testo dell'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si vedano i riferimenti all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 2, del citato decreto 3 luglio 2017, n. 117:

«Art. 104 (*Entrata in vigore*). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.30 del 06 febbraio 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione*). — 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

Omissis

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Omissis.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo del comma 683, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.310 del 31 dicembre 2021, come modificato dal presente decreto:

«683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2036.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.295 del 17 dicembre 1991, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — 1. *Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.*

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di 400.000 euro, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

3.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 88 (*Sopravvenienze attive*). — 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono consegnate per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge



31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «in house providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a* e *b*), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni.

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.».

— Si riporta il testo degli articoli 56, 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2019:

«Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento). — 1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;

c) le strategie d'intervento;

d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;

e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificare la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;

g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). — 1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l'articolo 116.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».

«Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati). — 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;

b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'articolo 54.

Art. 61 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). — 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informa-



zioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione. Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera *b*), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 19-bis2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19-bis.2. (*Rettifica della detrazione*). — 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

3. (*Abrogato*)

4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è su-

periore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri simili, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.

9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto:

«Art. 40-bis (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

*a) «prestatore di servizi di pagamento»: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385;*

*b) «servizio di pagamento»: una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1º settembre 1993 n. 385;**

*c) «operazione di pagamento»: l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*, del decreto legislativo n. 11 del 2010;*

*d) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impedisce un ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;*



e) «beneficiario»: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) «conto di pagamento»: un conto di pagamento quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

i) «IBAN»: l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

j) «BIC»: il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 (*Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali*). — Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;

4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;

7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;

11) il transito nei trafori internazionali;

12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa;

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o *dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari.*».

25G00194

DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 2025.**

Scioglimento del consiglio comunale di Caprarica di Lecce e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Caprarica di Lecce (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali

non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;



Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Valter Spadafina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 ottobre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 ottobre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nega persona del dott. Valter Spadafina, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 12 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano D'Otranto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Corigliano D'Otranto (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 ottobre 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano D'Otranto (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilena Sergi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì, 17 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano D'Otranto (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Addolorata Manti.

Il citato amministratore, in data 2 ottobre 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configurata l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato dispo-



nendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 ottobre 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale

di Corigliano D'Otranto (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marilena Sergi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 12 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 ottobre 2025.

PSRN 2014-2022 – Sottomisura 17.1. Integrazione della dotazione finanziaria della campagna assicurativa 2022 per le produzioni vegetali tramite assegnazione dei residui disponibili, ivi compresi quelli delle campagne 2015-2021 per le produzioni vegetali e delle campagne 2015-2022 per le produzioni zootecniche e modifica della percentuale di contribuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, approvata con decreto 7 maggio 2018, n. 14715, ed il relativo atto aggiuntivo di modifica sottoscritto in data 25 novembre 2022, che ne proroga l'esecutività fino alla completa chiusura delle attività relative alla gestione del PSRN 2014-2022, ovvero fino al 30 giugno 2026, approvato con decreto 29 novembre 2022, n. 611346, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2023 al n. 189;


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovrainità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Visto il decreto 11 maggio 2016, n. 10875 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2017, n. 22609 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 2017;

Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2018, n. 4047 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018;

Visto il decreto direttoriale 5 novembre 2018, n. 30623 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2018;

Visto il decreto direttoriale 12 luglio 2019, n. 28435 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2020;

Visto il decreto direttoriale 23 settembre 2019, n. 32328 di approvazione dell'avviso pubblico - produ-

zioni vegetali - campagna assicurativa 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2019;

Visto il decreto direttoriale 19 ottobre 2020, n. 9250365 di approvazione dell'avviso pubblico -produzioni vegetali - campagna assicurativa 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 23 novembre 2020;

Visto il decreto direttoriale 9 novembre 2021, n. 583933 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021;

Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2022, n. 570475 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2023;

Visto il decreto direttoriale 27 febbraio 2023, n. 124901 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni zootecniche, campagne assicurative 2019 e 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2023;

Visto il decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 225335 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni zootecniche, campagne assicurative 2021 e 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2023;

Visto il decreto direttoriale 1° luglio 2024, n. 290384 che, da ultimo, modifica la dotazione finanziaria assegnata alle varie campagne assicurative attivate per le produzioni vegetali e zootecniche, assegna il finanziamento nazionale integrativo e incrementa la percentuale di contribuzione per la campagna assicurativa 2022 - produzioni vegetali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024;

Tenuto conto che per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2023 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione delle domande e che l'annualità 2022 rappresenta l'ultima campagna finanziata con le risorse assegnate alla medesima sottomisura;

Preso atto delle risultanze del monitoraggio effettuato da Agea, comunicate con nota del 24 settembre 2025 assunta al protocollo n. 488512 del 25 settembre 2025, in merito alle risorse necessarie per la copertura del fabbisogno registrato per le campagne attivate nell'ambito della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, dalle quali si evidenzia un residuo disponibile, rispetto alle dotazioni assegnate alle medesime campagne, per un totale di euro 7.843.118,65, di cui euro 5.438.556,90 afferente alla campagna 2022 per le produzioni vegetali;

Considerato che la modifica al PSRN 2014-2022 approvata con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025 ha assegnato alla sottomisura 17.1 un importo ag-



giuntivo di risorse pubbliche pari a euro 7.397.124,15, incrementando la relativa dotazione finanziaria da euro 2.196.355.873,53 a euro 2.203.752.997,68, cui si aggiunge il finanziamento nazionale integrativo di euro 129.999.992,00;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di riassegnare i residui disponibili della dotazione finanziaria della sottomisura 17.1, pari a euro 15.240.242,83, comprensivi dell'importo aggiuntivo di cui alla decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025, al fine di non incorrere nella perdita di risorse alla chiusura del PSRN 2014-2022;

Atteso che l'organismo pagatore AGEA deve erogare i contributi della programmazione unionale 2014-2022 entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025 stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 dell'avviso pubblico approvato con decreto 8 novembre 2022, n. 570475, così come modificato da ultimo con decreto 1° luglio 2024, n. 290384, per la campagna 2022 relativa alle produzioni vegetali la percentuale di contribuzione attualmente prevista è pari al 52% della spesa ammessa, ovvero al 48% per le polizze che coprono due avversità;

Tenuto conto di quanto previsto dal PSRN 2014-2022, par. 8.2.4.3.1.8. «Importi e aliquote di sostegno (applicabili)» laddove è indicato che la quota di contributo pubblico è fissata al 70% della spesa ammessa, ovvero al 65% per le polizze che coprono due soli rischi, ma, se necessario, tale percentuale può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione;

Ritenuto di poter utilizzare i residui disponibili della dotazione finanziaria della sottomisura 17.1, pari a euro 15.240.242,83, per incrementare la quota di contributo pubblico per la campagna assicurativa 2022 per le produzioni vegetali, allineandola, per quanto possibile, alla percentuale applicata per le altre campagne attivate;

Tenuto conto che l'importo di euro 5.438.556,90 dei residui disponibili risulta già assegnato alla campagna assicurativa 2022 – produzioni vegetali e che, pertanto, risulta necessario assegnare a tale campagna l'importo rimanente di euro 9.801.685,93;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare la dotazione finanziaria della campagna assicurativa 2022 – produzioni vegetali dell'importo di risorse pubbliche di euro 9.801.685,93, comprensivo di euro 566.061,14 a valere sulla quota di finanziamento nazionale integrativo precedentemente assegnata alle campagne 2021 -2022 per le produzioni zootecniche;

Considerato che l'integrazione della dotazione finanziaria per la campagna 2022 – produzioni vegetali di euro 9.801.685,93, nonché l'utilizzo dei residui relativi alla medesima campagna pari a euro 5.438.556,90, consentono di incrementare la percentuale di contributo pubblico per tutte le domande fino al 55% della spesa ammessa, ovvero al 51% per le polizze che coprono due avversità;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'incremento della percentuale di contributo prevista per la campagna 2022 – produzioni vegetali dal decreto direttoriale 1° luglio 2024, n. 290384, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle campagne precedenti e, quindi, disaffezione allo strumento da parte degli agricoltori, in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore frequenza dei fenomeni climatici avversi;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dotazione finanziaria campagne vegetali 2015-2021

1. La dotazione finanziaria per la campagna 2015 stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 11 maggio 2016, n. 10875 è rideterminata in euro 208.059.726,20 di cui euro 114.432.849,41 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 93.626.876,79 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La dotazione finanziaria per la campagna 2016 stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 7 agosto 2017, n. 22609 è rideterminata in euro 196.297.788,62 di cui euro 107.963.783,74 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 88.334.004,88 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).


3. La dotazione finanziaria per la campagna 2017 stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 7 febbraio 2018, n. 4047 è rideterminata in euro 186.892.722,90 di cui euro 102.790.997,60 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 84.101.725,30 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

4. La dotazione finanziaria per la campagna 2018 stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 5 novembre 2018, n. 30623 è rideterminata in euro 264.392.103,36 di cui euro 145.415.656,85 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 118.976.446,51 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

5. La dotazione finanziaria per la campagna 2019 stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 23 settembre 2019, n. 32328 è rideterminata in euro 324.466.596,79 di cui euro 178.456.628,23 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 146.009.968,56 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

6. La dotazione finanziaria per la campagna 2020 stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 19 ottobre 2020, n. 9250365 è rideterminata in euro 357.809.410,48 di cui euro 196.795.175,76 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 161.014.234,72 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

7. La dotazione finanziaria per la campagna 2021 stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 9 novembre 2021, n. 583933 è rideterminata in euro 414.441.082,91 di cui



euro 227.942.595,60 a carico del Fondo di rotazione *ex legge* n. 183/1987 ed euro 186.498.487,31 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8. L'importo di risorse pubbliche complessivamente pari a euro 798.900,61, di cui euro 108.886,46 per la campagna 2015, euro 24.740,18 per la campagna 2016, euro 60.087,23 per la campagna 2017, euro 127.159,91 per la campagna 2018, euro 213.182,81 per la campagna 2019, euro 259.603,24 per la campagna 2020 e euro 5.240,78 per la campagna 2021, è riassegnato alla campagna 2022.

Art. 2.

Modifica dotazione finanziaria campagne zootecniche 2015-2022

1. La dotazione finanziaria delle campagne 2015-2018 per le produzioni zootecniche stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 12 luglio 2019, n. 28435 è rideterminata in euro 4.959.087,28 di cui euro 2.727.498,00 a carico del Fondo di rotazione *ex legge* n. 183/1987 ed euro 2.231.589,28 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La dotazione finanziaria delle campagne 2019-2020 per le produzioni zootecniche stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 27 febbraio 2023, n. 124901 è rideterminata in euro 4.610.653,71 di cui euro 2.535.859,54 a carico del Fondo di rotazione *ex legge* n. 183/1987 ed euro 2.074.794,17 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

3. La dotazione finanziaria delle campagne 2021-2022 per le produzioni zootecniche stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 225335 è rideterminata in euro 5.718.660,73 di cui euro 1.216.779,93 a carico del Fondo di rotazione *ex legge* n. 183/1987, euro 995.547,21 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e euro 3.506.333,59 a valere sul finanziamento nazionale integrativo.

4. L'importo di risorse pubbliche complessivamente pari a euro 1.605.661,14, di cui euro 334.096,59 per le campagne 2015-2018, euro 705.503,41 per le campagne 2019-2020 e euro 566.061,14 per le campagne 2021-2022, è riassegnato alla campagna 2022 per le produzioni vegetali.

Art. 3.

Modifica dotazione finanziaria e misura del contributo pubblico per la campagna vegetali 2022

1. La dotazione finanziaria della campagna 2022 per le produzioni vegetali stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 8 novembre 2022, n. 570475 è integrata degli importi di cui all'art. 1 comma 8 e all'art. 2 comma 4, oltre

che delle risorse ancora disponibili rispetto alla dotazione assegnata alla sottomisura 17.1, comprensive dell'importo aggiuntivo di cui alla modifica al PSRN 2014-2022 approvata con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025, per un importo complessivo di euro 9.801.685,93.

2. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 1, la dotazione finanziaria per la campagna 2022 - produzioni vegetali è pari a euro 366.105.156,70, di cui euro 131.786.324,06 a carico del Fondo di rotazione *ex legge* n. 183/1987, euro 107.825.174,23 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e euro 126.493.658,41 a titolo di finanziamento nazionale integrativo.

3. All'art. 21 dell'avviso pubblico approvato con decreto 8 novembre 2022, n. 570475 - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022, la frase:

«La misura del contributo pubblico è pari al 52% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 48% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.»

è modificata come segue:

«La misura del contributo pubblico è pari al 55% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 51% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.».

4. Per le domande già ammesse a sostegno alla data di adozione del presente provvedimento, il contributo è integrato senza ulteriori oneri a carico dei beneficiari.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 30 ottobre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1315

25A06591



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifiche al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e loro modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolmaità pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero dell'ambiente l'adempimento della convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto l'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede l'istituzione di un registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 mediante decreto emanato dal Ministero dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della stessa legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* - n. 15 del 18 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che gli storioni presentano caratteristiche biologiche che rendono complesso il marcaggio individuale e l'identificazione univoca, con il rischio che i dati riportati nel registro siano difficilmente verificabili, compromettendone l'efficacia;

Considerato che le strutture che allevano storioni sono oggetto di controllo da parte del Raggruppamento carabinieri CITES e che non sono mai state riscontrate violazioni nella tenuta del registro riconducibili a prelievi illegali di storioni selvatici;

Considerato che la tracciabilità degli esemplari vivi e dei prodotti derivati deve in ogni caso essere assicurata dalla documentazione CITES e dalla documentazione commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97;

Considerato che le strutture che allevano storioni e quelle che ne fanno oggetto di trasformazione per la produzione di alimenti sono già soggette a obblighi di registrazione e tracciabilità degli animali e degli alimenti previsti dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Considerato che le strutture che producono e riconfezionano caviale sono oggetto di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 66 del regolamento (CE) n. 865/2006 e del decreto dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 maggio 2008;


Considerato il maggior rischio di estinzione e la necessità di azioni di controllo più stringenti per la tutela delle specie incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 rispetto a quelle incluse nell'allegato B dello stesso;

Acquisito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, reso nella riunione n. 313 del 23 giugno 2025 (prot. MASE n. 130998 del 10 luglio 2025);

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», dopo la lettera *i*) è inserita la seguente: «*l*) i soggetti che allevano esemplari delle specie appartenenti alla famiglia *Acipenseridae*



incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 2 su esemplari vivi o morti delle medesime specie e loro parti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 18 novembre 2025

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

25A06610

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 novembre 2025.

Modalità di certificazione per assegnazione, nell'anno 2025, del contributo erariale ai comuni per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2024 al 22 dicembre 2025 conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto il comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come modificato dall'art. 4, comma 2-bis, lettera *a*, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge, del 10 marzo 2023, n. 21, che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i

cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, che recita: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente»;

Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre 2016, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016;

Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2017) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministe-



ro dell'interno del 5 marzo 2018, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2017 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 31 marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2018) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2019 i comuni, sulla base delle disposizioni normative citate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 12 novembre 2019, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2018 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2019) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2020 i comuni, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 2020, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2020) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2021 i comuni, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 25 novembre 2021, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 22 dicembre 2020 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2021 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2021) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare com-

plessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2022 i comuni, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 10 novembre 2022, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2021 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2022 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2022) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2023, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, non vi sono state richieste da parte dei comuni, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 27 novembre 2023, per il contributo in esame a fronte di spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive, per il periodo dal 21 dicembre 2022 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2023 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2023), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e, pertanto, non è stato possibile emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo previsto dal citato art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che per l'anno 2024, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, non vi sono state richieste da parte dei comuni, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2024, per il contributo in esame a fronte di spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive, per il periodo dal 21 dicembre 2023 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2024 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2024), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e, pertanto,



non è stato possibile emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo previsto dal citato art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che i comuni possono richiedere il contributo in esame per le spese non ancora sostenute relative al periodo - dal 21 dicembre 2024 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 22 dicembre 2025 (termine di presentazione della richiesta per l'anno 2025) - verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, derivanti da sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, per le quali sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Considerate le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella definizione delle modalità informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Decreta:

Art. 1.

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2025 del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2024 al 22 dicembre 2025 conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016.

Art. 2.

Modello di certificazione

1. I comuni devono compilare la richiesta facoltativa - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale per la finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.

Art. 3.

Modalità, termini e specifiche

1. La richiesta, secondo il modello di cui all'art. 2, deve essere inviata dai comuni al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati> entro le ore 24,00 del 22 dicembre 2025 a pena di decadenza.

2. L'accesso all'area è consentito con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Dir. centrale per la finanza locale».

3. Il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.


4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.

5. È data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati>, nel menù di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2025

Il direttore centrale: VALENTINO





Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale



MODELLO A

COMUNE DI()

CODICE ENTE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Visto il comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, così come modificato dall'articolo 4, comma 2bis lettera a), del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 10 marzo 2023 che stabilisce: "Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025". Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione";

1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016.

Visto il successivo comma 2, del richiamato articolo 4, del decreto legge 11 febbraio 2019, n. 12, che recita: "I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Si certifica che

- 1) Nell'anno 2016 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;
- 2) L'importo complessivo della spesa indicata nel certificato di cui al punto 1) è a carico del bilancio del comune nell'importo pari a:

Anno 2016 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 1)

- 3) Nell'anno 2017 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;
- 4) L'importo complessivo della spesa indicata nel certificato di cui al punto 3) è a carico del bilancio del comune nell'importo pari a:

Anno 2017 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 3)

- 5) Nell'anno 2018 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;
- 6) L'importo complessivo della spesa indicata nel certificato di cui al punto 5) è a carico del bilancio del comune nell'importo pari a:

Anno 2018 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 5)

- 7) Nell'anno 2019 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno 12 novembre 2019 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per l'insufficienza dei fondi assegnati;
- 8) L'importo complessivo delle spese di cui al punto 7) è pari a:

Anno 2019 euro


(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 7)

- 9) Nell'anno 2020 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 2020 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;
- 10) L'importo complessivo delle spese di cui al punto 9) è pari a:

Anno 2020 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 9)

- 11) Nell'anno 2021 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 25 novembre 2021;



12) che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 11) è pari a:

Anno 2021 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 11)

- 13) nell'anno 2022 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 10 novembre 2022;
 14) che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 13) è pari a:

Anno 2022 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 13)

- 15) nell'anno 2023 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 27 novembre 2023;
 16) che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 15) è pari a:

Anno 2023 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 15)

- 17) nell'anno 2024 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2024;
 18) che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 17) è pari a:

Anno 2024 euro

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 17)

- 19) questo comune, a seguito di sentenze di risarcimento divenute esecutive dal 21 dicembre 2024 al 22 dicembre 2025** conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali – verificatisi entro il 25 giugno 2016 – o ad accordi transattivi ad esse collegate, è obbligato a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

- 20) che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 19) è pari a:

Anno 2025 euro

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Il Segretario comunale

Li

* correggere il dato, che corrisponde con quello riportato dal comune nel certificato, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell'intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell'Interno;

** periodo che decorre dal giorno successivo alla scadenza perentoria del certificato trasmesso nell'anno 2024 al termine, sempre perentorio, di presentazione del presente modello.

25A06586



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 8 ottobre 2025.

Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2025 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO**

**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;

Visto il decreto 6 settembre 2024, recante «Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado»;

Visto il decreto 16 settembre 2024 recante «Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1:

comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di



previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;

il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalità di cui alle lettere da *a*) a *h*) del comma 213, è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera *a*) del citato comma 213;

comma 213, lettera *a*), che individua tra le finalità del Fondo di cui al comma 210 il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio;

comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri abroga i commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, sezione II, che incrementa le disponibilità iscritte nel citato Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma da destinare in favore delle regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2025, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera *a*), della citata legge n. 213 del 2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025,

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per i sistemi informativi

e la statistica, 26 novembre 2024, prot. n. 6247, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2024/2025, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

Dato atto che i dati comunicati dal Ministero dell'istruzione e del merito non tengono conto del nuovo assetto territoriale della Regione Sardegna, come previsto dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e dalla legge regionale 19 luglio 2024, n. 9, e che ciò non ha, comunque, impatti sul riparto regionale;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base al quale le Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle medesime Province, dei rapporti giuridici già definiti entro il 31 dicembre 2009, delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari, comunque denominati;

Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ritenuto di assicurare anche per l'anno 2025 il livello di spesa per ogni alunno, pari a 1.340,806 euro pro capite, già garantito per l'anno 2024, per uno stanziamento complessivo di 128.227.991 euro;

Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 24 luglio 2025;

Dato atto che le regioni assicurano il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, quando con disabilità sensoriale, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale;

Visti gli assensi tecnici espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 6 agosto 2025, prot. n. 37086, dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota 31 luglio 2025, prot. n. 132375 e dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota 2 luglio 2025, prot. n. 1788;



Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 10 settembre 2025;

Su proposta del Ministro per le disabilità e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Decretano:

Art. 1.

Criteri di ripartizione

1. Il contributo di 128.227.990,97 euro, per l'anno 2025, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi del comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale, è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito secondo l'allegato *A*), che forma parte integrante del presente provvedimento, in proporzione al numero di studenti con disabilità iscritti nelle scuole statali secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025. Tale modalità di riparto costituisce criterio generale ai sensi dell'art. 1, comma 214, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Art. 2.

Modalità di monitoraggio

1. Le regioni beneficiarie delle risorse di cui all'art. 1 sono sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli

fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.a. entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in modalità esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI


Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3074




Riparto fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>N. studenti con disabilità secondaria II gr.</i>	<i>Percentuale sul totale nazionale</i>	<i>Importo per provincia e totale regionale</i>
PIEMONTE	ALESSANDRIA	429		575.205,81
PIEMONTE	ASTI	336		450.510,85
PIEMONTE	BIELLA	267		357.995,23
PIEMONTE	CUNEO	930		1.246.949,66
PIEMONTE	NOVARA	627		840.685,42
PIEMONTE	TORINO	3.291		4.412.592,83
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	267		357.995,23
PIEMONTE	VERCELLI	325		435.761,98
T. PIEMONTE		6.472	6,76739687%	8.677.697,01
LOMBARDIA	BERGAMO	1.140		1.528.518,97
LOMBARDIA	BRESCIA	1.598		2.142.608,17
LOMBARDIA	COMO	527		706.604,82
LOMBARDIA	CREMONA	708		949.290,73
LOMBARDIA	LECCO	362		485.371,81
LOMBARDIA	LODI	390		522.914,38
LOMBARDIA	MANTOVA	719		964.039,59
LOMBARDIA	MILANO	4.903		6.573.972,37
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	997		1.336.783,69
LOMBARDIA	PAVIA	910		1.220.133,56
LOMBARDIA	SONDRIO	258		345.927,98
LOMBARDIA	VARESE	1.264		1.694.778,93
T. LOMBARDIA		13.776	14,40476813%	18.470.945,00
VENETO	BELLUNO	285		382.129,71
VENETO	PADOVA	660		884.931,97
VENETO	ROVIGO	337		451.851,63
VENETO	TREVISO	968		1.297.900,22
VENETO	VENEZIA	849		1.138.344,31
VENETO	VERONA	1.054		1.413.209,54
VENETO	VICENZA	1.399		1.875.787,62
T. VENETO		5.552	5,80540597%	7.444.155,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	183		245.367,59
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	394		528.277,75
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	193		258.775,65
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	558		748.170,01
T. FRIULI-VENEZIA GIULIA		1.328	1,38861296%	1.780.591,00
LIGURIA	GENOVA	1.791		2.401.383,46
LIGURIA	IMPERIA	373		500.120,62
LIGURIA	LA SPEZIA	286		383.470,50
LIGURIA	SAVONA	441		591.295,42
T. LIGURIA		2.891	3,02295185%	3.876.270,00
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	1.435		1.924.056,80
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	744		997.559,76
EMILIA-ROMAGNA	FORLI'-CESENA	569		762.918,69
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	1.387		1.859.698,11
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	682		914.429,78
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	494		662.358,23
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	659		883.591,24
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	956		1.281.810,66
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	507		679.788,71
T. EMILIA-ROMAGNA		7.433	7,77225911%	9.966.211,98
TOSCANA	AREZZO	741		993.537,33




Regione	Provincia	N. studenti con disabilità secondaria II gr.	Percentuale sul totale nazionale	Importo per provincia e totale regionale
TOSCANA	FIRENZE	1.565		2.098.361,56
TOSCANA	GROSSETO	372		498.779,87
TOSCANA	LIVORNO	715		958.676,37
TOSCANA	LUCCA	692		927.837,83
TOSCANA	MASSA-CARRARA	428		573.865,01
TOSCANA	PISA	796		1.067.281,66
TOSCANA	PISTOIA	794		1.064.600,05
TOSCANA	PRATO	513		687.833,53
TOSCANA	SIENA	553		741.465,78
T. TOSCANA		7.169	7,49620955%	9.612.238,99
UMBRIA	PERUGIA	1.351		1.811.428,75
UMBRIA	TERNI	416		557.775,25
T. UMBRIA		1.767	1,84764992%	2.369.204,00
MARCHE	ANCONA	833		1.116.891,53
MARCHE	ASCOLI PICENO	362		485.371,83
MARCHE	FERMO	273		366.040,08
MARCHE	MACERATA	526		705.264,04
MARCHE	PESARO E URBINO	570		764.259,51
T. MARCHE		2.564	2,68102682%	3.437.826,99
LAZIO	FROSINONE	770		1.032.420,73
LAZIO	LATINA	1.072		1.437.344,19
LAZIO	RIETI	329		441.125,22
LAZIO	ROMA	6.602		8.852.002,17
LAZIO	VITERBO	698		935.882,69
T. LAZIO		9.471	9,90327809%	12.698.775,00
ABRUZZO	CHIETI	764		1.024.375,87
ABRUZZO	L'AQUILA	640		858.115,91
ABRUZZO	PESCARA	597		800.461,25
ABRUZZO	TERAMO	619		829.958,98
T. ABRUZZO		2.620	2,73958279%	3.512.912,01
MOLISE	CAMPOBASSO	424		568.501,96
MOLISE	ISERNIA	98		131.399,04
T. MOLISE		522	0,54582527%	699.901,00
CAMPANIA	AVELLINO	573		768.281,92
CAMPANIA	BENEVENTO	332		445.147,64
CAMPANIA	CASERTA	1.463		1.961.599,38
CAMPANIA	NAPOLI	6.160		8.259.365,81
CAMPANIA	SALERNO	1.572		2.107.747,25
T. CAMPANIA		10.100	10,56098709%	13.542.142,00
PUGLIA	BARI	2.210		2.963.181,36
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	836		1.120.913,85
PUGLIA	BRINDISI	750		1.005.604,53
PUGLIA	FOGGIA	1.476		1.979.029,72
PUGLIA	LECCE	1.195		1.602.263,22
PUGLIA	TARANTO	1.076		1.442.707,30
T. PUGLIA		7.543	7,88727976%	10.113.699,98
BASICILATA	MATERA	279		374.084,83
BASICILATA	POTENZA	509		682.470,17
T. BASICILATA		788	0,82396612%	1.056.555,00
CALABRIA	CATANZARO	458		614.089,14
CALABRIA	COSENZA	1.169		1.567.402,19
CALABRIA	CROTONE	182		244.026,69
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	1.250		1.676.007,48



<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>N. studenti con disabilità secondaria II gr.</i>	<i>Percentuale sul totale nazionale</i>	<i>Importo per provincia e totale regionale</i>
CALABRIA	VIBO VALENTIA	250		335.201,50
T. CALABRIA		3.309	3,46003032%	4.436.727,00
SICILIA	AGRIGENTO	582		780.349,14
SICILIA	CALTANISSETTA	447		599.340,32
SICILIA	CATANIA	2.292		3.073.127,56
SICILIA	ENNA	212		284.250,89
SICILIA	MESSINA	1.103		1.478.909,12
SICILIA	PALERMO	2.126		2.850.553,74
SICILIA	RAGUSA	425		569.842,59
SICILIA	SIRACUSA	737		988.174,09
SICILIA	TRAPANI	879		1.178.568,55
T. SICILIA		8.803	9,20478904%	11.803.116,00
SARDEGNA	CAGLIARI	947		1.269.743,35
SARDEGNA	NUORO	290		388.833,76
SARDEGNA	ORISTANO	259		347.268,77
SARDEGNA	SASSARI	1.504		2.016.572,33
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	527		706.604,80
T. SARDEGNA		3.527	3,68798034%	4.729.023,01

25A06606



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 3 dicembre 2025.

Revisione della misura del sovraccanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovraccanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovraccanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovraccanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovraccanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006, n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 euro 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 euro 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 euro 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 euro 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovraccanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/1980;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a euro 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a euro 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;



Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa Agenzia con il quale la misura del sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata a euro 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 15834 in data 6 dicembre 2017 di questa Agenzia con il quale la misura del sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, viene elevata a euro 5,78 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,67 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 22062 in data 4 dicembre 2019 di questa Agenzia con il quale la misura del sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, viene elevata a euro 5,87 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,78 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21622 in data 7 dicembre 2021 di questa Agenzia con il quale la misura del sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, viene elevata a euro 6,02 per le piccole derivazioni d'acqua e a euro 7,98 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 29553 in data 7 dicembre 2023 di questa Agenzia con il quale la misura del sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025, viene elevata a euro 6,83 per le piccole derivazioni d'acqua e a euro 9,05 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *a*) del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2023 – ottobre 2025 è stata + 1,8 per cento, come

da comunicato pubblicato dall'ISTAT – Istituto nazionale di statistica nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 273 del 24 novembre 2025;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovraccanone è da elevare, per il biennio 2026-2027, per le piccole derivazioni d'acqua da euro 6,83 a euro 6,95, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da euro 9,05 a euro 9,21 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di euro 0,12 e di euro 0,16;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovraccanone annuo, stabilita dall'art. 2, comma 1, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 a euro 6,95 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovraccanone annuo, stabilita dall'art. 2, comma 1, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 a euro 9,21, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 3 dicembre 2025

Il direttore: DAL VERME

25A06595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2025 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.


Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2025, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agenzia). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente.



AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089	ALESSANDRIA	CAPRIATA D'ORBA	B701
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181	ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA	B736
AGRIGENTO	ARAGONA	A351	ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
AGRIGENTO	BIVONA	A896	ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
AGRIGENTO	BURGIO	B275	ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377	ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427	ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
AGRIGENTO	CAMAESTRA	B460	ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486	ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520	ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
AGRIGENTO	CANICATTI'	B602	ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275	ALESSANDRIA	CASASCO	B941
AGRIGENTO	CASTROFLIPPO	C341	ALESSANDRIA	CASSINE	C027
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356	ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668	ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
AGRIGENTO	COMITINI	C928	ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
AGRIGENTO	FAVARA	D514	ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
AGRIGENTO	GROTTE	E209	ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ERRO	C156
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390	ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ORBA	C158
AGRIGENTO	LICATA	E573	ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714	ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO	C162
AGRIGENTO	MENFI	F126	ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299	ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414	ALESSANDRIA	CASTELSPINA	C274
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655	ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
AGRIGENTO	NARO	F845	ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282	ALESSANDRIA	CERESETO	C503
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148	ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159	ALESSANDRIA	CERRINA	C531
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194	ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
AGRIGENTO	REALMONTE	H205	ALESSANDRIA	CONZANO	C977
AGRIGENTO	RIBERA	H269	ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
AGRIGENTO	SAMBUCU DI SICILIA	H743	ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778	ALESSANDRIA	DERNICE	D277
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914	ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185	ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224	ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
AGRIGENTO	SANT'ANGELO MUXARO	I290	ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356	ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
AGRIGENTO	SCIACCA	I533	ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
AGRIGENTO	SICULIANA	I723	ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944	ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052	ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146	ALESSANDRIA	FUBINE	D814
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182	ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189	ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197	ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227	ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245	ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	ARQUATA SCRIVIA	A436	ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523	ALESSANDRIA	GUazzora	E255
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605	ALESSANDRIA	ISOLA SANT' ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689	ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708	ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	BELFORTE MONFERRATO	A738	ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793	ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813	ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889	ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998	ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029	ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037	ALESSANDRIA	MONCESTINO	F337
ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO	B071	ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	BOSIO	B080	ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109	ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179	ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311	ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453	ALESSANDRIA	MONTECHIARO D' ACQUI	F469
ALESSANDRIA	CAMINO	B482	ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629	ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562




ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707	ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	MORNESE	F737	ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	MORSASCO	F751	ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	MURISENGIO	F814	ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965	ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995	ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997	ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998	ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	OLTVOLA	G042	ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124	ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193	ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	M388
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199	ALESSANDRIA	ALLUVIONI PIOVERA	M397
ALESSANDRIA	OZZANO MONFERRATO	G204	ALESSANDRIA	LU E CUCCARO MONFERRATO	M420
ALESSANDRIA	PADERNA	G215	ANCONA	AGUGLIANO	A092
ALESSANDRIA	PARETO	G334	ANCONA	ANCONA	A271
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338	ANCONA	ARCEVIA	A366
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367	ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397	ANCONA	JESI	E388
ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619	ANCONA	LORETO	E690
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807	ANCONA	OSTRA	F401
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839	ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858	ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ALESSANDRIA	PONTI	G861	ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872	ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ALESSANDRIA	PONZONE	G877	ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPО	G960	ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961	ANCONA	POLVERIGI	G803
ALESSANDRIA	PRASCO	G987	ANCONA	ROSORA	H575
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021	ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104	ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121	ANCONA	SENIGALLIA	I608
ALESSANDRIA	RICALDONE	H272	ANCONA	SERRA DE' CONTI	I643
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334	ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343	ANCONA	SIROLO	I758
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406	ANCONA	STAFFOLO	I932
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414	ANCONA	TRECASTELLI	M318
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465	AOSTA	AYAS	A094
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569	AOSTA	AYMAVILLES	A108
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677	AOSTA	ALLEIN	A205
ALESSANDRIA	SALE	H694	AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE'	A305
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810	AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
ALESSANDRIA	SAN GIORGIO MONFERRATO	H878	AOSTA	AOSTA	A326
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144	AOSTA	ARNAD	A424
ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150	AOSTA	ARVIER	A452
ALESSANDRIA	SANT' AGATA FOSSILI	I190	AOSTA	AVISE	A521
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429	AOSTA	BARD	A643
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432	AOSTA	BIONAZ	A877
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645	AOSTA	BRISOGNE	B192
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657	AOSTA	BRUSSON	B230
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711	AOSTA	CHAMOIS	B491
ALESSANDRIA	SILVANO D` ORBA	I738	AOSTA	CHAMPORCHER	B540
ALESSANDRIA	SOLERO	I798	AOSTA	VERRES	C282
ALESSANDRIA	SOLONGHELLO	I808	AOSTA	CHATILLON	C294
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901	AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911	AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
ALESSANDRIA	STAZZANO	I941	AOSTA	CHAMBAVE	C595
ALESSANDRIA	STREVI	I977	AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
ALESSANDRIA	TAGLIOLIO MONFERRATO	L027	AOSTA	CHARVENSOD	C598
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059	AOSTA	COGNE	C821
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139	AOSTA	COURMAYEUR	D012
ALESSANDRIA	TERZO	L143	AOSTA	DONNAS	D338
ALESSANDRIA	TICINETO	L165	AOSTA	DOUES	D356
ALESSANDRIA	TORTONA	L304	AOSTA	EMARESE	D402
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403	AOSTA	ETROUBLES	D444
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432	AOSTA	FENIS	D537
ALESSANDRIA	VALENZA	L570	AOSTA	FONTAINEMORE	D666
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633	AOSTA	GABY	D839
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881	AOSTA	GIGNOD	E029
ALESSANDRIA	VIGNOLE BORBERA	L887	AOSTA	GRESSAN	E165




AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167	ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168	ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
AOSTA	HONE	E273	ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
AOSTA	INTROD	E306	ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
AOSTA	ISSIME	E369	ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
AOSTA	ISOGNE	E371	ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
AOSTA	JOVENCAN	E391	ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
AOSTA	LA SALLE	E458	ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
AOSTA	LA THUILE	E470	ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL' ASO	F501
AOSTA	LILLIANES	E587	ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
AOSTA	MONTJOVET	F367	ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
AOSTA	MORGEX	F726	ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
AOSTA	NUS	F987	ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
AOSTA	OYACE	G012	ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
AOSTA	OLLOMONT	G045	ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
AOSTA	PERLOZ	G459	ASCOLI PICENO	MONTEPARO	F549
AOSTA	PONTBOSET	G545	ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
AOSTA	POLLEIN	G794	ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854	ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
AOSTA	PONTEY	G860	ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042	ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
AOSTA	QUART	H110	ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262	ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263	ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
AOSTA	ROISAN	H497	ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669	ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
AOSTA	SAINT DENIS	H670	ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
AOSTA	SAINT MARCEL	H671	ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672	ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
AOSTA	SAINT OYEN	H673	ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
AOSTA	SAINT PIERRE	H674	ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
AOSTA	SAINT RHEMY	H675	ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
AOSTA	SAINT VINCENT	H676	ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
AOSTA	SARRE	I442	ASCOLI PICENO	PORTO SANT' ELPIDIO	G921
AOSTA	TORGNON	L217	ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
AOSTA	VALGRISENCHE	L582	ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
AOSTA	VALPELLINE	L643	ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
AOSTA	VALSAVARENCHÉ	L647	ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
AOSTA	VALTOURNENCHÉ	L654	ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
AOSTA	VERRAYES	L783	ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATERANO	I315
AOSTA	VILLENEUVE	L981	ASCOLI PICENO	SANT' ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044	ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047	ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233	ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252	ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335	AQUILA	ACCIANO	A018
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437	AQUILA	AIELLI	A100
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462	AQUILA	ALFEDENA	A187
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760	AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
ASCOLI PICENO	CAMPofilone	B534	AQUILA	L` AQUILA	A345
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727	AQUILA	ATELETA	A481
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070	AQUILA	AVEZZANO	A515
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093	AQUILA	BALSORANO	A603
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321	AQUILA	BARETE	A656
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331	AQUILA	BARISCIANO	A667
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877	AQUILA	BARREA	A678
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935	AQUILA	BISEGNA	A884
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096	AQUILA	BUGNARA	B256
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210	AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477	AQUILA	CALASCIO	B382
ASCOLI PICENO	FERMO	D542	AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652	AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
ASCOLI PICENO	FORCE	D691	AQUILA	CANISTRO	B606
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D` ETE	D760	AQUILA	CANSANO	B624
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207	AQUILA	CAPESTRANO	B651
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208	AQUILA	CAPISTRELLO	B656
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447	AQUILA	CAPITIGNANO	B658
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807	AQUILA	CAPORCIANO	B672
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868	AQUILA	CAPPADOCIA	B677




AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725	AQUILA	SULMONA	I804
AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083	AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
AQUILA	CASTEL DI IERI	C090	AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096	AQUILA	TORNIMPARTE	L227
AQUILA	CASTELLAFIUME	C126	AQUILA	TRASACCO	L334
AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278	AQUILA	VILLLAGO	L958
AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279	AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
AQUILA	CELANO	C426	AQUILA	VILLA SANT` ANGELO	M023
AQUILA	CERCHIO	C492	AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
AQUILA	CIVITA D` ANTINO	C766	AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778	AQUILA	VITTORITO	M090
AQUILA	COCCOLLO	C811	AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
AQUILA	COLLARMELE	C844	AREZZO	ANGHIARI	A291
AQUILA	COLLELONGO	C862	AREZZO	AREZZO	A390
AQUILA	COLLEPIETRO	C866	AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AQUILA	CORFINIO	C999	AREZZO	BIBBIENA	A851
AQUILA	FAGNANO ALTO	D465	AREZZO	BUCINE	B243
AQUILA	FONTECCHIO	D681	AREZZO	CAPOLONA	B670
AQUILA	FOSSA	D736	AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850	AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040	AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AQUILA	GORIANO SICOLI	E096	AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AQUILA	INTRODACQUA	E307	AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505	AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723	AREZZO	CHITIGNANO	C648
AQUILA	LUCOLI	E724	AREZZO	CHIUSI DELLA Verna	C663
AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811	AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AQUILA	MASSA D` ALBE	F022	AREZZO	CORTONA	D077
AQUILA	MONTEREALE	F595	AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AQUILA	NAVELLI	F852	AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AQUILA	OCRE	F996	AREZZO	LUCIGNANO	E718
AQUILA	OFENA	G002	AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AQUILA	OPI	G079	AREZZO	MONTEMIGNAO	F565
AQUILA	ORICOLA	G102	AREZZO	MONTERCHI	F594
AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142	AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
AQUILA	ORTUCCIO	G145	AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AQUILA	OVINDOLI	G200	AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLI	G139
AQUILA	PACENTRO	G210	AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AQUILA	PERETO	G449	AREZZO	POPPI	G879
AQUILA	PESCASSEROLI	G484	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AQUILA	PESCINA	G492	AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AQUILA	PESCO COSTANZO	G493	AREZZO	SESTINO	I681
AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524	AREZZO	SUBBiano	I991
AQUILA	PIZZOLI	G726	AREZZO	TALLA	L038
AQUILA	POGGIO PICENZE	G766	AREZZO	TERRANUOVA BRACCIO LINI	L123
AQUILA	PRATA D` ANSIDONIA	G992	AREZZO	CASTELFRANCO PIANDISCO	M322
AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007	AREZZO	PRATO VECCHIO STIA	M329
AQUILA	PREZZA	H056	AREZZO	LATERINA PERGINE VALDARNO	M392
AQUILA	RAIANO	H166	ASTI	AGLIANO	A072
AQUILA	RIVISONDOLI	H353	ASTI	ALBUGnano	A173
AQUILA	ROCCACASALE	H389	ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399	ASTI	ANTIGNANO	A312
AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400	ASTI	ARAMENG	A352
AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402	ASTI	ASTI	A479
AQUILA	ROCCA PIA	H429	ASTI	AZZANO	A527
AQUILA	ROCCARASO	H434	ASTI	BALDICHIERI D` ASTI	A588
AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772	ASTI	BELVEGLIO	A770
AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773	ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819	ASTI	BRUNO	B221
AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121	ASTI	BUBBIO	B236
AQUILA	SANTE MARIE	I326	ASTI	BUTTIGLIERA D` ASTI	B306
AQUILA	SANT` EUSANIO FORCONENSE	I336	ASTI	CALAMANDRANA	B376
AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360	ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389	ASTI	CALOSO	B425
AQUILA	SCANNO	I501	ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
AQUILA	SCONTRONE	I543	ASTI	CANELLI	B594
AQUILA	SCOPPITO	I546	ASTI	CANTARANA	B633
AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553	ASTI	CAPRIGLIO	B707
AQUILA	SECINARO	I558	ASTI	CASORZO MONFERRATO	B991



ASTI	CASSINASCO	C022	ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	CASTAGNOLE MONFERRATO	C047	ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049	ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064	ASTI	SAN DAMIANO D`ASTI	H811
ASTI	CASTELL ALFERO	C127	ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	CASTELLERO	C154	ASTI	SAN MARTINO ALFIERI	H987
ASTI	CASTELLETTO MOLINA	C161	ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226	ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230	ASTI	SCURZOLENGO	I555
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232	ASTI	SEROLE	I637
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253	ASTI	SESSAME	I678
ASTI	CELLARENGO	C438	ASTI	SETTIME	I698
ASTI	CELLE ENOMONDO	C440	ASTI	SOGLIO	I781
ASTI	CERRETO D`ASTI	C528	ASTI	TIGLIOLE D`ASTI	L168
ASTI	CERRO TANARO	C533	ASTI	TONCO	L203
ASTI	CESSOLE	C583	ASTI	VAGLIO SERRA	L531
ASTI	CHIUSANO D`ASTI	C658	ASTI	VALFENERA	L574
ASTI	CINAGLIO	C701	ASTI	VESIME	L807
ASTI	CISTERNA D`ASTI	C739	ASTI	VIALE	L829
ASTI	COAZZOLO	C804	ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	COCCONATO	C807	ASTI	VIGLIANO D`ASTI	L879
ASTI	CORSIONE	D046	ASTI	VILLAFRANCA D`ASTI	L945
ASTI	CORTANDONE	D050	ASTI	VILLANOVA D`ASTI	L984
ASTI	CORTANZE	D051	ASTI	VILLA SAN SECONDO	M019
ASTI	CORTAZZONE	D052	ASTI	VINCHIO	M058
ASTI	CORTIGLIONE	D072	ASTI	MONTIGLIO MONFERRATO	M302
ASTI	COSSOMBRAUTO	D101	AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
ASTI	COSTIGLIOLE D`ASTI	D119	AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
ASTI	CUNICO	D207	AVELLINO	ANDRETTA	A284
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388	AVELLINO	AQUILONIA	A347
ASTI	FERRERE	D554	AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
ASTI	FONTANILE	D678	AVELLINO	ATRIPALDA	A489
ASTI	FRINCO	D802	AVELLINO	AVELLA	A508
ASTI	GRANA	E134	AVELLINO	AVELLINO	A509
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159	AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295	AVELLINO	BAIANO	A580
ASTI	ISOLA D`ASTI	E338	AVELLINO	BISACCIA	A881
ASTI	LOAZZOLO	E633	AVELLINO	BONITO	A975
ASTI	MARANZANA	E917	AVELLINO	CAIRANO	B367
ASTI	MARETTO	E944	AVELLINO	CALABRITTO	B374
ASTI	MOASCA	F254	AVELLINO	CALITRI	B415
ASTI	MOMBALDONE	F308	AVELLINO	CANDIDA	B590
ASTI	MOMBARUZZO	F311	AVELLINO	CAPOSELE	B674
ASTI	MOMBERCELLI	F316	AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
ASTI	MONALE	F323	AVELLINO	CARIFE	B776
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325	AVELLINO	CASALBORE	B866
ASTI	MONCALVO	F336	AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343	AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
ASTI	MONGARDINO	F361	AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
ASTI	MONTABONE	F386	AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
ASTI	MONTAFIA	F390	AVELLINO	CERVINARA	C557
ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409	AVELLINO	CESINALI	C576
ASTI	MONTECHIARO D`ASTI	F468	AVELLINO	CHIANCHE	C606
ASTI	MONTEGROSSO D`ASTI	F527	AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
ASTI	MONTEMAGNO MONFERRATO	F556	AVELLINO	CONTRADA	C971
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902	AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
ASTI	OLMO GENTILE	G048	AVELLINO	DOMICELLA	D331
ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358	AVELLINO	FLUMERI	D638
ASTI	PENANGO	G430	AVELLINO	FONTANAROSA	D671
ASTI	PIEA	G593	AVELLINO	FORINO	D701
ASTI	PINO D`ASTI	G676	AVELLINO	FRIGENTO	D798
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692	AVELLINO	GESUALDO	D998
ASTI	PORTACOMARO	G894	AVELLINO	GRECI	E161
ASTI	QUARANTI	H102	AVELLINO	GROTTAMINarda	E206
ASTI	REFRANCORE	H219	AVELLINO	GROTOLELLA	E214
ASTI	REVIGLIASCO D`ASTI	H250	AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
ASTI	ROATTO	H366	AVELLINO	LACEDONIA	E397
ASTI	ROBELLA	H376	AVELLINO	LAPIO	E448
ASTI	ROCCA D`ARAZZO	H392	AVELLINO	LAURO	E487




AVELLINO	LIONI	E605	AVELLINO	MONTORO	M330
AVELLINO	LUOGOSANO	E746	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
AVELLINO	MANOCALZATI	E891	BARI	ADELFAIA	A055
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997	BARI	ALBEROBELLO	A149
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110	BARI	ALTAMURA	A225
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141	BARI	ANDRIA	A285
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230	BARI	BARI	A662
AVELLINO	MONTAGUTO	F397	BARI	BARLETTA	A669
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448	BARI	BINETTO	A874
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491	BARI	BISCEGLIE	A883
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506	BARI	BITETTO	A892
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511	BARI	BITONTO	A893
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512	BARI	BITRITTO	A894
AVELLINO	MONTELLA	F546	BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
AVELLINO	MONTEMARANO	F559	BARI	CAPURSO	B716
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566	BARI	CASAMASSIMA	B923
AVELLINO	MONTEVERDE	F660	BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744	BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
AVELLINO	MOSCHIANO	F762	BARI	CELLAMARE	C436
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798	BARI	CONVERSANO	C975
AVELLINO	NUSCO	F988	BARI	CORATO	C983
AVELLINO	OSPEDALETTO D` ALPINOL	G165	BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242	BARI	GIOVINAZZO	E047
AVELLINO	PAROLISE	G340	BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370	BARI	GRUMO APPULA	E223
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519	BARI	LOCOROTONDO	E645
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611	BARI	MINERVINO MURGE	F220
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629	BARI	MODUGNO	F262
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990	BARI	MOLA DI BARI	F280
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006	BARI	MOLFETTA	F284
AVELLINO	QUINDICI	H128	BARI	MONOPOLI	F376
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382	BARI	NOCI	F915
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438	BARI	NOICATTARO	F923
AVELLINO	ROTONDI	H592	BARI	PALO DEL COLLE	G291
AVELLINO	SALZA IRPINA	H733	BARI	POGGIORSINI	G769
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975	BARI	POLIGNANO A MARE	G787
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016	BARI	PUTIGNANO	H096
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034	BARI	RUTIGLIANO	H643
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061	BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163	BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
AVELLINO	SANTA LUCIA DI SERINO	I219	BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
AVELLINO	SANT` ANDREA DI CONZA	I264	BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
AVELLINO	SANT` ANGELO ALL` ESCA	I279	BARI	SPINAZZOLA	I907
AVELLINO	SANT` ANGELO A SCALA	I280	BARI	TERLIZZI	L109
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281	BARI	TORITTO	L220
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301	BARI	TRANI	L328
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357	BARI	TRIGGIANO	L425
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471	BARI	TURI	L472
AVELLINO	SENERCHIA	I606	BARI	VALENZANO	L571
AVELLINO	SERINO	I630	BERGAMO	ALBINO	A163
AVELLINO	SIRIGNANO	I756	BERGAMO	ALZANO LOMBARDO	A246
AVELLINO	SOLOFRA	I805	BERGAMO	ANTEGNATE	A304
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843	BERGAMO	ARDESIO	A383
AVELLINO	STURNO	I990	BERGAMO	AZZANO SAN PAOLO	A528
AVELLINO	SUMMONTE	L004	BERGAMO	AZZONE	A533
AVELLINO	TAURANO	L061	BERGAMO	BAGNATICA	A557
AVELLINO	TAURASI	L062	BERGAMO	BARBATA	A631
AVELLINO	TEORA	L102	BERGAMO	BERBENNO	A786
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214	BERGAMO	BERGAMO	A794
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272	BERGAMO	BOLTIERE	A950
AVELLINO	TORRIONI	L301	BERGAMO	BRANZI	B123
AVELLINO	TREVICO	L399	BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138
AVELLINO	TUFO	L461	BERGAMO	BRUSAPORTO	B223
AVELLINO	VALLATA	L589	BERGAMO	CALCIO	B395
AVELLINO	VENTICANO	L739	BERGAMO	CAPRINO BERGAMASCO	B710
AVELLINO	VILLAMAINA	L965	BERGAMO	CAZZANO SANT` ANDREA	C410
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973	BERGAMO	CISERANO	C730
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130	BERGAMO	COLZATE	C910
AVELLINO	ZUNGOLI	M203	BERGAMO	COMUN NUOVO	C937



BERGAMO	COSTA DI MEZZATE	D110	BIELLA	NETRO	F878
BERGAMO	COSTA DI SERINA	D111	BIELLA	OCCHIEPO INFERIORE	F992
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117	BIELLA	OCCHIEPO SUPERIORE	F993
BERGAMO	DALMINE	D245	BIELLA	PETTINENGO	G521
BERGAMO	FARA GERA D' ADDA	D490	BIELLA	PIATTO	G577
BERGAMO	FONTANELLA	D672	BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BERGAMO	GAZZANIGA	D952	BIELLA	POLLONE	G798
BERGAMO	GRASSOBBIO	E148	BIELLA	PONDERANO	G820
BERGAMO	ISOLA DI FONDRA	E353	BIELLA	PORTULA	G927
BERGAMO	LALLIO	E422	BIELLA	PRAY	G974
BERGAMO	LEFFE	E509	BIELLA	PRALUNGO	G980
BERGAMO	LEVATE	E562	BIELLA	RONCO BIELLESE	H538
BERGAMO	PONTE NOSSA	F941	BIELLA	ROPPOLLO	H553
BERGAMO	OLMO AL BREMBO	G049	BIELLA	ROSAZZA	H561
BERGAMO	ONETA	G068	BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BERGAMO	OSIO SOPRA	G159	BIELLA	SALA BIELLESE	H681
BERGAMO	POGNANO	G774	BIELLA	SALUSSOLA	H726
BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	G856	BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BERGAMO	PUMENENGO	H091	BIELLA	SORDEVOLO	I847
BERGAMO	ROGNO	H492	BIELLA	SOSTEGNO	I868
BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO	H910	BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME	I079	BIELLA	TERNENGO	L116
BERGAMO	SARNICO	I437	BIELLA	TOLLEGNO	L193
BERGAMO	SCANZOROSCIASTE	I506	BIELLA	TORRAZZO	L239
BERGAMO	SERINA	I629	BIELLA	VALDENGIO	L556
BERGAMO	TORRE DE` ROVERI	L265	BIELLA	VALLANZENGO	L586
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276	BIELLA	VALLE SAN NICOLAO	L620
BERGAMO	VALBONDIONE	L544	BIELLA	VEGLIO	L712
BERGAMO	VALGOGLIO	L579	BIELLA	VERRONE	L785
BERGAMO	VALLEVE	L623	BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
BERGAMO	VERDELLINO	L752	BIELLA	VILLA DEL BOSCO	L933
BERGAMO	VERTOVA	L795	BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BERGAMO	VILLONGO	M045	BIELLA	VIVERONE	M098
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050	BIELLA	ZIMONE	M179
BERGAMO	ZANICA	M147	BIELLA	ZUBIENA	M196
BERGAMO	ZOGNO	M184	BIELLA	ZUMAGLIA	M201
BERGAMO	SANT' OMOBONO TERME	M333	BIELLA	LESSONA	M371
BERGAMO	VAL BREMBILLA	M334	BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	M373
BIELLA	AILOCHE	A107	BIELLA	QUAREGNA CERRETO	M414
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280	BIELLA	VALDILANA	M417
BIELLA	BENNA	A784	BELLUNO	AGORDO	A083
BIELLA	BIELLA	A859	BELLUNO	ARSIE`	A443
BIELLA	BIOGLIO	A876	BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BIELLA	BORRIANA	B058	BELLUNO	BELLUNO	A757
BIELLA	BRUSNENGO	B229	BELLUNO	BORCA DI CADORE	A982
BIELLA	CALLABIANA	B417	BELLUNO	CANALE D` AGORDO	B574
BIELLA	CAMANDONA	B457	BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BIELLA	CAMBURZANO	B465	BELLUNO	CENCINIGHE AGORDINO	C458
BIELLA	CANDELLO	B586	BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BIELLA	CAPRILE	B708	BELLUNO	CHIES D` ALPAGO	C630
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155	BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BIELLA	CAVAGLIA	C363	BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BIELLA	CERRIONE	C532	BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BIELLA	COGGIOLA	C819	BELLUNO	DOMEGLIE DI CADORE	D330
BIELLA	COSSATO	D094	BELLUNO	FALCADE	D470
BIELLA	CREVACUORE	D165	BELLUNO	FELTRE	D530
BIELLA	CURINO	D219	BELLUNO	FONZASO	D686
BIELLA	DONATO	D339	BELLUNO	GOSALDO	E113
BIELLA	DORZANO	D350	BELLUNO	LAMON	E429
BIELLA	GAGLIANICO	D848	BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BIELLA	GIFFLENGA	E024	BELLUNO	LIMANA	E588
BIELLA	GRAGLIA	E130	BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BIELLA	MAGNANO	E821	BELLUNO	LORENZAGO DI CADORE	E687
BIELLA	MASSAZZA	F037	BELLUNO	OSPITALE DI CADORE	G169
BIELLA	MASSERANO	F042	BELLUNO	PEDAVENA	G404
BIELLA	MIAGLIANO	F189	BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BIELLA	MONGRANDO	F369	BELLUNO	RIVAMONTE AGORDINO	H327
BIELLA	MOTTALCIATA	F776	BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BIELLA	MUZZANO	F833	BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938




BELLUNO	SAN NICOLO` DI COMELICO	I063	BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088	BENEVENTO	PANNARANO	G311
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206	BENEVENTO	PAOLISI	G318
BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	I347	BENEVENTO	PAUPISI	G386
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392	BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BELLUNO	SEDICO	I563	BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592	BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626	BENEVENTO	PONTE	G827
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673	BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BELLUNO	SOSPIROLO	I866	BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BELLUNO	SOVERZENE	I876	BENEVENTO	REINO	H227
BELLUNO	TAIBON AGORDINO	L030	BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BELLUNO	TAMBRE	L040	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BELLUNO	VALLADA AGORDINA	L584	BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BELLUNO	VALLE DI CADORE	L590	BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890	BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BELLUNO	VODO DI CADORE	M108	BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BELLUNO	VOLTAGO AGORDINO	M124	BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BELLUNO	ZOPPE` DI CADORE	M189	BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTTI	H984
BELLUNO	LONGARONE	M342	BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BELLUNO	VAL DI ZOLDO	M374	BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BELLUNO	ALPAGO	M375	BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BELLUNO	BORGO VALBELLUNA	M421	BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	AIROLA	A110	BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	AMOROSI	A265	BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	APICE	A328	BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	APOLLOSA	A330	BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	ARPAIA	A431	BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	ARPRAISE	A432	BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	BASELICE	A696	BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	BENEVENTO	A783	BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	BONEA	A970	BENEVENTO	VITULANO	M093
BENEVENTO	BUCCIANO	B239	BOLOGNA	ANZOLA DELL` EMILIA	A324
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267	BOLOGNA	ARGELATO	A392
BENEVENTO	CALVI	B444	BOLOGNA	BARICELLA	A665
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541	BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542	BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BENEVENTO	CASALDUNI	B873	BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106	BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245	BOLOGNA	BUDRIO	B249
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250	BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280	BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284	BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BENEVENTO	CAUTANO	C359	BOLOGNA	CASAECCHIO DI RENO	B880
BENEVENTO	CEPPALONI	C476	BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525	BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BENEVENTO	CIRCELLO	C719	BOLOGNA	CASTEL D` AIANO	C075
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846	BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230	BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BENEVENTO	DUGENTA	D380	BOLOGNA	CASTELLO D` ARGILE	C185
BENEVENTO	DURAZZANO	D386	BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BENEVENTO	FAICCHIO	D469	BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644	BOLOGNA	CASTENASO	C292
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650	BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BENEVENTO	FORCHIA	D693	BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BENEVENTO	FRAGNETO L` ABATE	D755	BOLOGNA	DOZZA	D360
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756	BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784	BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034	BOLOGNA	GALLIERA	D878
BENEVENTO	GUARDIA SAN FRAMONDI	E249	BOLOGNA	GRANAROLO DELL` EMILIA	E136
BENEVENTO	LIMATOLA	E589	BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BENEVENTO	MELIZZANO	F113	BOLOGNA	IMOLA	E289
BENEVENTO	MOIANO	F274	BOLOGNA	LOIANO	E655
BENEVENTO	MOLINARA	F287	BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494	BOLOGNA	MEDICINA	F083
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557	BOLOGNA	MINERBIO	F219
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636	BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BENEVENTO	MORCONE	F717	BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BENEVENTO	PADULI	G227	BOLOGNA	MONTERENZIO	F597



BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627	BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698
BOLOGNA	MONZUNO	F706	BRESCIA	CAPRIOLI	B711
BOLOGNA	MORDANO	F718	BRESCIA	CARPENEDOLO	B817
BOLOGNA	OZZANO DELL' EMILIA	G205	BRESCIA	CASTEGNATO	C055
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467	BRESCIA	CASTELCOVATI	C072
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566	BRESCIA	CASTEL MELLA	C208
			BRESCIA	CASTENEDOLO	C293
BOLOGNA	PIANORO	G570	BRESCIA	CASTO	C330
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643	BRESCIA	CASTREZZATO	C332
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972	BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678	BRESCIA	CEDEGOLO	C417
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896	BRESCIA	CELLATICA	C439
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945	BRESCIA	CERVENO	C549
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110	BRESCIA	CETO	C585
BOLOGNA	SANT' AGATA BOLOGNESE	I191	BRESCIA	CEVO	C591
BOLOGNA	VERGATO	L762	BRESCIA	CHIARI	C618
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185	BRESCIA	CIGOLE	C685
BOLOGNA	VALSAMOGGIA	M320	BRESCIA	CIMBERGO	C691
BOLOGNA	ALTO RENO TERME	M369	BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698
BRINDISI	BRINDISI	B180	BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRINDISI	CAROVIGNO	B809	BRESCIA	COLLEBEATO	C850
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424	BRESCIA	COLLIO	C883
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448	BRESCIA	COLOGNE	C893
BRINDISI	CISTERNINO	C741	BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO	C925
BRINDISI	ERCHIE	D422	BRESCIA	CONCESIO	C948
BRINDISI	FASANO	D508	BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRINDISI	FRANCIVILLA FONTANA	D761	BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BRINDISI	LATIANO	E471	BRESCIA	CORZANO	D082
BRINDISI	MESAGNE	F152	BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251
BRINDISI	ORIA	G098	BRESCIA	DELLO	D270
BRINDISI	OSTUNI	G187	BRESCIA	DESENZANO DEL GARDÀ	D284
BRINDISI	SAN DONACI	H822	BRESCIA	EDOLO	D391
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045	BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066	BRESCIA	ESINE	D434
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119	BRESCIA	FIESSE	D576
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396	BRESCIA	FLERO	D634
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213	BRESCIA	GAMBARA	D891
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280	BRESCIA	GARGNANO	D924
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920	BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	ACQUAFREDDA	A034	BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	ADRO	A060	BRESCIA	GOTTOLENGO	E116
BRESCIA	AGNOSINE	A082	BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	ALFIANELLO	A188	BRESCIA	IDRO	E280
BRESCIA	ANFO	A288	BRESCIA	INCUDINE	E297
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293	BRESCIA	IRMA	E325
BRESCIA	AZZANO MELLA	A529	BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569	BRESCIA	ISORELLA	E364
BRESCIA	BAGOLINO	A578	BRESCIA	LAVENONE	E497
BRESCIA	BARBARIGA	A630	BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	BARGHE	A661	BRESCIA	LODRINO	E652
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO	A702	BRESCIA	LOGRATO	E654
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729	BRESCIA	LONGHENA	E673
BRESCIA	BERLINGO	A799	BRESCIA	LOSINE	E698
BRESCIA	BERZO DEMO	A816	BRESCIA	LOZIO	E706
BRESCIA	BERZO INFERIORE	A817	BRESCIA	LUMEZZANE	E738
BRESCIA	BIONE	A878	BRESCIA	MACLODIO	E787
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035	BRESCIA	MAIRANO	E841
BRESCIA	BORGOSATOLLO	B040	BRESCIA	MALEGNO	E851
BRESCIA	BOTTICINO	B091	BRESCIA	MALONNO	E865
BRESCIA	BOVEGNO	B100	BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	BRANDICO	B120	BRESCIA	MARCHENO	E928
BRESCIA	BRAONE	B124	BRESCIA	MARMENTINO	E961
BRESCIA	BRESCHIA	B157	BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	BRIONE	B184	BRESCIA	MAZZANO	F063
BRESCIA	CALCINATO	B394	BRESCIA	MILZANO	F216
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436	BRESCIA	MONIGA DEL GARDÀ	F373
BRESCIA	CALVISANO	B450	BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664	BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	CAPOVALLE	B676	BRESCIA	MONTE ISOLA	F532



BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672	BRESCIA	TREVISO BRESCIANO	L406
BRESCIA	MONTIRONE	F680	BRESCIA	URAGO D' OGLIO	L494
BRESCIA	MURA	F806	BRESCIA	VALLIO TERME	L626
BRESCIA	MUSCOLINE	F820	BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	NAVE	F851	BRESCIA	VEROLAVECCHIA	L778
BRESCIA	NIARDO	F884	BRESCIA	VESTONE	L812
BRESCIA	NUVOLENTO	F989	BRESCIA	VEZZA D' OGLIO	L816
BRESCIA	NUVOLERA	F990	BRESCIA	VILLACHIARA	L923
BRESCIA	OFFLAGA	G006	BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI	L995
BRESCIA	OME	G061	BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	ONO SAN PIETRO	G074	BRESCIA	VISANO	M070
BRESCIA	ORZINUOVI	G149	BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	ORZIVECCHI	G150	BRESCIA	ZONE	M188
BRESCIA	OSPITALETTO	G170	BRESCIA	LONATO DEL GARDA	M312
BRESCIA	OSSIMO	G179	CAGLARI	ARBUS	A359
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213	CAGLARI	ARMUNGIA	A419
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA	G217	CAGLARI	ASSEMINI	A474
BRESCIA	PAISCO LOVENO	G247	CAGLARI	BALLAO	A597
BRESCIA	PAITONE	G248	CAGLARI	BARRALI	A677
BRESCIA	PALAZZOLO SULL' OGLIO	G264	CAGLARI	BARUMINI	A681
BRESCIA	PARATICO	G327	CAGLARI	BUGGERRU	B250
BRESCIA	PASPARDÒ	G354	CAGLARI	BURCEI	B274
BRESCIA	PASSIRANO	G361	CAGLARI	CAGLARI	B354
BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391	CAGLARI	CALASETTA	B383
BRESCIA	SAN PAOLO	G407	CAGLARI	CAPOTERRA	B675
BRESCIA	PERTICA ALTA	G474	CAGLARI	VILLASIMIUS	B738
BRESCIA	PERTICA BASSA	G475	CAGLARI	CARBONIA	B745
BRESCIA	PEZZAZE	G529	CAGLARI	COLLINAS	C882
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546	CAGLARI	DECIMOMANNU	D259
BRESCIA	PIANCOGNO	G549	CAGLARI	DECIMOPUTZU	D260
BRESCIA	PISOGNE	G710	CAGLARI	DOLIANOVA	D323
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801	CAGLARI	DOMUS DE MARIA	D333
BRESCIA	POMPIANO	G815	CAGLARI	DOMUSNOVAS	D334
BRESCIA	PONCARALE	G818	CAGLARI	DONORI	D344
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844	CAGLARI	ELMAS	D399
BRESCIA	PONTEVICO	G859	CAGLARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
BRESCIA	PONTOGLIO	G869	CAGLARI	FURTEI	D827
BRESCIA	POZZOLENGO	G959	CAGLARI	GENURI	D970
BRESCIA	PRALBOINO	G977	CAGLARI	GESICO	D994
BRESCIA	PRESEGGLIE	H043	CAGLARI	GESTURI	D997
BRESCIA	PREVALLE	H055	CAGLARI	GIBA	E022
BRESCIA	PROVAGLIO VAL SABBIA	H077	CAGLARI	GONI	E084
BRESCIA	PROVAGLIO D' ISEO	H078	CAGLARI	GONNOSFANADIGA	E085
BRESCIA	QUINZANO D' OGLIO	H140	CAGLARI	GONNESA	E086
BRESCIA	REMEDELLO	H230	CAGLARI	GUAMAGGIORE	E234
BRESCIA	REZZATO	H256	CAGLARI	GUASILA	E252
BRESCIA	ROCCAFRANCA	H410	CAGLARI	GUSPINI	E270
BRESCIA	RODENGÒ SAIANO	H477	CAGLARI	IGLESIAS	E281
BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484	CAGLARI	LAS PLASSAS	E464
BRESCIA	RONCADELLE	H525	CAGLARI	LUNAMATRONA	E742
BRESCIA	ROVATO	H598	CAGLARI	MANDAS	E877
BRESCIA	RUDIANO	H630	CAGLARI	MARACALAGONIS	E903
BRESCIA	SABBIO CHIESE	H650	CAGLARI	MONASTIR	F333
BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO	H865	CAGLARI	MONSERRATO	F383
BRESCIA	SAREZZO	I433	CAGLARI	MURAVERA	F808
BRESCIA	SAVIORE DELL' ADAMELLO	I476	CAGLARI	MUSEI	F822
BRESCIA	SELLERO	I588	CAGLARI	NARCAO	F841
BRESCIA	SENIGA	I607	CAGLARI	NURAMINIS	F983
BRESCIA	SERLE	I631	CAGLARI	NUXIS	F991
BRESCIA	SIRMIONE	I633	CAGLARI	ORTACESUS	G133
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782	CAGLARI	PABILLONIS	G207
BRESCIA	SONICO	I831	CAGLARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
BRESCIA	SULZANO	L002	CAGLARI	PAULI ARBAREI	G382
BRESCIA	TEMU'	L094	CAGLARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA	L210	CAGLARI	PERDAXIUS	G446
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312	CAGLARI	PIMENTEL	G669
BRESCIA	TRAVAGLIATO	L339	CAGLARI	PORTOSCUSO	G922
BRESCIA	TREMOSINE	L372	CAGLARI	PULA	H088
BRESCIA	TRENZANO	L380	CAGLARI	QUARTU SANT' ELENA	H118



CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119	CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAGLIARI	SAMASSI	H738	CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAGLIARI	SAMATZAI	H739	CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766	CAMPOBASSO	COLLE D'ANCHISE	C854
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856	CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAGLIARI	SANLURI	H974	CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118	CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166	CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAGLIARI	SANTADI	I182	CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAGLIARI	SANT' ANDREA FRIUS	I271	CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAGLIARI	SANT' ANTIOCO	I294	CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAGLIARI	SAN VITO	I402	CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAGLIARI	SARDARA	I428	CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAGLIARI	SARROCH	I443	CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAGLIARI	SEGARIU	I570	CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAGLIARI	SELARGIUS	I580	CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAGLIARI	SELEGAS	I582	CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAGLIARI	SENORBI'	I615	CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAGLIARI	SERDIANA	I624	CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647	CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAGLIARI	SERRENTI	I667	CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAGLIARI	SESTU	I695	CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699	CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAGLIARI	SETZU	I705	CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAGLIARI	SIDDI	I724	CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAGLIARI	SILIQUA	I734	CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAGLIARI	SILIUS	I735	CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAGLIARI	SINNAI	I752	CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765	CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAGLIARI	SUELLI	I995	CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAGLIARI	TEULADA	L154	CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAGLIARI	TUILI	L463	CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAGLIARI	TURRI	L473	CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAGLIARI	USSANA	L512	CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513	CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAGLIARI	UTA	L521	CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613	CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924	CAMPOBASSO	PROVIDENTI	H083
CAGLIARI	VILLAMAR	L966	CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968	CAMPOBASSO	RIPABOTTINI	H311
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986	CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987	CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998	CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAGLIARI	VILLASALTO	M016	CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAGLIARI	VILLASOR	M025	CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026	CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAGLIARI	SANT' ANNA ARRESI	M209	CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAGLIARI	MASAINAS	M270	CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAGLIARI	CASTIADAS	M288	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAGLIARI	PISCINAS	M291	CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENNIS	H990
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050	CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616	CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	BOIANO	A930	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971	CAMPOBASSO	SANT' ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	BUSSO	B295	CAMPOBASSO	SANT' ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519	CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522	CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	CAMPIDIPIETRA	B528	CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544	CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550	CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	CASACALENDÀ	B858	CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871	CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066	CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175	CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197	CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346	CAMPOBASSO	AILANO	A106
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486	CAMPOBASSO	ALIFE	A200



CASERTA	ALVIGNANO	A243	CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	ARIENZO	A403	CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	BAIA E LATINA	A579	CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	BELLONA	A755	CASERTA	SAN NICOLA LA STRADA	I056
CASERTA	CAIANELLO	B361	CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	CAIAZZO	B362	CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	CALVI RISORTA	B445	CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	CAMIGLIANO	B477	CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494	CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	CANCELLIO ED ARNONE	B581	CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	CAPODRISE	B667	CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704	CASERTA	SANT' ANGELO D' ALIFE	I273
CASERTA	CAPUA	B715	CASERTA	SANT' ARPINO	I306
CASERTA	CARINARO	B779	CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	CARINOLA	B781	CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	CASAGIOVE	B860	CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872	CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	CASALUCE	B916	CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	CASAPULLA	B935	CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	CASERTA	B963	CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097	CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211	CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291	CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	CERVINO	C558	CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	CIORLANO	C716	CASERTA	VITULAZIO	M092
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939	CASERTA	CASAPESENNA	M260
CASERTA	CURTI	D228	CHIETI	ALTINO	A235
CASERTA	DRAGONI	D361	CHIETI	ARCHI	A367
CASERTA	FALCIANO DEL MASSICO	D471	CHIETI	ARI	A398
CASERTA	FONTEGRECA	D683	CHIETI	ARIELLI	A402
CASERTA	FORMICOLA	D709	CHIETI	ATESSA	A485
CASERTA	FRANCOLISE	D769	CHIETI	BOMBA	A956
CASERTA	FRIGNANO	D799	CHIETI	BORRELLO	B057
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801	CHIETI	BUCCIANICO	B238
CASERTA	GALLO	D884	CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CASERTA	GALLUCCIO	D886	CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011	CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039	CHIETI	CARUNCHIO	B853
CASERTA	GRAZZANISE	E158	CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173	CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CASERTA	LETINO	E554	CHIETI	CASALBORDINO	B865
CASERTA	LUSCIANO	E754	CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784	CHIETI	CASOLI	B985
CASERTA	MADDALONI	E791	CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CASERTA	MARCIANISE	E932	CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CASERTA	MARZANO APPIO	E998	CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CASERTA	SAN MARCO EVANGELISTA	F043	CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203	CHIETI	CHIETI	C632
CASERTA	MONDRAGONE	F352	CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130	CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CASERTA	PASTORANO	G364	CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CASERTA	PIANA DI MONTE Verna	G541	CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596	CHIETI	CRECCHIO	D137
CASERTA	PIETRAMELARA	G620	CHIETI	CUPELLO	D209
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630	CHIETI	DOGLIOLA	D315
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661	CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CASERTA	PONTELATONE	G849	CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903	CHIETI	FILETTO	D592
CASERTA	PRATA SANNITA	G991	CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CASERTA	PRATELLA	G995	CHIETI	FOSSACESIA	D738
CASERTA	PRESENZANO	H045	CHIETI	FRAINE	D757
CASERTA	RUVIANO	H165	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CASERTA	RAVISCANINA	H202	CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CASERTA	RECALE	H210	CHIETI	FRISA	D803
CASERTA	RIARDO	H268	CHIETI	FURCI	D823
CASERTA	ROCCA D' EVANDRO	H398	CHIETI	GAMBERALE	D898
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423	CHIETI	GESSOPALENA	D996
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459	CHIETI	GISSI	E052
CASERTA	SAN CIPRIANO D' AVERSA	H798	CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056



CHIETI	GUARDAGRELE	E243	CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CHIETI	GUILMI	E266	CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CHIETI	VASTO	E372	CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424	CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CHIETI	LANCIANO	E435	CALTANISSETTA	RIESI	H281
CHIETI	LENTELLA	E531	CALTANISSETTA	S CATALDO	H792
CHIETI	LETOPALENA	E559	CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CHIETI	LISCIA	E611	CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CHIETI	MIGLIANICO	F196	CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CHIETI	MONTAZZOLI	F433	CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CHIETI	MONTELAPIANO	F535	CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CHIETI	MONTENERODOMO	F578	CUNEO	ACCEGLIO	A016
CHIETI	MONTEODORISIO	F582	CUNEO	AISONE	A113
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785	CUNEO	ALBA	A124
CHIETI	ORSOGNA	G128	CUNEO	ALBARETTO DELLA TORRE	A139
CHIETI	ORTONA	G141	CUNEO	ARGENTERA	A394
CHIETI	PAGLIETA	G237	CUNEO	ARGUELLO	A396
CHIETI	PALENA	G271	CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CHIETI	PALMOLI	G290	CUNEO	BALDISSERO D'ALBA	A589
CHIETI	PALOMBARO	G294	CUNEO	BARBARESCO	A629
CHIETI	PENNADOMO	G434	CUNEO	BARGE	A660
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435	CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CHIETI	PERANO	G441	CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724	CUNEO	BEINETTE	A735
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760	CUNEO	BELLINO	A750
CHIETI	POLLUTRI	G799	CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CHIETI	PRETORO	H052	CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CHIETI	QUADRI	H098	CUNEO	BENEVELLO	A782
CHIETI	RAPINO	H184	CUNEO	BERGOLO	A798
CHIETI	RIPA TEATINA	H320	CUNEO	BERNEZZO	A805
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424	CUNEO	BONVICINO	A979
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439	CUNEO	BORGOMALE	B018
CHIETI	ROCCASCALEGNNA	H442	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448	CUNEO	BOSIA	B079
CHIETI	ROI DEL SANGRO	H495	CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CHIETI	ROSELLO	H566	CUNEO	BOVES	B101
CHIETI	SAN BUONO	H784	CUNEO	BRA	B111
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923	CUNEO	BRIAGLIA	B167
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991	CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CHIETI	SAN SALVO	I148	CUNEO	BRONDELLO	B200
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244	CUNEO	BROSSASCO	B204
CHIETI	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	I335	CUNEO	BUSCA	B285
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394	CUNEO	CAMERANA	B467
CHIETI	SCERNI	I520	CUNEO	CANALE	B573
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526	CUNEO	CANOSIO	B621
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047	CUNEO	CAPRAUNA	B692
CHIETI	TOLLO	L194	CUNEO	CARAGLIO	B719
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218	CUNEO	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
CHIETI	TORNARECCIO	L224	CUNEO	CARDE	B755
CHIETI	TORREBRUNA	L253	CUNEO	CARRU	B841
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284	CUNEO	CASALGRASSO	B894
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291	CUNEO	CASTAGNITO	C046
CHIETI	TREGLIO	L363	CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CHIETI	TUFILLO	L459	CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CHIETI	VACRI	L526	CUNEO	CASTELLINALDO	C173
CHIETI	VILLAFONSINA	L961	CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CHIETI	VILLAMAGNA	L964	CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022	CUNEO	CENTALLO	C466
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049	CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957	CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CALTANISSETTA	BUTERA	B302	CUNEO	CERVASCA	C547
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429	CUNEO	CERVERE	C550
CALTANISSETTA	CAMPOMFRANCO	B537	CUNEO	CEVA	C589
CALTANISSETTA	DELIA	D267	CUNEO	CHERASCO	C599
CALTANISSETTA	GELA	D960	CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CALTANISSETTA	MILENA	E618	CUNEO	CIGLIE	C681
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953	CUNEO	CISSONE	C738
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065	CUNEO	CLAVESANA	C792




CUNEO	CORNELIANO D` ALBA	D022	COMO	CIRIMIDO	C724
CUNEO	CORTEMILIA	D062	COMO	COMO	C933
CUNEO	COSSANO BELBO	D093	COMO	VALSOLDA	C936
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120	COMO	EUPILIO	D445
CUNEO	CRAVANZANA	D133	COMO	FALOPPIO	D482
CUNEO	CRISOLLO	D172	COMO	GERA LARIO	D974
CUNEO	CUNEO	D205	COMO	GRANDATE	E139
CUNEO	DEMONTE	D271	COMO	LIMIDO COMASCO	E593
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407	COMO	LOMAZZO	E659
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447	COMO	LUISAGO	E735
CUNEO	ROCCAVIONE	H453	COMO	LURAGO D` ERBA	E749
CUNEO	ROCCHETTA BELBO	H462	COMO	LURAGO MARINONE	E750
CUNEO	RODDI	H472	COMO	MONGUZZO	F372
CUNEO	RODDINO	H473	COMO	OLGIATE COMASCO	G025
CUNEO	RODELLO	H474	COMO	OLTRONA DI SAN MAMETTE	G056
CUNEO	ROSSANA	H578	COMO	CENTRO VALLE INTELVI	M394
CUNEO	RUFFIA	H633	COMO	SOLBIATE CON CAGNO	M412
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695	CREMONA	ACQUANEGRA CREMONESE	A039
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704	CREMONA	AGNADELLO	A076
CUNEO	SALICETO	H710	CREMONA	ANNICCO	A299
CUNEO	SALUZZO	H727	CREMONA	AZZANELLO	A526
CUNEO	SAMBUCO	H746	CREMONA	BAGNOLO CREMASCO	A570
CUNEO	SAMPEYRE	H755	CREMONA	BONEMERSE	A972
CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770	CREMONA	BORDOLANO	A986
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812	CREMONA	CASTELVERDE	B129
CUNEO	SANFRE	H851	CREMONA	CALVATONE	B439
CUNEO	SANFRONT	H852	CREMONA	CAMISANO	B484
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037	CREMONA	CAMPAGNOLA CREMASCA	B498
CUNEO	SANT` ALBANO STURA	I210	CREMONA	CAPERGNANICA	B650
CUNEO	SANTA VITTORIA D` ALBA	I316	CREMONA	CAPPELLA CANTONE	B679
CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367	CREMONA	CAPPELLA DE` PICENARDI	B680
CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372	CREMONA	CAPRALBA	B686
CUNEO	SAVIGLIANO	I470	CREMONA	CASALBUTTANO ED UNITI	B869
CUNEO	SCAGNELLO	I484	CREMONA	CASALE CREM VIDOLASCO	B881
CUNEO	SCARNAFIGI	I512	CREMONA	CASALETTO CEREDANO	B889
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659	CREMONA	CASALETTO DI SOPRA	B890
CUNEO	SINIO	I750	CREMONA	CASALETTO VAPRIO	B891
CUNEO	SOMANO	I817	CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822	CREMONA	CASALMORANO	B900
CUNEO	SOMMARIVA PERTO	I823	CREMONA	POZZAGLIO ED UNITI	B914
CUNEO	STROPPO	I985	CREMONA	CASTELLIDONE	C089
CUNEO	TARANTASCA	L048	CREMONA	CASTEL GABBIANO	C115
CUNEO	TORRE MONDOVI	L241	CREMONA	CASTELLEONE	C153
CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278	CREMONA	CASTELVISCONTI	C290
CUNEO	TORRESINA	L281	CREMONA	CELLA DATI	C435
CUNEO	TREISO	L367	CREMONA	CHIEVE	C634
CUNEO	TRINITA`	L427	CREMONA	CICOGNOLI	C678
CUNEO	VALDIERI	L558	CREMONA	CINGIA DE` BOTTI	C703
CUNEO	VALLORIATE	L631	CREMONA	CORTE DE` CORTESI CON	
CUNEO	VERDUNO	L758		CIGNONE	D056
CUNEO	VERNANTE	L771	CREMONA	CORTE DE` FRATI	D057
CUNEO	VERZUOLO	L804	CREMONA	CREDERA RUBBIANO	D141
CUNEO	VEZZA D` ALBA	L817	CREMONA	CREMA	D142
CUNEO	VICOFORTE	L841	CREMONA	CREMONA	D150
CUNEO	VIGNOLO	L888	CREMONA	CREMOSANO	D151
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942	CREMONA	CROTTA D` ADDA	D186
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974	CREMONA	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	D203
CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990	CREMONA	DEROVERE	D278
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015	CREMONA	DOVERA	D358
CUNEO	VINADIO	M055	CREMONA	FIESCO	D574
CUNEO	VIOLA	M063	CREMONA	FORMIGARA	D710
CUNEO	VOTTIGNASCO	M136	CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834
COMO	ALSERIO	A224	CREMONA	GADESCO PIEVE DELMONA	D841
COMO	ANZANO DEL PARCO	A319	CREMONA	GENIVOLTA	D966
COMO	APPIANO GENTILE	A333	CREMONA	GERRE DE` CAPRIOLI	D993
COMO	ASSO	A476	CREMONA	GOMBITO	E082
COMO	BIZZARONE	A898	CREMONA	GRONTARDO	E193
COMO	CARLAZZO	B785	CREMONA	GRUMELLO C ED UNITI	E217
COMO	CASTELNUOVO BOZZENTE	C220	CREMONA	GUSSOLA	E272




CREMONA	ISOLA DOVARESE	E356	COSENZA	ALTOMONTE	A240
CREMONA	IZANO	E380	COSENZA	AMANTEA	A253
CREMONA	MADIGNANO	E793	COSENZA	AMENDOLARA	A263
CREMONA	MALAGNINO	E843	COSENZA	APRIGLIANO	A340
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983	COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
CREMONA	MONTE CREMASCO	F434	COSENZA	BELSITO	A768
CREMONA	MONTODINE	F681	COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
CREMONA	MOSCAZZANO	F761	COSENZA	BIANCHI	A842
CREMONA	MOTTA BALUFFI	F771	COSENZA	BISIGNANO	A887
CREMONA	OFFANENGO	G004	COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
CREMONA	OLMENETA	G047	COSENZA	BONIFATI	A973
CREMONA	OSTIANO	G185	COSENZA	BUONVICINO	B270
CREMONA	PADERNO PONCHIELLI	G222	COSENZA	CALOPEZZATI	B424
CREMONA	PALAZZO PIGNANO	G260	COSENZA	CALOVETO	B426
CREMONA	PANDINO	G306	COSENZA	CAMPANA	B500
CREMONA	PERSICO DOSIMO	G469	COSENZA	CANNA	B607
CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	G483	COSENZA	CARIATI	B774
CREMONA	PESSINA CREMONESE	G504	COSENZA	CAROLEI	B802
CREMONA	PIANENGO	G558	COSENZA	VILLAPIANA	B903
CREMONA	PIERANICA	G603	COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
CREMONA	PIEVE D'OLMI	G647	COSENZA	CASTROLIBERO	C108
CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO	G651	COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721	COSENZA	CASTROREGIO	C348
CREMONA	QUINTANO	H130	COSENZA	CASTROVILLARI	C349
CREMONA	RICENGO	H276	COSENZA	CELICO	C430
CREMONA	RIPALTA ARPINA	H314	COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
CREMONA	RIPALTA CREMASCA	H315	COSENZA	CERISANO	C515
CREMONA	RIPALTA GUERINA	H316	COSENZA	CERVICATI	C554
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341	COSENZA	CERZETO	C560
CREMONA	RIVOLTA D'ADDA	H357	COSENZA	CETRARO	C588
CREMONA	ROBECCO D'OGLIO	H372	COSENZA	CIVITA	C763
CREMONA	ROMANENGO	H508	COSENZA	CLETO	C795
CREMONA	SALVIROLA	H731	COSENZA	COLOSIMI	C905
CREMONA	SAN BASSANO	H767	COSENZA	COSENZA	D086
CREMONA	SAN DANIELE PO	H815	COSENZA	CROPALATI	D180
CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE	H918	COSENZA	CROSIA	D184
CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO	I007	COSENZA	SCIGLIANO	D290
CREMONA	SCANDOLARA RAVARA	I497	COSENZA	DIPIGNANO	D304
CREMONA	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	I498	COSENZA	DOMANICO	D328
CREMONA	SERGNANO	I627	COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
CREMONA	SESTO ED UNITI	I683	COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790	COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
CREMONA	SONCINO	I827	COSENZA	FIRMO	D614
CREMONA	SORESINA	I849	COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
CREMONA	SOSPIRO	I865	COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
CREMONA	SPINADESCO	I906	COSENZA	FRASCINETO	D774
CREMONA	SPINEDA	I909	COSENZA	FUSCALDO	D828
CREMONA	SPINO D'ADDA	I914	COSENZA	GRIMALDI	E180
CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935	COSENZA	GRISOLIA	E185
CREMONA	TICENGIO	L164	COSENZA	LAGO	E407
CREMONA	TORLINO VIMERCATI	L221	COSENZA	LAINO BORGO	E417
CREMONA	TORNATA	L225	COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258	COSENZA	LAPPANO	E450
CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296	COSENZA	LATTARICO	E475
CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389	COSENZA	LONGOBARDI	E677
CREMONA	TRIGOLO	L426	COSENZA	LONGOBUCCO	E678
CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535	COSENZA	LUNGRO	E745
CREMONA	VAILATE	L539	COSENZA	LUZZI	E773
CREMONA	VESCOVATO	L806	COSENZA	MAIERA`	E835
CREMONA	VOLONGO	M116	COSENZA	MALITO	E859
CREMONA	VOLTIDO	M127	COSENZA	MALVITO	E872
CREMONA	PIADENA DRIZZONA	M418	COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033	COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	ACRI	A053	COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102	COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	AIETA	A105	COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	ALBIDONA	A160	COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	ALTILIA	A234	COSENZA	MONTEGIORDANO	F519




COSENZA	MORANO CALABRO	F708	CATANIA	CATANIA	C351
COSENZA	MORMANNO	F735	CATANIA	FIUME FREDDO DI SICILIA	D623
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775	CATANIA	GIARRE	E017
COSENZA	NOCARA	F907	CATANIA	GRAMMICHELE	E133
COSENZA	ORIOLO	G110	CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
COSENZA	ORSOMARSO	G129	CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
COSENZA	PALUDI	G298	CATANIA	MALETTO	E854
COSENZA	PARENTI	G331	CATANIA	MASCALI	F004
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372	CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
COSENZA	PIANE CRATI	G553	CATANIA	MILO	F214
COSENZA	PIETRAFITTA	G615	CATANIA	MINEO	F217
COSENZA	PIETRAPAOALA	G622	CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
COSENZA	PLATACI	G733	CATANIA	MISTERBIANCO	F250
COSENZA	PRAIA A MARE	G975	CATANIA	MOTTA SANT' ANASTASIA	F781
COSENZA	RENDE	H235	CATANIA	NICOLOSI	F890
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416	CATANIA	PALAGONIA	G253
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488	CATANIA	PATERNO'	G371
COSENZA	ROGLIANO	H490	CATANIA	PEDARA	G402
COSENZA	ROSE	H565	CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572	CATANIA	RADDUSA	H154
COSENZA	ROTA GRECA	H585	CATANIA	RAMACCA	H168
COSENZA	SAN BASILE	H765	CATANIA	RANDAZZO	H175
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774	CATANIA	RIPOSTO	H325
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806	CATANIA	SAN CONO	H805
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818	CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825	CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
COSENZA	SAN FILI	H841	CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881	CATANIA	SANT' ALFIO	I216
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919	CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961	CATANIA	SANTA VENERINA	I314
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962	CATANIA	SCORDIA	I548
COSENZA	SAN LUCIDO	H971	CATANIA	TRECASTAGNI	L355
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981	CATANIA	VIZZINI	M100
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992	CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108	CATANIA	MAZZARRONE	M271
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114	CATANIA	MANIACE	M283
COSENZA	SAN SOSTI	I165	CATANIA	RAGALNA	M287
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171	CATANZARO	ALBI	A155
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183	CATANZARO	AMARONI	A255
COSENZA	SANTA SOFIA D' EPIRO	I309	CATANZARO	AMATO	A257
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359	CATANZARO	ANDALI	A272
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388	CATANZARO	ARGUSTO	A397
COSENZA	SARACENA	I423	CATANZARO	BADOLATO	A542
COSENZA	SCALA COELI	I485	CATANZARO	BELCASTRO	A736
COSENZA	SCALEA	I489	CATANZARO	BORGIA	B002
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895	CATANZARO	BOTRICELLO	B085
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896	CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
COSENZA	TARSIA	L055	CATANZARO	CARDINALE	B758
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124	CATANZARO	CARLOPOLI	B790
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134	CATANZARO	CATANZARO	C352
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206	CATANZARO	CENADI	C453
COSENZA	TORTORA	L305	CATANZARO	CENTRACHE	C472
COSENZA	TREBISACCE	L353	CATANZARO	CERVA	C542
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
COSENZA	VERBICARO	L747	CATANZARO	CICALA	C674
COSENZA	ZUMPANO	M202	CATANZARO	CONFLENTI	C960
COSENZA	CASALI DEL MANCO	M385	CATANZARO	CORTALE	D049
COSENZA	CORIGLIANO-ROSSANO	M403	CATANZARO	CROPANI	D181
CATANIA	ACI CATENA	A027	CATANZARO	CURINGA	D218
CATANIA	ACIREALE	A028	CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANIA	ACI SANT' ANTONIO	A029	CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANIA	ADRANO	A056	CATANZARO	FALERNA	D476
CATANIA	BELPASSO	A766	CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANIA	BIANCAVILLA	A841	CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANIA	BRONTE	B202	CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
CATANIA	CALATABIANO	B384	CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANIA	CALTAGIRONE	B428	CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091	CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297	CATANZARO	GIRIFALCO	E050




CATANZARO	GIZZERIA	E068	FERRARA	CENTO	C469
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239	FERRARA	CODIGORO	C814
CATANZARO	JACURSO	E274	FERRARA	COMACCHIO	C912
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328	FERRARA	COPPARO	C980
CATANZARO	MAGISANO	E806	FERRARA	FERRARA	D548
CATANZARO	MAIDA	E834	FERRARA	GORO	E107
CATANZARO	MARCEDUSA	E923	FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320
CATANZARO	MARCELLINARA	E925	FERRARA	LAGOSANTO	E410
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991	FERRARA	MASI TORELLO	F016
CATANZARO	MIGLIERINA	F200	FERRARA	MESOLA	F156
CATANZARO	MONTAURO	F432	FERRARA	OSTELLATO	G184
CATANZARO	MONTEPAONE	F586	FERRARA	POGGIO RENATICO	G768
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780	FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910	FERRARA	VIGARANO MAINARDA	L868
CATANZARO	OLIVADI	G034	FERRARA	VOGHIERA	M110
CATANZARO	PALERMITI	G272	FERRARA	FISCAGLIA	M323
CATANZARO	PENTONE	G439	FERRARA	TERRE DEL RENO	M381
CATANZARO	PETRIZZI	G517	FERRARA	TRESIGNANA	M409
CATANZARO	PETRONA`	G518	FERRARA	RIVA DEL PO	M410
CATANZARO	PLATANIA	G734	FOGGIA	ACCADIA	A015
CATANZARO	SAN FLORO	H846	FOGGIA	ALBERONA	A150
CATANZARO	SAN MANGO D`AQINO	H976	FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093	FOGGIA	APRICENA	A339
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095	FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164	FOGGIA	BICCARI	A854
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170	FOGGIA	BOVINO	B104
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266	FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322	FOGGIA	CANDELA	B584
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393	FOGGIA	CARAPELLE	B724
CATANZARO	SATRIANO	I463	FOGGIA	CARLANTINO	B784
CATANZARO	SELLIA	I589	FOGGIA	CARPINO	B829
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590	FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655	FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
CATANZARO	SERSALE	I671	FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
CATANZARO	SETTINGIANO	I704	FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745	FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844	FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
CATANZARO	SOVERATO	I872	FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874	FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875	FOGGIA	CERIGNOLA	C514
CATANZARO	SQUILLACE	I929	FOGGIA	CHIEUTI	C633
CATANZARO	STALETTI	I937	FOGGIA	DELICETO	D269
CATANZARO	TAVERNA	L070	FOGGIA	FAETO	D459
CATANZARO	TIRIOLO	L177	FOGGIA	FOGGIA	D643
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240	FOGGIA	ISCHITELLA	E332
CATANZARO	ZAGARISE	M140	FOGGIA	LESINA	E549
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208	FOGGIA	LUCERA	E716
ENNA	AGIRA	A070	FOGGIA	MANFREDONIA	E885
ENNA	AIDONE	A098	FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
ENNA	ASSORO	A478	FOGGIA	MATTINATA	F059
ENNA	BARRAFRANCA	A676	FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
ENNA	CALASCIBETTA	B381	FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
ENNA	ENNA	C342	FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
ENNA	CATENANUOVA	C353	FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
ENNA	CENTURIPE	C471	FOGGIA	ORTA NOVA	G131
ENNA	CERAMI	C480	FOGGIA	PANNI	G312
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849	FOGGIA	PESCHICI	G487
ENNA	LEONFORTE	E536	FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
ENNA	NICOSIA	F892	FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
ENNA	NISSORIA	F900	FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580	FOGGIA	ROCHETTA SANT` ANTONIO	H467
ENNA	PIETRAPERZIA	G624	FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
ENNA	REGALBUTO	H221	FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
ENNA	SPERLINGA	I891	FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
ENNA	TROINA	L448	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583	FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
ENNA	VILLAROSA	M011	FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FERRARA	ARGENTA	A393	FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FERRARA	BONDENO	A965	FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072



FOGGIA	SAN SEVERO	I158	FORLI	SARSINA	I444
FOGGIA	SANT' AGATA DI PUGLIA	I193	FORLI	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641	FORLI	VERGHERETO	L764
FOGGIA	STORNARA	I962	FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032
FOGGIA	STORNARELLA	I963	FROSINONE	ACUTO	A054
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273	FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FOGGIA	TROIA	L447	FROSINONE	ALATRI	A123
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842	FROSINONE	ALVITO	A244
FOGGIA	VIESTE	L858	FROSINONE	AMASENO	A256
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131	FROSINONE	ANAGNI	A269
FOGGIA	VOLTURINO	M132	FROSINONE	FIUGGI	A310
FOGGIA	ORDONA	M266	FROSINONE	AQUINO	A348
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564	FROSINONE	ARCE	A363
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632	FROSINONE	ARNARA	A421
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036	FROSINONE	ARPINO	A433
FIRENZE	CALENZANO	B406	FROSINONE	ATINA	A486
FIRENZE	CAMPÌ BISENZIO	B507	FROSINONE	AUSONIA	A502
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684	FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FIRENZE	SCANDICCI	B962	FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101	FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529	FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FIRENZE	CERTALDO	C540	FROSINONE	CASALATTICO	B862
FIRENZE	DICOMANO	D299	FROSINONE	CASALVIERI	B919
FIRENZE	EMPOLI	D403	FROSINONE	CASSINO	C034
FIRENZE	FIESOLE	D575	FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FIRENZE	FIRENZE	D612	FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613	FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FIRENZE	FUCECCHIO	D815	FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895	FROSINONE	CECCANO	C413
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169	FROSINONE	CEPRANO	C479
FIRENZE	IMPRUNETA	E291	FROSINONE	CERVARO	C545
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466	FROSINONE	COLFELICE	C836
FIRENZE	LONDA	E668	FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FIRENZE	MARRADI	E971	FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FIRENZE	MONTAIONE	F398	FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FIRENZE	MONTELupo FIorentino	F551	FROSINONE	ESPERIA	D440
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648	FROSINONE	FALVATERRA	D483
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270	FROSINONE	FERENTINO	D539
FIRENZE	PELAGO	G420	FROSINONE	FILETTINO	D591
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825	FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FIRENZE	REGGELLO	H222	FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286	FROSINONE	FROSINONE	D810
FIRENZE	RUFINA	H635	FROSINONE	FUMONE	D819
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791	FROSINONE	GALLINARO	D881
FIRENZE	SAN GODENZO	H937	FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FIRENZE	SESTO FIorentino	I684	FROSINONE	GUARCINO	E236
FIRENZE	SIGNA	I728	FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FIRENZE	VAGLIA	L529	FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FIRENZE	VICCHIO	L838	FROSINONE	MOROLO	F740
FIRENZE	VINCI	M059	FROSINONE	PALIANO	G276
FIRENZE	FIGLINE E INCISA VALDARNO	M321	FROSINONE	PASTENA	G362
FIRENZE	SCARPERIA E SAN PIERO	M326	FROSINONE	PATRICA	G374
FIRENZE	BARBERINO TAVARNELLE	M408	FROSINONE	PESCOLOLIDO	G500
FORLI	BAGNO DI ROMAGNA	A565	FROSINONE	PICINISCO	G591
FORLI	BERTINORO	A809	FROSINONE	PICO	G592
FORLI	BORGHI	B001	FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FORLI	CASTROCARO TERME T SOLE	C339	FROSINONE	PIGLIO	G659
FORLI	CESENA	C573	FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FORLI	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777	FROSINONE	POFI	G749
FORLI	FORLI	D704	FROSINONE	PONTECORVO	G838
FORLI	FORLIMPOPOLI	D705	FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FORLI	GALEATA	D867	FROSINONE	RIPI	H324
FORLI	MELDOLA	F097	FROSINONE	ROCCA D`ARCE	H393
FORLI	MERCATO SARACENO	F139	FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FORLI	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904	FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FORLI	PREDAPPPIO	H017	FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FORLI	PREMILCUORE	H034	FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FORLI	ROCCA SAN CASCIANO	H437	FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FORLI	SANTA SOFIA	I310	FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256




FROSINONE	SANT' APOLLINARE	I302	GENOVA	TRIBOGNA	L416
FROSINONE	SANT' ELIA FIUMERAPIDO	I321	GENOVA	VALBREVENNA	L546
FROSINONE	SANTOPADRE	I351	GENOVA	VOBBIA	M105
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364	GENOVA	ZOAGLI	M182
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408	GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
FROSINONE	SERRONE	I669	GORIZIA	MONFALCONE	F356
FROSINONE	SETTEFRATI	I697	GORIZIA	ROMANS D' ISONZO	H514
FROSINONE	SGURGOLA	I716	GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531
FROSINONE	SORA	I838	GORIZIA	SAGRADO D' ISONZO	H665
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973	GORIZIA	SAN CANZIAN D' ISONZO	H787
FROSINONE	SUPINO	L009	GORIZIA	SAN PIER D' ISONZO	I082
FROSINONE	TERELLE	L105	GROSSETO	ARCIDOSO	A369
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243	GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
FROSINONE	TORRICE	L290	GROSSETO	CAPALBIO	B646
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398	GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437	GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
FROSINONE	VALLECORSA	L598	GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
FROSINONE	VALLEMIAO	L605	GROSSETO	CINIGIANO	C705
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614	GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
FROSINONE	VEROLI	L780	GROSSETO	GAVORRANO	D948
FROSINONE	VICALVI	L836	GROSSETO	GROSSETO	E202
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843	GROSSETO	ISOLA DEL GIGLIO	E348
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905	GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GENOVA	BARGAGLI	A658	GROSSETO	MANCIANO	E875
GENOVA	BORZONASCA	B067	GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GENOVA	BUSALLA	B282	GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GENOVA	CAMPO LIGURE	B538	GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GENOVA	CAMPOMORONE	B551	GROSSETO	MONTIERI	F677
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939	GROSSETO	ORBETELLO	G088
GENOVA	CASELLA	B956	GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302	GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GENOVA	CERANESI	C481	GROSSETO	ROCCAISTRADA	H449
GENOVA	CHIAVARI	C621	GROSSETO	SANTA FIORA	I187
GENOVA	CICAGNA	C673	GROSSETO	SCANSANO	I504
GENOVA	COGOLETO	C823	GROSSETO	SCARLINO	I510
GENOVA	COGORNO	C826	GROSSETO	SEGGIANO	I571
GENOVA	COREGLIA LIGURE	C995	GROSSETO	SEMproniano	I601
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175	GROSSETO	SORANO	I841
GENOVA	DAVAGNA	D255	IMPERIA	AIROLE	A111
GENOVA	FASCIA	D509	IMPERIA	APRICALE	A338
GENOVA	FONTANIGORDA	D677	IMPERIA	AQUILA D' ARROSCIA	A344
GENOVA	GENOVA	D969	IMPERIA	ARMO	A418
GENOVA	GORRETO	E109	IMPERIA	AURIGO	A499
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341	IMPERIA	BADALLUCCO	A536
GENOVA	LEIVI	E519	IMPERIA	BAIARDO	A581
GENOVA	MASONE	F020	IMPERIA	BORDIGHERA	A984
GENOVA	MELE	F098	IMPERIA	BORGHETTO D' ARROSCIA	A993
GENOVA	MEZZANEGO	F173	IMPERIA	BORGOMARO	B020
GENOVA	MOCONESI	F256	IMPERIA	CAMPOROSO	B559
GENOVA	MONEGLIA	F354	IMPERIA	CARAVONICA	B734
GENOVA	MONTEBRUNO	F445	IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
GENOVA	MONTOGGIO	F682	IMPERIA	CASTELLARO	C143
GENOVA	NE	F858	IMPERIA	CERIANA	C511
GENOVA	PIEVE LIGURE	G646	IMPERIA	CERVO	C559
GENOVA	PROPATA	H073	IMPERIA	CESIO	C578
GENOVA	RAPALLO	H183	IMPERIA	CHIUSANICO	C657
GENOVA	RECCO	H212	IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
GENOVA	REZZOAGLIO	H258	IMPERIA	CIPRESSA	C718
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536	IMPERIA	CIVEZZA	C755
GENOVA	RONDANINA	H546	IMPERIA	COSIO D' ARROSCIA	D087
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581	IMPERIA	COSTARAINERA	D114
GENOVA	ROVEGNO	H599	IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802	IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
GENOVA	SANTO STEFANO D' AVETO	I368	IMPERIA	DIANO MARINA	D297
GENOVA	SAVIGNONE	I475	IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
GENOVA	SERRA RICCO'	I640	IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693	IMPERIA	DOLCEDO	D319
GENOVA	TIGLIETO	L167	IMPERIA	IMPERIA	E290
GENOVA	TORRIGLIA	L298	IMPERIA	ISOLABONA	E346




IMPERIA	LUCINASCO	E719	ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
IMPERIA	MENDATICA	F123	ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290	ISERNIA	SANT' AGAPITO	I189
IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528	ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
IMPERIA	PERINALDO	G454	ISERNIA	SANT' ANGELO DEL PESCO	I282
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607	ISERNIA	SCAPOLI	I507
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632	ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
IMPERIA	PIGNA	G660	ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
IMPERIA	POMPEIANA	G814	ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840	ISERNIA	VENAFRO	L725
IMPERIA	PORNASSIO	G890	CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
IMPERIA	PRELA`	H027	CROTONE	CACCURI	B319
IMPERIA	RANZO	H180	CROTONE	CARFIZZI	B771
IMPERIA	REZZO	H257	CROTONE	CASABONA	B857
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763	CROTONE	CASTELSILANO	B968
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780	CROTONE	CERENZIA	C501
IMPERIA	SAN REMO	I138	CROTONE	CIRO`	C725
IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365	CROTONE	CIRO` MARINA	C726
IMPERIA	SOLDANO	I796	CROTONE	CROTONE	D122
IMPERIA	TAGGIA	L024	CROTONE	COTRONEI	D123
IMPERIA	TERZORIO	L146	CROTONE	CRUCOLI	D189
IMPERIA	TRIORA	L430	CROTONE	CUTRO	D236
IMPERIA	VALLECROSIA	L599	CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
IMPERIA	VASTA	L693	CROTONE	MELISSA	F108
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741	CROTONE	MESORACA	F157
IMPERIA	VESSALICO	L809	CROTONE	PALLAGORIO	G278
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943	CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
IMPERIA	MONTALTO CARPASIO	M387	CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
ISERNIA	ACQUAVIVA D' ISERNIA	A051	CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
ISERNIA	AGNONE	A080	CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567	CROTONE	SAN NICOLA DELL' ALTO	I057
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761	CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317	CROTONE	SAVELLI	I468
ISERNIA	SANT' ELENA SANNITA	B466	CROTONE	SCANDALE	I494
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630	CROTONE	STRONGOLI	I982
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682	CROTONE	UMBRIATICO	L492
ISERNIA	CAROVILLI	B810	CROTONE	VERZINO	L802
ISERNIA	CARPINONE	B830	LECCO	ANNONE DI BRIANZA	A301
ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082	LECCO	BARZAGO	A683
ISERNIA	CASTELVERRINO	C200	LECCO	BARZANO`	A686
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246	LECCO	BOSISIO PARINI	B081
ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247	LECCO	BRIVIO	B194
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270	LECCO	BULCIAGO	B261
ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534	LECCO	CASATENOVO	B943
ISERNIA	CHIAUCI	C620	LECCO	COLICO	C839
ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769	LECCO	COSTA MASNAGA	D112
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878	LECCO	CREMELLA	D143
ISERNIA	CONCA CASALE	C941	LECCO	DOLZAGO	D327
ISERNIA	FILIGNANO	D595	LECCO	ELLO	D398
ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703	LECCO	IMBERSAGO	E287
ISERNIA	FORNELLI	D715	LECCO	LECCO	E507
ISERNIA	FROSOLONE	D811	LECCO	MANDELLO DEL LARIO	E879
ISERNIA	ISERNIA	E335	LECCO	MISSAGLIA	F248
ISERNIA	LONGANO	E669	LECCO	MONTICELLO BRIANZA	F674
ISERNIA	MACCHIA D' ISERNIA	E778	LECCO	NIBIONNO	F887
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779	LECCO	SANTA MARIA HOE`	I243
ISERNIA	MIRANDA	F239	LECCO	SIRONE	I759
ISERNIA	MONTAQUILA	F429	LECCO	LA VALLETTA BRIANZA	M348
ISERNIA	MONTENERO VALCOCCHIARA	F580	LECCE	ALESSANO	A184
ISERNIA	MONTERODUNI	F601	LECCE	ALEZIO	A185
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495	LECCE	ALLISTE	A208
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497	LECCE	ANDRANO	A281
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523	LECCE	ARADEO	A350
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606	LECCE	ARNESANO	A425
ISERNIA	PIZZONE	G727	LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
ISERNIA	POZZILLI	G954	LECCE	BOTRUGNO	B086
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308	LECCE	CALIMERA	B413
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420	LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
ISERNIA	ROCCASICURA	H445	LECCE	CANNOLE	B616



LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690	LECCE	SURBO	L011
LECCE	CARMIANO	B792	LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822	LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	CASARANO	B936	LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334	LECCE	TREPUPZI	L383
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335	LECCE	TRICASE	L419
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336	LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	CAVALLINO	C377	LECCE	UGENTO	L484
LECCE	COLLEPASSO	C865	LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	COPERTINO	C978	LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	CORIGLIANO D` OTRANTO	D006	LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	CORSANO	D044	LECCE	ZOLLINO	M187
LECCE	CURSI	D223	LECCE	CASTRO	M261
LECCE	CUTROFIANO	D237	LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	DISO	D305	LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851	LECCE	PRESICCE-ACQUARICA	M428
LECCE	GALATINA	D862	LIVORNO	BIBBONA	A852
LECCE	GALATONE	D863	LIVORNO	CAMPILIA MARITTIMA	B509
LECCE	GALLIPOLI	D883	LIVORNO	CAMPO NELL` ELBA	B553
LECCE	GIUGGIANELLO	E053	LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LECCE	GIURDIGNANO	E061	LIVORNO	CECINA	C415
LECCE	GUAGNANO	E227	LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LECCE	LECCE	E506	LIVORNO	LIVORNO	E625
LECCE	LEQUILE	E538	LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LECCE	LEVERANO	E563	LIVORNO	MARCIANA	E930
LECCE	LIZZANELLO	E629	LIVORNO	PIOMBINO	G687
LECCE	MAGLIE	E815	LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LECCE	MARTANO	E979	LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LECCE	MARTIGNANO	E984	LIVORNO	SASSETTA	I454
LECCE	MATINO	F054	LIVORNO	SUVERETO	L019
LECCE	MELENDUGNO	F101	LODI	ABBADIA CERRETO	A004
LECCE	MELISSANO	F109	LODI	BERTONICO	A811
LECCE	MELPIGNANO	F117	LODI	BOFFALORA D` ADDA	A919
LECCE	MIGGIANO	F194	LODI	BORGHETTO LODIGIANO	A995
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221	LODI	BORGO SAN GIOVANNI	B017
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604	LODI	BREMbio	B141
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623	LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716	LODI	CASALMAIOCCO	B899
LECCE	MURO LECCESE	F816	LODI	CASALPUSTERLENGO	B910
LECCE	NARDO`	F842	LODI	CASELLE LURANI	B958
LECCE	NEVIANO	F881	LODI	CASELLE LANDI	B961
LECCE	NOCIGLIA	F916	LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
LECCE	NOVOLI	F970	LODI	CASTIGLIONE D` ADDA	C304
LECCE	ORTELLE	G136	LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LECCE	OTRANTO	G188	LODI	CAVENAGO D` ADDA	C394
LECCE	PALMARIGGI	G285	LODI	CERVIGNANO D` ADDA	C555
LECCE	PARABITA	G325	LODI	CODOGNO	C816
LECCE	PATU`	G378	LODI	COMAZZO	C917
LECCE	POGGIARDO	G751	LODI	CORNEGLIANO LAUDENSE	D021
LECCE	RACALE	H147	LODI	CORNO GIOVINE	D028
LECCE	RUFFANO	H632	LODI	CORNOVECCHIO	D029
LECCE	SALICE SALENTINO	H708	LODI	CORTE PALASIO	D068
LECCE	SALVE	H729	LODI	CRESPIATICA	D159
LECCE	SANARICA	H757	LODI	FOMBIO	D660
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793	LODI	GALGAGNANO	D868
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826	LODI	GRAFFIGNANA	E127
LECCE	SANNICOLA	I059	LODI	GUARDAMIGLIO	E238
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115	LODI	LIVRAGA	E627
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172	LODI	LODI	E648
LECCE	SCORRANO	I549	LODI	LODI VECCHIO	E651
LECCE	SECLI`	I559	LODI	MACCASTORNA	E777
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780	LODI	MAIRAGO	E840
LECCE	SOLETO	I800	LODI	MALEO	E852
LECCE	SPECCHIA	I887	LODI	MARUDO	E994
LECCE	SPONGANO	I923	LODI	MASSALENGO	F028
LECCE	SQUINZANO	I930	LODI	MELETI	F102
LECCE	STERNATIA	I950	LODI	MERLINO	F149
LECCE	SUPERSANO	L008	LODI	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260
LECCE	SURANO	L010	LODI	MONTANASO LOMBARDO	F423




LODI	MULAZZANO	F801	LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LODI	PIEVE FISSIRAGA	G096	LUCCA	PORCARI	G882
LODI	ORIO LITTA	G107	LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166	LUCCA	STAZZEMA	I942
LODI	OSSAGO LODIGIANO	G171	LUCCA	VIAREGGIO	L833
LODI	SALERANO SUL LAMBRO	H701	LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LODI	SAN FIORANO	H844	LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
LODI	SAN MARTINO IN STRADA	I012	LUCCA	SILLANO GIUNCUGNANO	M347
LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140	MACERATA	APIO	A329
LODI	SANT' ANGELO LODIGIANO	I274	MACERATA	APPIGNANO	A334
LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362	MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
LODI	SECUGNAGO	I561	MACERATA	BOLOGNOLA	A947
LODI	SENNÀ LODIGIANA	I612	MACERATA	CALDAROLA	B398
LODI	SOMAGLIA	I815	MACERATA	CAMERINO	B474
LODI	SORDIO	I848	MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
LODI	TERRANOVA PASSERINI	L125	MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
LODI	TURANO LODIGIANO	L469	MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
LODI	VALERA FRATTA	L572	MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977	MACERATA	CINGOLI	C704
LODI	ZELO BUON PERSICO	M158	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
LODI	CASTELGERUNDO	M393	MACERATA	COLMURANO	C886
LATINA	APRILIA	A341	MACERATA	CORRIDONIA	D042
LATINA	CAMPODIMELE	B527	MACERATA	ESANATOGLIA	D429
LATINA	CASTELFORTE	C104	MACERATA	FIASTRA	D564
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740	MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
LATINA	CORI	D003	MACERATA	FIUMINATA	D628
LATINA	FONDI	D662	MACERATA	GAGLIOLE	D853
LATINA	FORMIA	D708	MACERATA	GUALDO	E228
LATINA	GAETA	D843	MACERATA	LORO PICENO	E694
LATINA	ITRI	E375	MACERATA	MACERATA	E783
LATINA	LATINA	E472	MACERATA	MATELICA	F051
LATINA	LENOLA	E527	MACERATA	MOGLIANO	F268
LATINA	MAENZA	E798	MACERATA	MONTECASSIANO	F454
LATINA	MINTURNO	F224	MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616	MACERATA	MONTECOSARO	F482
LATINA	NORMA	F937	MACERATA	MONTEFANO	F496
LATINA	PRIVERNO	G698	MACERATA	MONTELUPONE	F552
LATINA	PONTINIA	G865	MACERATA	POLLENZA	F567
LATINA	PONZA	G871	MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
LATINA	PROSSEDI	H076	MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
LATINA	ROCCAGORGA	H413	MACERATA	POTENZA PICENA	F632
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421	MACERATA	MORROVALLE	F749
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444	MACERATA	MUCCIA	F793
LATINA	SABAUDIA	H647	MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836	MACERATA	PETRIOLI	G515
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339	MACERATA	PIEVE TORINA	G657
LATINA	SERMONETA	I634	MACERATA	PIORACO	G690
LATINA	SEZZE	I712	MACERATA	PORTO RECANATI	G919
LATINA	SONNINO	I832	MACERATA	RECANATI	H211
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902	MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
LATINA	TERRACINA	L120	MACERATA	SAN GINESIO	H876
LUCCA	ALTOPASCIO	A241	MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560	MACERATA	SANT' ANGELO IN PONTANO	I286
LUCCA	BARGA	A657	MACERATA	SARNANO	I436
LUCCA	BORGIO A MOZZANO	B007	MACERATA	SEFRO	I569
LUCCA	CAMAIORE	B455	MACERATA	SERRAPETRONA	I651
LUCCA	CAMPORGIANO	B557	MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
LUCCA	CAPANNORI	B648	MACERATA	TOLENTINO	L191
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236	MACERATA	TREIA	L366
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303	MACERATA	URBISAGLIA	L501
LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996	MACERATA	USSITA	L517
LUCCA	FOSCIANDORA	D734	MACERATA	VISSO	M078
LUCCA	GALLICANO	D874	MACERATA	VALFORNACE	M382
LUCCA	LUCCA	E715	MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
LUCCA	MASSAROSA	F035	MESSINA	ALI`	A194
LUCCA	MINUCCIANO	F225	MESSINA	ALI` TERME	A201
LUCCA	MONTECARLO	F452	MESSINA	ANTILLO	A313
LUCCA	PESCALGIA	G480	MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582	MESSINA	BASICO`	A698




MESSINA	CAPIZZI	B660	MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	CAPO D'ORLANDO	B666	MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	CAPRI LEONE	B695	MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	CARONIA	B804	MESSINA	SANT'AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918	MESSINA	SANT'ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	CASTELL'UMBERTO	C051	MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094	MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254
MESSINA	CASTELMOLA	C210	MESSINA	SANT'ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	CASTROREALE	C347	MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	CESARO'	C568	MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	CONDRO'	C956	MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	FALCONE	D474	MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	FICARRA	D569	MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	FIUMEDINISI	D622	MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	FORESTA	D635	MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661	MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	FORZA D'AGRO'	D733	MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765	MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	FRAZZANO'	D793	MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	FURCI SICULO	D824	MESSINA	TRIPPI	L431
MESSINA	FURNARI	D825	MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	GAGGI	D844	MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861	MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014	MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043	MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	GRANITI	E142	MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO'	E233	MESSINA	TORRENOVA	M286
MESSINA	ITALA	E374	MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MESSINA	LENI	E523	MILANO	AGRATE BRIANZA	A087
MESSINA	LIBRIZZI	E571	MILANO	AICURZIO	A096
MESSINA	LIMINA	E594	MILANO	ALBAIRATE	A127
MESSINA	LIPARI	E606	MILANO	ALBIATE	A159
MESSINA	LONGI	E674	MILANO	ARCONATE	A375
MESSINA	MALFA	E855	MILANO	ARCORE	A376
MESSINA	MALVAGNA	E869	MILANO	ARLUNO	A413
MESSINA	MANDANICI	E876	MILANO	ASSAGO	A473
MESSINA	MERI'	F147	MILANO	BARANZATE	A618
MESSINA	MESSINA	F158	MILANO	BAREGGIO	A652
MESSINA	MILAZZO	F206	MILANO	BASIGLIO	A699
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210	MILANO	BELLINZAGO LOMBARDO	A751
MESSINA	MIRTO	F242	MILANO	BELLUSCO	A759
MESSINA	MISTRETTA	F251	MILANO	BERNAREGGIO	A802
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277	MILANO	BERNATE TICINO	A804
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359	MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818
MESSINA	MONGIUSSI MELIA	F368	MILANO	BESATE	A820
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395	MILANO	BIASSONO	A849
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400	MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MESSINA	MOTTA CAMAESTRA	F772	MILANO	BOLLATE	A940
MESSINA	MOTTA D'AFFERMO	F773	MILANO	BRIOSCO	B187
MESSINA	NASO	F848	MILANO	BUBBIANO	B235
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901	MILANO	BUCCINASCO	B240
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951	MILANO	BUSCATE	B286
MESSINA	PACE DEL MELA	G209	MILANO	BUSNAGO	B289
MESSINA	PAGLIARA	G234	MILANO	BUSERO	B292
MESSINA	PATTI	G377	MILANO	BUSTO GAROLFO	B301
MESSINA	PETTINEO	G522	MILANO	CAMIAGO	B461
MESSINA	PIRAINO	G699	MILANO	CAMPARADA	B501
MESSINA	RACCUIA	H151	MILANO	CANEGRATE	B593
MESSINA	REITANO	H228	MILANO	CAPONAGO	B671
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380	MILANO	CARATE BRIANZA	B729
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405	MILANO	CARNATE	B798
MESSINA	ROCCALUMERA	H418	MILANO	CARPIANO	B820
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455	MILANO	CARUGATE	B850
MESSINA	RODI' MILICI	H479	MILANO	CASARILE	B938
MESSINA	ROMETTA	H519	MILANO	CASOREZZO	B989
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842	MILANO	CASSANO D' ADDA	C003
MESSINA	SAN FRATELLO	H850	MILANO	PERO	C013
MESSINA	SAN MARCO D' ALUNZIO	H982	MILANO	CASSINA DE' PECHI	C014
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084	MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033



MILANO	CASTANO PRIMO	C052	MILANO	PESCHIERA BORROMEO	G488
MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395	MILANO	PESSANO CON BORNAGO	G502
MILANO	CERIANO LAGHETTO	C512	MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523	MILANO	PIOLTELLO	G686
MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536	MILANO	POGLIANO MILANESE	G772
MILANO	CERRO MAGGIORE	C537	MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965
MILANO	CESATE	C569	MILANO	PREGNANA MILANESE	H026
MILANO	CINISELLO BALSAMO	C707	MILANO	RENATE	H233
MILANO	CISLIANO	C733	MILANO	RESCALDINA	H240
MILANO	COGLIATE	C820	MILANO	RHO	H264
MILANO	COLOGNO MONZESE	C895	MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
MILANO	COLTURANO	C908	MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	CORBETTA	C986	MILANO	RODANO	H470
MILANO	CORNAREDO	D018	MILANO	RONCO BRIANTINO	H537
MILANO	CORNATE D' ADDA	D019	MILANO	ROSATE	H560
MILANO	MORIMONDO	D033	MILANO	ROZZANO	H623
MILANO	CORREZZANA	D038	MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
MILANO	CORSICO	D045	MILANO	SAN DONATO MILANESE	H827
MILANO	CUGGIONO	D198	MILANO	SAN GIORGIO SU LEGNANO	H884
MILANO	CUSAGO	D229	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	DAIRAGO	D244	MILANO	SANTO STEFANO TICINO	I361
MILANO	DESIO	D286	MILANO	SAN VITTORE OLONA	I409
MILANO	DRESANO	D367	MILANO	SAN ZENONE AL LAMBRO	I415
MILANO	GAGGIANO	D845	MILANO	SEDRIANO	I566
MILANO	GARBAGNATE MILANESE	D912	MILANO	SEGRATE	I577
MILANO	GESESSATE	D995	MILANO	SENAGO	I602
MILANO	GIUSSANO	E063	MILANO	SEREGNO	I625
MILANO	GORGONZOLA	E094	MILANO	SESTO SAN GIOVANNI	I690
MILANO	GREZZAGO	E170	MILANO	SETTALA	I696
MILANO	GUDO VISCONTI	E258	MILANO	SETTIMO MILANESE	I700
MILANO	INVERUNO	E313	MILANO	SOLARO	I786
MILANO	INZAGO	E317	MILANO	SULBIATE	I998
MILANO	LACCHIARELLA	E395	MILANO	TREZZANO ROSA	L408
MILANO	LAINATE	E415	MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
MILANO	LAZZATE	E504	MILANO	TREZZO SULL' ADDA	L411
MILANO	LEGNANO	E514	MILANO	TRIBIANO	L415
MILANO	LENTATE SUL SEVESO	E530	MILANO	TRIUGGIO	L434
MILANO	LESMO	E550	MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MILANO	LIMBIATE	E591	MILANO	TURBIGO	L471
MILANO	LISCATE	E610	MILANO	USMATE VELATE	L511
MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639	MILANO	VANZAGHELLO	L664
MILANO	MAGENTA	E801	MILANO	VANZAGO	L665
MILANO	MAGNAGO	E819	MILANO	VAPRIO D' ADDA	L667
MILANO	MARCALLO CON CASONE	E921	MILANO	VEDUGGIO CON COLZANO	L709
MILANO	MASATE	F003	MILANO	VERNATE	L773
MILANO	MEDA	F078	MILANO	VIGNATE	L883
MILANO	MEDIGLIA	F084	MILANO	VILLA CORTESE	L928
MILANO	MELEGNAVO	F100	MILANO	VIMERCATE	M052
MILANO	MELZO	F119	MILANO	VIMODRONE	M053
MILANO	MESERO	F155	MILANO	VITTUONE	M091
MILANO	MEZZAGO	F165	MILANO	VIZZOLO PREDABISSI	M102
MILANO	MILANO	F205	MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MILANO	MISINTO	F247	MILANO	VERMEZZO CON ZELO	M424
MILANO	MONZA	F704	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MILANO	MOTTA VISCONTI	F783	MANTOVA	ASOLA	A470
MILANO	MUGGIO`	F797	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MILANO	NERVIANO	F874	MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MILANO	NOSATE	F939	MANTOVA	BOZZOLO	B110
MILANO	NOVA MILANESE	F944	MANTOVA	CANNETO SULL' OGLIO	B612
MILANO	NOVATE MILANESE	F955	MANTOVA	CASALMORO	B901
MILANO	NOVIGLIO	F968	MANTOVA	CASALOLDO	B907
MILANO	OPERA	G078	MANTOVA	CASALROMANO	B911
MILANO	ORNAGO	G116	MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MILANO	OSSONA	G181	MANTOVA	CASTEL D' ARIO	C076
MILANO	OZZERO	G206	MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MILANO	PADERNO DUGNANO	G220	MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MILANO	PANTIGLIATE	G316	MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MILANO	PARABIAGO	G324	MANTOVA	CAVRIANA	C406
MILANO	PAULLO	G385	MANTOVA	CERESARA	C502



MANTOVA	COMMESSAGGIO	C930	MODENA	MIRANDOLA	F240
MANTOVA	CURTATONE	D227	MODENA	MODENA	F257
MANTOVA	DOSOLO	D351	MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	D949	MODENA	MONTECRETO	F484
MANTOVA	GAZZUOLO	D959	MODENA	MONTEFIORINO	F503
MANTOVA	GOITO	E078	MODENA	MONTESE	F642
MANTOVA	GONZAGA	E089	MODENA	NONANTOLA	F930
MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261	MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818	MODENA	PALAGANO	G250
MANTOVA	MANTOVA	E897	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MANTOVA	MARCARIA	E922	MODENA	PIEVEPELAGO	G649
MANTOVA	MARIANA MANTOVANA	E949	MODENA	POLINAGO	G789
MANTOVA	MARMIROLO	E962	MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MANTOVA	MEDOLE	F086	MODENA	RAVARINO	H195
MANTOVA	MOGLIA	F267	MODENA	RIOLUNATO	H303
MANTOVA	MONZAMBANO	F705	MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MANTOVA	OSTIGLIA	G186	MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417	MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MANTOVA	PIUBEGA	G717	MODENA	SAN PROSPERO	I133
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753	MODENA	SASSUOLO	I462
MANTOVA	POMPONESCO	G816	MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862	MODENA	SESTOLA	I689
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917	MODENA	SOLIERA	I802
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129	MODENA	SPILAMBERTO	I903
MANTOVA	QUISTELLO	H143	MODENA	VIGNOLA	L885
MANTOVA	REDONDESCO	H218	MODENA	ZOCCA	M183
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342	MASSA	AULLA	A496
MANTOVA	RODIGO	H481	MASSA	BAGNONE	A576
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541	MASSA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MANTOVA	ROVERBELLA	H604	MASSA	COMANO	C914
MANTOVA	SABBIONETA	H652	MASSA	FILATTIERA	D590
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771	MASSA	FIVIZZANO	D629
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870	MASSA	FOSDINOVO	D735
MANTOVA	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MASSA	LICCIANA NARDI	E574
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912	MASSA	MASSA	F023
MANTOVA	SAN MARTINO DALL' ARGINE	I005	MASSA	MULAZZO	F802
MANTOVA	SCHIVENOGlia	I532	MASSA	PONTREMOLI	G870
MANTOVA	SERMIDE E FELONICA	I632	MASSA	TRESANA	L386
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662	MASSA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MANTOVA	SOLFERINO	I801	MASSA	ZERI	M169
MANTOVA	SUSTINENTE	L015	MATERA	ACCETTURA	A017
MANTOVA	SUZZARA	L020	MATERA	ALIANO	A196
MANTOVA	VIADANA	L826	MATERA	BERNALDA	A801
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044	MATERA	NOVA SIRI	A942
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125	MATERA	CALCIANO	B391
MANTOVA	BORGIO VIRGILIO	M340	MATERA	CIRIGLIANO	C723
MANTOVA	BORGIO MANTOVANO	M396	MATERA	COLOBRARO	C888
MANTOVA	BORGOCARBONARA	M406	MATERA	CRACO	D128
MODENA	BASTIGLIA	A713	MATERA	VALSINNI	D513
MODENA	BOMPORTO	A959	MATERA	FERRANDINA	D547
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539	MATERA	GARAGUSO	D909
MODENA	CAMPOSANTO	B566	MATERA	GORGOGLIONE	E093
MODENA	CARPI	B819	MATERA	GRASSANO	E147
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107	MATERA	GROTTOLE	E213
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242	MATERA	IRSINA	E326
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287	MATERA	MATERA	F052
MODENA	CAVEZZO	C398	MATERA	MIGLIONICO	F201
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951	MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MODENA	FANANO	D486	MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MODENA	FINALE EMILIA	D599	MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MODENA	FIORANO modenese	D607	MATERA	PISTICCI	G712
MODENA	FIUMALBO	D617	MATERA	POLICORO	G786
MODENA	FORMIGINE	D711	MATERA	POMARICO	G806
MODENA	FRASSINORO	D783	MATERA	ROTONDELLA	H591
MODENA	GUIGLIA	E264	MATERA	SALANDRA	H687
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426	MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MODENA	MARANELLO	E904	MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905	MATERA	STIGLIANO	I954
MODENA	MEDOLLA	F087	MATERA	TRICARICO	L418



MATERA	TURSI	L477	NOVARA	BOLZANO NOVARESE	A953
MATERA	SCANZANO IONICO	M256	NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NAPOLI	ACERRA	A024	NOVARA	BORGOMANERO	B019
NAPOLI	AFRAGOLA	A064	NOVARA	BORGO TICINO	B043
NAPOLI	ANACAPRI	A268	NOVARA	BRIGA NOVARESE	B176
NAPOLI	BACOLI	A535	NOVARA	BRIONA	B183
NAPOLI	BARANO D' ISCHIA	A617	NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NAPOLI	BOSCOREALE	B076	NOVARA	CAMERI	B473
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077	NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NAPOLI	BRUSCIANO	B227	NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NAPOLI	CAIVANO	B371	NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NAPOLI	CALVIZZANO	B452	NOVARA	CASALINO	B897
NAPOLI	CAMPOSANO	B565	NOVARA	CASALVOLONE	B920
NAPOLI	CARBONARA DI NOLA	B740	NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI	B905	NOVARA	CASTELLETTO TICINO	C166
NAPOLI	CASAMARCIANO	B922	NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI	B980	NOVARA	CAVAGLIO D' AGOGNA	C365
NAPOLI	CASORIA	B990	NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129	NOVARA	CERANO	C483
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188	NOVARA	COMIGNAGO	C926
NAPOLI	CICCIANO	C675	NOVARA	CRESSA	D162
NAPOLI	CIMITILE	C697	NOVARA	CUREGGIO	D216
NAPOLI	COMIZIANO	C929	NOVARA	DIVIGNANO	D309
NAPOLI	CRISPANO	D170	NOVARA	DORMELLETTO	D347
NAPOLI	FORIO	D702	NOVARA	FARA NOVARESE	D492
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054	NOVARA	FONTANETO D' AGOGNA	D675
NAPOLI	GRAGNANO	E131	NOVARA	GALLIATE	D872
NAPOLI	LETTERE	E557	NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NAPOLI	LIVERI	E620	NOVARA	GHemme	E001
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954	NOVARA	GOZZANO	E120
NAPOLI	MARIGLIANO	E955	NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030	NOVARA	GRIGNASCO	E177
NAPOLI	MUGnano di NAPOLI	F799	NOVARA	INVORIO	E314
NAPOLI	NAPOLI	F839	NOVARA	LANDIONA	E436
NAPOLI	NOLA	F924	NOVARA	MAGGIORA	E803
NAPOLI	OTTAVIANO	G190	NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283	NOVARA	MARANO TICINO	E907
NAPOLI	VILLARICCA	G309	NOVARA	MASSINO VISCONTI	F047
NAPOLI	PIMONTE	G670	NOVARA	MEINA	F093
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762	NOVARA	MEZZOMERICo	F188
NAPOLI	POMPEI	G813	NOVARA	MIASINO	F191
NAPOLI	POZZUOLI	G964	NOVARA	MOMO	F317
NAPOLI	QUALIANO	H101	NOVARA	NEBBIUO	F859
NAPOLI	QUARTO	H114	NOVARA	NIBBIOLA	F886
NAPOLI	ERCOLANO	H243	NOVARA	NOVARA	F952
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433	NOVARA	OLEGGIO	G019
NAPOLI	SAN GENNARO VESUVIANO	H860	NOVARA	OLEGGIO CASTELLO	G020
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073	NOVARA	PARUZZARO	G349
NAPOLI	SANT' ANASTASIA	I262	NOVARA	PETTENASCO	G520
NAPOLI	SANT' ANTONIO ABATE	I300	NOVARA	PISANO	G703
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391	NOVARA	POMBIA	G809
NAPOLI	SAVIANO	I469	NOVARA	PRATO SESIA	H001
NAPOLI	SCISCIANO	I540	NOVARA	RECETTO	H213
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820	NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NAPOLI	SORRENTO	I862	NOVARA	ROMENTINO	H518
NAPOLI	STRIANO	I978	NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NAPOLI	TERZIGNO	L142	NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NAPOLI	TUFINO	L460	NOVARA	SILLAVENGO	I736
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845	NOVARA	SIZZANO	I767
NAPOLI	VISCIANO	M072	NOVARA	SORISO	I857
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088	NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	AMENO	A264	NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	ARMENO	A414	NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	ARONA	A429	NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	BARENGO	A653	NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752	NOVARA	VAPRIO D' AGOGNA	L668
NOVARA	BIANDRATE	A844	NOVARA	VARALLO POMBIA	L670
NOVARA	BOCA	A911	NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	BOGOGNO	A929	NOVARA	VICOLUNGO	L847




NOVARA	VINZAGLIO	M062	NUORO	OSIDDA	G154
NOVARA	GATTICO-VERUNO	M416	NUORO	OSINI	G158
NUORO	TORTOLI`	A355	NUORO	OTTANA	G191
NUORO	ARITZO	A407	NUORO	OVODDA	G201
NUORO	ARZANA	A454	NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	ATZARA	A492	NUORO	POSADA	G929
NUORO	AUSTIS	A503	NUORO	SADALI	H659
NUORO	BARI SARDO	A663	NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	BAUNEI	A722	NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	BELVI	A776	NUORO	SARULE	I448
NUORO	BIRORI	A880	NUORO	SERRI	I668
NUORO	BITTI	A895	NUORO	SEUI	I706
NUORO	BOLOTANA	A948	NUORO	SEULO	I707
NUORO	BORORE	B056	NUORO	SILANUS	I730
NUORO	BORTIGALI	B062	NUORO	SINDIA	I748
NUORO	BOSA	B068	NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	BUDONI	B248	NUORO	SORGONO	I851
NUORO	DESULO	D287	NUORO	SUNI	L006
NUORO	DORGALI	D345	NUORO	TALANA	L036
NUORO	DUALCHI	D376	NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	ESCALAPLANO	D430	NUORO	TETI	L153
NUORO	ESCOLCA	D431	NUORO	TIANA	L160
NUORO	ESTERZILI	D443	NUORO	TINNURA	L172
NUORO	FLUSSIO	D640	NUORO	TONARA	L202
NUORO	FONNI	D665	NUORO	TORPE`	L231
NUORO	GADONI	D842	NUORO	TRIEI	L423
NUORO	GAIRO	D859	NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	GALTELLI	D888	NUORO	URZULEI	L506
NUORO	GAVOI	D947	NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	GENONI	D968	NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	GERGEI	D982	NUORO	VILLANOVATULO	L992
NUORO	GIRASOLE	E049	NUORO	CARDEDU	M285
NUORO	ILBONO	E283	ORISTANO	ABBASANTA	A007
NUORO	IRGOLI	E323	ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
NUORO	ISILI	E336	ORISTANO	ALBAGIARA	A126
NUORO	JERZU	E387	ORISTANO	ALES	A180
NUORO	LACONI	E400	ORISTANO	ALLAI	A204
NUORO	LANUSEI	E441	ORISTANO	ARBOREA	A357
NUORO	LEI	E517	ORISTANO	SAN NICOLO` D` ARCIDANO	A368
NUORO	LOCERI	E644	ORISTANO	ARDAULI	A380
NUORO	LOCULI	E646	ORISTANO	ASSOLO	A477
NUORO	LODE`	E647	ORISTANO	VILLA VERDE	A609
NUORO	LODINE	E649	ORISTANO	BARADILI	A614
NUORO	LOTZORAI	E700	ORISTANO	BARESSA	A655
NUORO	LULA	E736	ORISTANO	BAULADU	A721
NUORO	MACOMER	E788	ORISTANO	BIDONI`	A856
NUORO	MAGOMADAS	E825	ORISTANO	BONARCADO	A960
NUORO	MAMOIADA	E874	ORISTANO	BORONEDDU	B055
NUORO	MEANA SARDO	F073	ORISTANO	BUSACHI	B281
NUORO	MODOLO	F261	ORISTANO	CABRAS	B314
NUORO	MONTRESTA	F698	ORISTANO	CUGLIERI	D200
NUORO	NORAGUGUME	F933	ORISTANO	CURCURIS	D214
NUORO	NUORO	F979	ORISTANO	GONNOSNO`	D585
NUORO	NURAGUS	F981	ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
NUORO	NURALLAO	F982	ORISTANO	GHILARZA	E004
NUORO	NURRI	F986	ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
NUORO	OLIENA	G031	ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
NUORO	OLLOLAI	G044	ORISTANO	MARRUBIU	E972
NUORO	OLZAI	G058	ORISTANO	MASULLAS	F050
NUORO	ONANI	G064	ORISTANO	MILIS	F208
NUORO	ONIFAI	G070	ORISTANO	MOGORELLA	F270
NUORO	ONIFERI	G071	ORISTANO	RUINAS	F271
NUORO	ORANI	G084	ORISTANO	MOGORO	F272
NUORO	ORGOSOLO	G097	ORISTANO	MORGONGIORI	F727
NUORO	OROSEI	G119	ORISTANO	NARBOLIA	F840
NUORO	OROTELLI	G120	ORISTANO	NEONELI	F867
NUORO	ORROLI	G122	ORISTANO	NORBELLO	F934
NUORO	ORTUERI	G146	ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
NUORO	ORUNE	G147	ORISTANO	NURACHI	F980



ORISTANO	NURECI	F985	PALERMO	COLLESANO	C871
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043	PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
ORISTANO	ORISTANO	G113	PALERMO	CORLEONE	D009
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286	PALERMO	FICARAZZI	D567
ORISTANO	PAU	G379	PALERMO	GANGI	D907
ORISTANO	PAULILATINO	G384	PALERMO	GERACI SICULO	D977
ORISTANO	POMPU	G817	PALERMO	GIARDINELLO	E013
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301	PALERMO	GIULIANA	E055
ORISTANO	SAMUGHEO	H756	PALERMO	GODRANO	E074
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205	PALERMO	GRATTERI	E149
ORISTANO	SANT' ANTONIO RUINAS	I298	PALERMO	ISNELLO	E337
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374	PALERMO	LASCARI	E459
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384	PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503	PALERMO	MARINEO	E957
ORISTANO	SEDILO	I564	PALERMO	MEZZOJUSO	F184
ORISTANO	SENEGHE	I605	PALERMO	MISILMERI	F246
ORISTANO	SENIS	I609	PALERMO	MONREALE	F377
ORISTANO	SENNARIOLO	I613	PALERMO	MONTELEPRE	F544
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717	PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
ORISTANO	SIAMANNA	I718	PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
ORISTANO	SIAPICCIA	I721	PALERMO	PALERMO	G273
ORISTANO	SIMALA	I742	PALERMO	PARTINICO	G348
ORISTANO	SIMAXIS	I743	PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
ORISTANO	SINI	I749	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
ORISTANO	SIRIS	I757	PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESE	G543
ORISTANO	SODDI	I778	PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
ORISTANO	SOLARUSSA	I791	PALERMO	POLLINA	G797
ORISTANO	SORRADILE	I861	PALERMO	PRIZZI	H070
ORISTANO	TERRALBA	L122	PALERMO	ROCCAMENA	H422
ORISTANO	TRAMATZA	L321	PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393	PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488	PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933
ORISTANO	URAS	L496	PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
ORISTANO	USELLUS	L508	PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991	PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
ORISTANO	VILLA URBANA	M030	PALERMO	SCIARA	I534
ORISTANO	ZEDDIANI	M153	PALERMO	SCILLATO	I538
ORISTANO	ZERFALIU	M168	PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	ALIA	A195	PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	ALIMENA	A202	PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	ALIMINUSA	A203	PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229	PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	ALTOFONTE	A239	PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	BAGHERIA	A546	PALERMO	USTICA	L519
PALERMO	BALESTRATE	A592	PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	BAUCINA	A719	PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764	PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	BISACQUINO	A882	PALERMO	VILLAFRATI	L951
PALERMO	BOLOGNETTA	A946	PALERMO	BLIFI	M268
PALERMO	BOMPIETRO	A958	PIACENZA	AGAZZANO	A067
PALERMO	BORGETTO	A991	PIACENZA	ALSENO	A223
PALERMO	CACCAMO	B315	PIACENZA	BESENZONE	A823
PALERMO	CALTAVUTURO	B430	PIACENZA	BETTOLA	A831
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532	PIACENZA	BOBBIO	A909
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535	PIACENZA	CADEO	B332
PALERMO	CAMPOREALE	B556	PIACENZA	CALENDASCO	B405
PALERMO	CAPACI	B645	PIACENZA	CAORSO	B643
PALERMO	CARTINI	B780	PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PALERMO	CASTELBUONO	C067	PIACENZA	CASTELL`ARQUATO	C145
PALERMO	CASTELDACCIA	C074	PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135	PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344	PIACENZA	CERIGNALE	C513
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420	PIACENZA	COLI	C838
PALERMO	CEFALU`	C421	PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PALERMO	CERDA	C496	PIACENZA	CORTEMAGGIORE	D061
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654	PIACENZA	FARINI	D502
PALERMO	CIMINNA	C696	PIACENZA	FERRIERE	D555
PALERMO	CINISI	C708	PIACENZA	FIORENZUOLA D` ARDA	D611



PIACENZA	GAZZOLA	D958	PADOVA	LOREGGIA	E684
PIACENZA	GOSSOLENGO	E114	PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132	PADOVA	MASERA` DI PADOVA	F011
PIACENZA	GROPPARELLO	E196	PADOVA	MASI	F013
PIACENZA	LUGAGNANO VAL D` ARDA	E726	PADOVA	MASSANZAGO	F033
PIACENZA	MONTICELLI D` ONGINA	F671	PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
PIACENZA	MORFASSO	F724	PADOVA	MERLARA	F148
PIACENZA	OTTONE	G195	PADOVA	MESTRINO	F161
PIACENZA	PIACENZA	G535	PADOVA	MONSELICE	F382
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557	PADOVA	MONTAGNANA	F394
PIACENZA	PIOZZANO	G696	PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PIACENZA	PODENZANO	G747	PADOVA	NOVENTA PADOVANA	F962
PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO	G788	PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEOP	G167
PIACENZA	PONTE DELL` OLIO	G842	PADOVA	PADOVA	G224
PIACENZA	PONTENURE	G852	PADOVA	PERNUMIA	G461
PIACENZA	RIVERGARO	H350	PADOVA	PIACENZA D` ADIGE	G534
PIACENZA	ROTTOFRENO	H593	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887	PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PIACENZA	SARMATO	I434	PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PIACENZA	TRAVO	L348	PADOVA	POLVERARA	G802
PIACENZA	VERNASCÀ	L772	PADOVA	PONSO	G823
PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848	PADOVA	PONTELONGO	G850
PIACENZA	VIGOLZONE	L897	PADOVA	PONTE SAN NICOLO`	G855
PIACENZA	VILLANOVA SULL` ARDA	L980	PADOVA	POZZONOV	G963
PIACENZA	ZERBA	M165	PADOVA	ROVOLON	H622
PIACENZA	ALTA VAL TIDONE	M386	PADOVA	RUBANO	H625
PADOVA	ABANO TERME	A001	PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	AGNA	A075	PADOVA	SAN GIORGIO D PERTICHE	H893
PADOVA	ALBIGNASEGO	A161	PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296	PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434	PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	ARRE	A438	PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	ARZERGRANDE	A458	PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568	PADOVA	S ANGELO D PIOVE D SACC	I275
PADOVA	BAONE	A613	PADOVA	SANT` ELENA	I319
PADOVA	BARBONA	A637	PADOVA	SANT` URBANO	I375
PADOVA	BATTAGLIA TERME	A714	PADOVA	SAONARA	I418
PADOVA	BOARA PISANI	A906	PADOVA	SELVAZZANO DENTRO	I595
PADOVA	BORGORICCO	B031	PADOVA	SOLESINO	I799
PADOVA	BOVOLENTA	B106	PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	BRUGINE	B213	PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	CADONEGHE	B345	PADOVA	TERRASSA PADOVANA	L132
PADOVA	CAMPODARSEG	B524	PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	CAMPODORO	B531	PADOVA	TORREGGLIA	L270
PADOVA	CAMPOSAMPIERO	B563	PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564	PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	CANDIANA	B589	PADOVA	URBANA	L497
PADOVA	CARCERI	B749	PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795	PADOVA	VESCOVANA	L805
PADOVA	CARTURA	B848	PADOVA	VIGHIZZOLO D` ESTE	L878
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877	PADOVA	VIGODARZERE	L892
PADOVA	CASALSERUGO	B912	PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	CASTELBALDO	C057	PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE	C544	PADOVA	VILLA ESTENSE	L937
PADOVA	CINTO EGANE	C713	PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
PADOVA	CITTADELLA	C743	PADOVA	VILLANOVA CAMPOSAMPIERO	L979
PADOVA	CODEVIGO	C812	PADOVA	VO	M103
PADOVA	CONSELVE	C964	PADOVA	DUE CARRARE	M300
PADOVA	CORREZZOLA	D040	PADOVA	BORGO VENETO	M402
PADOVA	CURTAROLO	D226	PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PADOVA	ESTE	D442	PESCARA	ALANNO	A120
PADOVA	FONTANIVA	D679	PESCARA	BOLOGNANO	A945
PADOVA	GALLIERA VENETA	D879	PESCARA	BRITTOLE	B193
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889	PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PADOVA	GAZZO	D956	PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PADOVA	GRANTORTO	E145	PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PADOVA	GRANZE	E146	PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PADOVA	LEGNARO	E515	PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PADOVA	LIMENA	E592	PESCARA	CATIGNANO	C354



PESCARA	CEPAGATTI	C474	PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PESCARA	CITTA` SANT` ANGELO	C750	PERUGIA	NORCIA	F935
PESCARA	CIVITAQUANA	C771	PERUGIA	PACIANO	G212
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779	PERUGIA	PANICALE	G308
PESCARA	COLLECORNINO	C853	PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PESCARA	CORVARA	D078	PERUGIA	PERUGIA	G478
PESCARA	CUGNOLI	D201	PERUGIA	PIEGARO	G601
PESCARA	ELICE	D394	PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PESCARA	FARINDOLA	D501	PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558	PERUGIA	PRECI	H015
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691	PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PESCARA	MANOPPELLO	E892	PERUGIA	SANT` ANATOLIA DI NARCO	I263
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441	PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PESCARA	MONTESILVANO	F646	PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PESCARA	MOSCUFO	F765	PERUGIA	SELLANO	I585
PESCARA	NOCCIANO	F908	PERUGIA	SIGILLO	I727
PESCARA	PENNE	G438	PERUGIA	SPELLO	I888
PESCARA	PESCARA	G482	PERUGIA	SPOLETO	I921
PESCARA	PESCANSONESCO	G499	PERUGIA	TODI	L188
PESCARA	PIANELLA	G555	PERUGIA	TORGIANO	L216
PESCARA	PICCIANO	G589	PERUGIA	TREVI	L397
PESCARA	PIETRANICO	G621	PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PESCARA	POPOLI TERME	G878	PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PESCARA	ROCCAMORICE	H425	PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PESCARA	ROSCIANO	H562	PERUGIA	VALTOPINA	L653
PESCARA	SANT` EUFEMIA A MAIELLA	I332	PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376	PISA	BIENTINA	A864
PESCARA	SCAFA	I482	PISA	BUTI	B303
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649	PISA	CALCI	B390
PESCARA	SPOLTORE	I922	PISA	CALCINAIA	B392
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186	PISA	CAPANNOLI	B647
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263	PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475	PISA	CASCINA	B950
PESCARA	VICOLI	L846	PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PESCARA	VILLA CELIERA	L922	PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PERUGIA	ASSISI	A475	PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710	PISA	CHIANNI	C609
PERUGIA	BETTONA	A832	PISA	FAUGLIA	D510
PERUGIA	BEVAGNA	A835	PISA	GUARDISTALLO	E250
PERUGIA	CAMPOLLO SUL CLITUNNO	B504	PISA	LAIATICO	E413
PERUGIA	CANNARA	B609	PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PERUGIA	CASCIA	B948	PISA	MONTESCUDAIO	F640
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252	PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309	PISA	MONTOPOLI IN VAL D` ARNO	F686
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527	PISA	ORCIANO PISANO	G090
PERUGIA	CITERNA	C742	PISA	PALAIA	G254
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744	PISA	PECCIOLI	G395
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745	PISA	PISA	G702
PERUGIA	COLLAZZONE	C845	PISA	POMARANCE	G804
PERUGIA	CORCIANO	C990	PISA	PONSACCO	G822
PERUGIA	COSTACCIAIRO	D108	PISA	PONTEDERA	G843
PERUGIA	DERUTA	D279	PISA	RIPARBELLA	H319
PERUGIA	FOLIGNO	D653	PISA	SAN MINIATO	I046
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745	PISA	SANTA CROCE SULL` ARNO	I177
PERUGIA	UMBERTIDE	D786	PISA	SANTA LUCE	I217
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787	PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PERUGIA	GIANO DELL` UMBRIA	E012	PISA	TERRICCIOLA	L138
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229	PISA	VECCHIANO	L702
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230	PISA	VICOPISANO	L850
PERUGIA	GUBBIO	E256	PISA	VOLTERRA	M126
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613	PISA	CASCIANA TERME LARI	M327
PERUGIA	MAGIONE	E805	PISA	CRESPINA LORENZANA	M328
PERUGIA	MARSCIANO	E975	PORDENONE	ARBA	A354
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024	PORDENONE	AVIANO	A516
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456	PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PERUGIA	MONTEFALCO	F492	PORDENONE	BARCIS	A640
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540	PORDENONE	BRUGNERA	B215
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629	PORDENONE	BUDOIA	B247
PERUGIA	MONTONE	F685	PORDENONE	CANEVA	B598



PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940	PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	C217	PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385	PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PORDENONE	CHIONS	C640	PARMA	NOCETO	F914
PORDENONE	CIMOLAIS	C699	PARMA	PALANZANO	G255
PORDENONE	CLAUT	C790	PARMA	PARMA	G337
PORDENONE	CLAUZETTO	C791	PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PORDENONE	CORDENONS	C991	PARMA	ROCCABIANCA	H384
PORDENONE	CORDOVADO	C993	PARMA	SALA BAGANZA	H682
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426	PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PORDENONE	FANNA	D487	PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PORDENONE	FIUME VENETO	D621	PARMA	SOLIGNANO	I803
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670	PARMA	SORAGNA	I840
PORDENONE	MANIAGO	E889	PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PORDENONE	MEDUNO	F089	PARMA	TORNOLO	L229
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596	PARMA	TORRILE	L299
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750	PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353	PARMA	VALMOZZOLA	L641
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680	PARMA	VARANO DE' MELEGARI	L672
PORDENONE	POLCENIGO	G780	PARMA	VARSI	L689
PORDENONE	PORCIA	G886	PARMA	SISSA TRECASALI	M325
PORDENONE	PORDENONE	G888	PARMA	POLESINE ZIBELLO	M367
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994	PARMA	SORBOLO MEZZANI	M411
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010	PESARO E URBINO	ACQUALAGNA	A035
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609	PESARO E URBINO	APECCHIO	A327
PORDENONE	SACILE	H657	PESARO E URBINO	BELFORTE ALL'ISAURO	A740
PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA		PESARO E URBINO	BORGO PACE	B026
	RICHINVELDA	H891	PESARO E URBINO	CAGLI	B352
PORDENONE	SAN MARTINO AL		PESARO E URBINO	CANTIANO	B636
	TAGLIAMENTO	H999	PESARO E URBINO	CARPEGNA	B816
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136	PESARO E URBINO	CARTOCETO	B846
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403	PESARO E URBINO	FANO	D488
PORDENONE	SEQUALS	I621	PESARO E URBINO	FERMIGNANO	D541
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686	PESARO E URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904	PESARO E URBINO	FRATTE ROSA	D791
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	L324	PESARO E URBINO	FRONTINO	D807
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325	PESARO E URBINO	FRONTONE	D808
PORDENONE	TRAVESIO	L347	PESARO E URBINO	GABICCE MARE	D836
PORDENONE	VITO D' ASIO	M085	PESARO E URBINO	GRADARA	E122
PORDENONE	VIVARO	M096	PESARO E URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PORDENONE	ZOPPOLA	M190	PESARO E URBINO	LUNANO	E743
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346	PESARO E URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PRATO	CANTAGALLO	B626	PESARO E URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PRATO	CARMIGNANO	B794	PESARO E URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PRATO	MONTEMURLO	F572	PESARO E URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PRATO	PRATO	G999	PESARO E URBINO	MONDAVIO	F347
PRATO	VAIANO	L537	PESARO E URBINO	MONDOLFO	F348
PRATO	VERNIO	L775	PESARO E URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PARMA	ALBARETO	A138	PESARO E URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PARMA	BARDI	A646	PESARO E URBINO	MONTEFELCINO	F497
PARMA	BEDONIA	A731	PESARO E URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PARMA	BERCETO	A788	PESARO E URBINO	MONTELABBATE	F533
PARMA	BORE	A987	PESARO E URBINO	MONTE PORZIO	F589
PARMA	FIDENZA	B034	PESARO E URBINO	PEGLIO	G416
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042	PESARO E URBINO	PERGOLA	G453
PARMA	BUSSETO	B293	PESARO E URBINO	PESARO	G479
PARMA	CALESTANO	B408	PESARO E URBINO	PETRIANO	G514
PARMA	COLLECCHIO	C852	PESARO E URBINO	PIANDIMELETO	G551
PARMA	COLORNO	C904	PESARO E URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PARMA	COMPANO	C934	PESARO E URBINO	PIOBBICO	G682
PARMA	CORNIGLIO	D026	PESARO E URBINO	SAN COSTANZO	H809
PARMA	FELINO	D526	PESARO E URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PARMA	FONTANELLATO	D673	PESARO E URBINO	SANT' ANGELO IN VADO	I287
PARMA	FONTEVIVO	D685	PESARO E URBINO	SANT' IPPOLITO	I344
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728	PESARO E URBINO	SERRA SANT' ABBONDIO	I654
PARMA	LANGHIRANO	E438	PESARO E URBINO	TAVOLETO	L078
PARMA	LESIGNANO DE' BAGNI	E547	PESARO E URBINO	TAVULLIA	L081
PARMA	TERENZO	E548	PESARO E URBINO	URBANIA	L498
PARMA	MEDESANO	F082	PESARO E URBINO	URBINO	L500




PESARO E URBINO	VALLEFOGLIA	M331	PAVIA	CERVESINA	C551
PESARO E URBINO	TERRE ROVERESCHE	M379	PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PESARO E URBINO	COLLI AL METAURO	M380	PAVIA	CIGOGNOLA	C684
PESARO E URBINO	SASSOCORVARO AUDITORE	M413	PAVIA	CILAVEGNA	C686
PISTOIA	AGLIANA	A071	PAVIA	CODEVILLA	C813
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561	PAVIA	CONFIENZA	C958
PISTOIA	BUGGIANO	B251	PAVIA	COPIANO	C979
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631	PAVIA	CORANA	C982
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432	PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PISTOIA	LARCIANO	E451	PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PISTOIA	MARLIANA	E960	PAVIA	COZZO	D127
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025	PAVIA	DORNO	D348
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384	PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PISTOIA	MONTALE	F410	PAVIA	FILIGHERA	D594
PISTOIA	PESCHIA	G491	PAVIA	FORTUNAGO	D732
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636	PAVIA	FRASCAROLO	D771
PISTOIA	PISTOIA	G713	PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833	PAVIA	GAMBARANA	D892
PISTOIA	QUARRATA	H109	PAVIA	GAMBOLI	D901
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660	PAVIA	GARLASCO	D925
PISTOIA	UZZANO	L522	PAVIA	GERENZAGO	D980
PISTOIA	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PAVIA	GIUSSAGO	E062
PISTOIA	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PAVIA	GODIASCO	E072
PAVIA	LAGNA	A118	PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	ALBONESE	A171	PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	ALBUZZANO	A175	PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	ARENA PO	A387	PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	BADIA PAVESE	A538	PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	BAGNARIA	A550	PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	BARBIANELLO	A634	PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	BASCAPE	A690	PAVIA	LARDIRAGO	E454
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712	PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	BATTUDA	A718	PAVIA	LIRIO	E608
PAVIA	BELGIOIOSO	A741	PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	BEREGUARDO	A792	PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	BORGARELLO	A989	PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	SUARDI	B014	PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	BORGO PRIOLI	B028	PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030	PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038	PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	BORNASCO	B051	PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	BOSNASCO	B082	PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117	PAVIA	MIRADOLI TERME	F238
PAVIA	BREME	B142	PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	BRESSANA BOTTRARONE	B159	PAVIA	MONTEBELLO BATTAGLIA	F440
PAVIA	BRONI	B201	PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	LUNGAVILLA	B387	PAVIA	MONTESCANO	F638
PAVIA	CALVIGNANO	B447	PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	CAMPOSPINOSO ALBAREDO	B567	PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587	PAVIA	MONTU BECCARIA	F701
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613	PAVIA	MORNICO LOSANA	F739
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741	PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824	PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	CASANOVA LONATI	B929	PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	CASATISMA	B945	PAVIA	OLIVA GESSI	G032
PAVIA	CASEI GEROLA	B954	PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988	PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	CASSOLNOVO	C038	PAVIA	PANCARANA	G304
PAVIA	CASTANA	C050	PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	CASTEGGIO	C053	PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	CASTELLETTO BRANDUZZO	C157	PAVIA	PIETRA DE GIORGI	G612
PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	C184	PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213	PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	CAVA MANARA	C360	PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	CECIMA	C414	PAVIA	PINAROLO PO	G671
PAVIA	CERANOVA	C484	PAVIA	PIZZALE	G720
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508	PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	CERGNAGO	C509	PAVIA	PORTALBERA	G895
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541	PAVIA	REA	H204



PAVIA	REDAVALLE	H216	PAVIA	COLLI VERDI	M419
PAVIA	RETORBIDO	H246	POTENZA	ABRIOLA	A013
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336	POTENZA	ACERENZA	A020
PAVIA	ROBBIO	H369	POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
PAVIA	ROBECCO PAVESE	H375	POTENZA	ANZI	A321
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396	POTENZA	ARMENTO	A415
PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450	POTENZA	ATELLA	A482
PAVIA	ROGNANO	H491	POTENZA	AVIGLIANO	A519
PAVIA	ROMAGNESE	H505	POTENZA	BALVANO	A604
PAVIA	RONCARO	H527	POTENZA	BANZI	A612
PAVIA	ROSASCO	H559	POTENZA	BARAGIANO	A615
PAVIA	ROVESCALA	H614	POTENZA	BARILE	A666
PAVIA	SAN CIPRIANO PO	H799	POTENZA	BELLA	A743
PAVIA	SAN DAMIANO AL COLLE	H814	POTENZA	BRIENZA	B173
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859	POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885	POTENZA	CALVELLO	B440
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014	POTENZA	CALVERA	B443
PAVIA	SANNAZZARO DE' BURGONDI	I048	POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175	POTENZA	CANCELLARA	B580
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203	POTENZA	CARBONE	B743
PAVIA	SANT'ALESSIO CON VIALONE	I213	POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230	POTENZA	CASTELGRANDE	C120
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236	POTENZA	CASTELLUCCHIO INFERIORE	C199
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237	POTENZA	CASTELLUCCHIO SUPERIORE	C201
PAVIA	SANT'ANGELO LOMELLINA	I276	POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416	POTENZA	CASTELSARACENO	C271
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447	POTENZA	CASTRONUOVO SANT' ANDREA	C345
PAVIA	SCALDASOLE	I487	POTENZA	CHIAROMONTE	C619
PAVIA	SEMIANA	I599	POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
PAVIA	SILVANO PIETRA	I739	POTENZA	EPISCOPIA	D414
PAVIA	SOMMO	I825	POTENZA	FILIANO	D593
PAVIA	SPESSA	I894	POTENZA	FORENZA	D696
PAVIA	STRADELLA	I968	POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237	POTENZA	GALLICCHIO	D876
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250	POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
PAVIA	TORRE D' ARESE	L256	POTENZA	GINESTRA	E033
PAVIA	TORRE DEI NEGRI	L262	POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
PAVIA	TORRE D' ISOLA	L269	POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285	POTENZA	LAGONEGRO	E409
PAVIA	TORRICELLA VERZATE	L292	POTENZA	LATRONICO	E474
PAVIA	TRIVOLZIO	L440	POTENZA	LAURENZANA	E482
PAVIA	TROMELLO	L449	POTENZA	LAURIA	E483
PAVIA	TROVO	L453	POTENZA	LAVELLO	E493
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562	POTENZA	MARATEA	E919
PAVIA	VALEGGIO	L568	POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593	POTENZA	MARSICOVETERE	E977
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617	POTENZA	MASCHITO	F006
PAVIA	VARZI	L690	POTENZA	MELFI	F104
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716	POTENZA	MISSANELLO	F249
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720	POTENZA	MOLITERNO	F295
PAVIA	VERRETTO	L784	POTENZA	MONTEMILONE	F568
PAVIA	VERRUA PO	L788	POTENZA	MONTEMURRO	F573
PAVIA	VIDIGULFO	L854	POTENZA	MURO LUCANO	F817
PAVIA	VIGEVANO	L872	POTENZA	NEMOLI	F866
PAVIA	VILLABISCOSSI	L917	POTENZA	NOEPOLI	F917
PAVIA	VILLANOVA D' ARDENGHIA	L983	POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
PAVIA	VILLANTERIO	L994	POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
PAVIA	VISTARINO	M079	POTENZA	PESCPAGANO	G496
PAVIA	VOGHERA	M109	POTENZA	PICERNO	G590
PAVIA	VOLPARA	M119	POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150	POTENZA	PIETRAGALLA	G616
PAVIA	ZECCONE	M152	POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
PAVIA	ZEME	M161	POTENZA	PIGNOLA	G663
PAVIA	ZENEVREDO	M162	POTENZA	POTENZA	G942
PAVIA	ZERBO	M166	POTENZA	RAPOLLA	H186
PAVIA	ZERBOLO	M167	POTENZA	RAPONE	H187
PAVIA	ZINASCO	M180	POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
PAVIA	CORNALE E BASTIDA	M338	POTENZA	RIPACANDIDA	H312
PAVIA	CORTEOLONA E GENZONE	M372	POTENZA	RIVELLO	H348




POTENZA	ROCCANOVA	H426	REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
POTENZA	ROTONDA	H590	REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
POTENZA	RUOTTI	H641	REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646	REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730	REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795	REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796	REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
POTENZA	SAN FELE	H831	REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
POTENZA	SAN MARTINO D'AGRI	H994	REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157	REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
POTENZA	SANT'ANGELO LE FRATTE	I288	REGGIO CALABRIA	FUMARA	D619
POTENZA	SANT'ARCANGELO	I305	REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO JONICO	D746
POTENZA	SARCONI	I426	REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457	REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
POTENZA	SENISE	I610	REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
POTENZA	SPINOSO	I917	REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
POTENZA	TEANA	L082	REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126	REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
POTENZA	TITO	L181	REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
POTENZA	TOLVE	L197	REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
POTENZA	TRAMUTOLA	L326	REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
POTENZA	TRECCHINA	L357	REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
POTENZA	TRIVIGNO	L439	REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532	REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
POTENZA	VENOSA	L738	REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859	REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
POTENZA	VIGGANELLO	L873	REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
POTENZA	VIGGIANO	L874	REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
POTENZA	PATERNO	M269	REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
RAVENNA	ALFONSINE	A191	REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547	REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA	A551	REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188	REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982	REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065	REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
RAVENNA	CERVIA	C553	REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
RAVENNA	CONSELICE	C963	REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
RAVENNA	COTIGNOLA	D121	REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
RAVENNA	FAENZA	D458	REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
RAVENNA	FUSIGNANO	D829	REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
RAVENNA	LUGO	E730	REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
RAVENNA	MASSA LOMBarda	F029	REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
RAVENNA	RAVENNA	H199	REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
RAVENNA	RIOLo TERME	H302	REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
RAVENNA	RUSSI	H642	REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
RAVENNA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	I196	REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
RAVENNA	SOLAROLO	I787	REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077	REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303	REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314	REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385	REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544	REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552	REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780	REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843	REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D' ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897	REGGIO CALABRIA	SANT'AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097	REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098	REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D' ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099	REGGIO CALABRIA	SANT'ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	BRANCALONE	B118	REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234	REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379	REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481	REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	CAMPo CALABRO	B516	REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591	REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617	REGGIO CALABRIA	STAIFI	I936
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718	REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	CARDET0	B756	REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766	REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063



REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127	RIETI	CASTEL DI TORA	C098
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673	RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018	RIETI	CITTADUCALE	C746
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277	RIETI	CITTAREALE	C749
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162	RIETI	COLLEGIOVE	C859
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573	RIETI	COLLEVECCHIO	C876
REGGIO EMILIA	BAISO	A586	RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850	RIETI	CONCERVIANO	C946
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988	RIETI	CONFIGNI	C959
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156	RIETI	CONTIGLIANO	C969
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328	RIETI	FARA IN SABINA	D493
REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA	B499	RIETI	FIAMIGNANO	D560
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502	RIETI	FORANO	D689
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825	RIETI	LEONESSA	E535
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893	RIETI	LONGONE SABINO	E681
REGGIO EMILIA	CASINA	B967	RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141	RIETI	MOMPEO	F319
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218	RIETI	MONTEBUONO	F446
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219	RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
REGGIO EMILIA	CAVRAGO	C405	ROMA	AFFILE	A062
REGGIO EMILIA	CIANO D'ENZA	C669	ROMA	ALBANO LAZIALE	A132
REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037	ROMA	ALLUMIERE	A210
REGGIO EMILIA	FABBRICO	D450	ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934	ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232	ROMA	ANZIO	A323
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253	ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772	ROMA	ARICCIA	A401
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463	ROMA	ARSOLI	A446
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960	ROMA	ARTENA	A449
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947	ROMA	BELLEGRA	A749
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122	ROMA	BRACCIANO	B114
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL' EMILIA	H223	ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225	ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298	ROMA	CANALE MONTERANO	B576
REGGIO EMILIA	ROLO	H500	ROMA	MANDELA	B632
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628	ROMA	CAPENA	B649
REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO	I011	ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
REGGIO EMILIA	SAN POLO D' ENZA	I123	ROMA	CASAPE	B932
REGGIO EMILIA	SANT' ILARIO D' ENZA	I342	ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496	ROMA	CASTEL MADAMA	C203
REGGIO EMILIA	TOANO	L184	ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815	ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820	ROMA	CAVE	C390
REGGIO EMILIA	VIANO	L831	ROMA	CERVETERI	C552
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969	ROMA	LANUVIO	C767
REGGIO EMILIA	VENTASSO	M364	ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
RAGUSA	ACATE	A014	ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612	ROMA	COLLEFERRO	C858
RAGUSA	COMISO	C927	ROMA	COLONNA	C900
RAGUSA	GIARRATANA	E016	ROMA	FIANO ROMANO	D561
RAGUSA	ISPICA	E366	ROMA	FILACCIANO	D586
RAGUSA	MODICA	F258	ROMA	FORMELLO	D707
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610	ROMA	FRASCATI	D773
RAGUSA	POZZALLO	G953	ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
RAGUSA	RAGUSA	H163	ROMA	GAVIGNANO	D945
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178	ROMA	GENAZZANO	D964
RAGUSA	SCICLI	I535	ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
RAGUSA	VITTORIA	M088	ROMA	GORGIA	E091
RIETI	ACCUMOLI	A019	ROMA	GROTTAFERRATA	E204
RIETI	AMATRICE	A258	ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
RIETI	ANTRODOCO	A315	ROMA	JENNE	E382
RIETI	ASCREA	A464	ROMA	LABICO	E392
RIETI	CASPERIA	A472	ROMA	MARCELLINA	E924
RIETI	BORBONA	A981	ROMA	MARINO	E958
RIETI	BORGO VELINO	A996	ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
RIETI	BORGOROSE	B008	ROMA	MENTANA	F127
RIETI	CANTALICE	B627	ROMA	MONTECOMPATRI	F477
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631	ROMA	MONTELANICO	F534
RIETI	CASAPROTA	B934	ROMA	MONTELIBRETTI	F545




ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590		COLOMBO	M368
ROMA	MONTEROTONDO	F611	ROVIGO	ADRIA	A059
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692	ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROMA	MORICONE	F730	ROVIGO	ARQUA` POLESINE	A435
ROMA	NAZZANO	F857	ROVIGO	BADIA POLESINE	A539
ROMA	NEMI	F865	ROVIGO	BAGNOLO DI PO	A574
ROMA	NEROLA	F871	ROVIGO	BERGANTINO	A795
ROMA	NETTUNO	F880	ROVIGO	BOSARO	B069
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022	ROVIGO	CALTO	B432
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293	ROVIGO	CANARO	B578
ROMA	POMEZIA	G811	ROVIGO	CANDA	B582
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288	ROVIGO	CASTELGUGLIELMO	C122
ROMA	ROCCA CANTERANO	H387	ROVIGO	CASTELMASSA	C207
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401	ROVIGO	CASTELNUOVO BARIANO	C215
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404	ROVIGO	CENESELLI	C461
ROMA	ROCCA PRIORA	H432	ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROMA	ROMA	H501	ROVIGO	CORBOLA	C987
ROMA	ROVIANO	H618	ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105
ROMA	SACROFANO	H658	ROVIGO	CRESPINO	D161
ROMA	SAMBUCI	H745	ROVIGO	FICAROLO	D568
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942	ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125	ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE	D776
ROMA	SANT'ANGELO ROMANO	I284	ROVIGO	FRATTA POLESINE	D788
ROMA	SANT'ORESTE	I352	ROVIGO	GAIBA	D855
ROMA	SEGANI	I573	ROVIGO	GAVELLO	D942
ROMA	SUBIACO	I992	ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
ROMA	TIVOLI	L182	ROVIGO	GUARDA VENETA	E240
ROMA	TOLFA	L192	ROVIGO	LENDINARA	E522
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302	ROVIGO	LOREO	E689
ROMA	VALLEPIETRA	L611	ROVIGO	LUSIA	E761
ROMA	VALLINFREDA	L625	ROVIGO	MELARA	F095
ROMA	VALMONTONE	L639	ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994
ROMA	VELLETRI	L719	ROVIGO	PAPOZZE	G323
ROMA	VICOVARO	L851	ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI	G525
ROMA	VIVARO ROMANO	M095	ROVIGO	PINCARA	G673
ROMA	ZAGAROLO	M141	ROVIGO	POLESELLA	G782
ROMA	LADISPOLI	M212	ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE	G836
ROMA	ARDEA	M213	ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROMA	CIAMPINO	M272	ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROMA	SAN CESAREO	M295	ROVIGO	ROSOLINA	H573
ROMA	FIUMICINO	M297	ROVIGO	ROVIGO	H620
ROMA	FONTE NUOVA	M309	ROVIGO	SALARIA	H689
RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747	ROVIGO	SAN BELLINO	H768
RIMINI	CASTELDELCI	C080	ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
RIMINI	CATTOLICA	C357	ROVIGO	STIENTA	I953
RIMINI	CORIANO	D004	ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
RIMINI	GEMMANO	D961	ROVIGO	TRECENTA	L359
RIMINI	MAIOLO	E838	ROVIGO	VILLADOSE	L939
RIMINI	NOVAFELTRIA	F137	ROVIGO	VILLAMARZANA	L967
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244	ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO	L985
RIMINI	MONDAINO	F346	ROVIGO	VILLANOVA MARCHESSANA	L988
RIMINI	MONTECOPIOLO	F478	SALERNO	ACERNO	A023
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502	SALERNO	AGROPOLI	A091
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523	SALERNO	ALBANELLA	A128
RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715	SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
RIMINI	PENNABILLI	G433	SALERNO	AMALFI	A251
RIMINI	RICCIONE	H274	SALERNO	ANGRI	A294
RIMINI	RIMINI	H294	SALERNO	AQUARA	A343
RIMINI	SALUDECIO	H724	SALERNO	ASCEA	A460
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801	SALERNO	ATENA LUCANA	A484
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921	SALERNO	AULETTA	A495
RIMINI	SAN LEO	H949	SALERNO	BARONISSI	A674
RIMINI	SANT'AGATA FELTRIA	I201	SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304	SALERNO	BELLOGUARDO	A756
RIMINI	SASSOFELTRIO	I460	SALERNO	BRACIGLIANO	B115
RIMINI	TALAMELLO	L034	SALERNO	BUCCINO	B242
RIMINI	VERUCCIO	L797	SALERNO	BUONABITACOLO	B266
RIMINI	POGGIO TORRIANA	M324	SALERNO	CAGGIANO	B351
RIMINI	MONTESCUDO-MONTE		SALERNO	CALVANICO	B437



SALERNO	CAMEROTA	B476	SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	CAMPAGNA	B492	SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	CAMPORA	B555	SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	CANNALONGA	B608	SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	CAPACCIO	B644	SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	CASALBUONO	B868	SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888	SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	CASAL VELINO	B895	SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959	SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	CASTELCIVITA	C069	SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	CASTELLABATE	C125	SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231	SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235	SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259	SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262	SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306	SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361	SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444	SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	CENTOLA	C470	SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	CERASO	C485	SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	CICERALE	C676	SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	COLLIANO	C879	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	CONTRONE	C973	SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	CONTURSI TERME	C974	SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011	SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195	SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	TEGGIANO	D292	SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	EBOLI	D390	SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	FELITTO	D527	SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	FISCIANO	D615	SALERNO	SANT` ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	FURORE	D826	SALERNO	SANT` ARSENIO	I307
SALERNO	FUTANI	D832	SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026	SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027	SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	GIOI	E037	SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	GIUNGANO	E060	SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480	SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	LAURINO	E485	SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	LAURITO	E486	SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	LAVIANO	E498	SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	LUSTRA	E767	SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	MAIORI	E839	SALERNO	STIO	I960
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138	SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278	SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426	SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	MONTECORICE	F479	SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480	SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481	SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507	SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618	SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625	SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	MORIGERATI	F731	SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912	SALERNO	BELLIZZI	M294
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913	SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SALERNO	NOVI VELIA	F967	SIENA	ASCIANO	A461
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011	SIENA	SINALUNGA	A468
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023	SIENA	BUONCONVENTO	B269
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039	SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SALERNO	OMIGNANO	G063	SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SALERNO	ORRIA	G121	SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SALERNO	OTTATTI	G192	SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SALERNO	PADULA	G226	SIENA	CETONA	C587
SALERNO	PALOMONTE	G292	SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SALERNO	PELLEZZANO	G426	SIENA	CHIUSDINO	C661
SALERNO	PERDIFUMO	G447	SIENA	CHIUSI	C662
SALERNO	PERITO	G455	SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SALERNO	PERTOSA	G476	SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SALERNO	PETINA	G509	SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SALERNO	PIAGGINE	G538	SIENA	MONTERIGGIONI	F598



SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605	SONDrio	POSTALESIO	G937
SIENA	MONTICIANO	F676	SONDrio	PRATA CAMPORTACCIO	G993
SIENA	MURLO	F815	SONDrio	RASURA	H192
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547	SONDrio	ROGOLO	H493
SIENA	PIENZA	G602	SONDrio	SAMOLACO	H752
SIENA	POGGIBONSI	G752	SONDrio	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153	SONDrio	SERNIO	I636
SIENA	RADICOFANI	H156	SONDrio	SONDALO	I828
SIENA	RADICONDOLI	H157	SONDrio	SONDrio	I829
SIENA	RAPOLANO TERME	H185	SONDrio	TALAMONA	L035
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790	SONDrio	TARTANO	L056
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875	SONDrio	TEGLIO	L084
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135	SONDrio	TIRANO	L175
SIENA	SARTEANO	I445	SONDrio	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SIENA	SIENA	I726	SONDrio	TOVO DI SANT' AGATA	L316
SIENA	SOVICILLE	I877	SONDrio	TRAONA	L330
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303	SONDrio	TRESIVIO	L392
SIENA	TREQUANDA	L384	SONDrio	VALDIDENTRO	L557
SIENA	MONTALCINO	M378	SONDrio	VALDISOTTO	L563
SONDrio	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135	SONDrio	VALFURVA	L576
SONDrio	ALBOSAGGIA	A172	SONDrio	VAL MASINO	L638
SONDrio	ANDALO VALTELLINO	A273	SONDrio	VERCEIA	L749
SONDrio	APRICA	A337	SONDrio	VERVIO	L799
SONDrio	ARDENNO	A382	SONDrio	VILLA DI CHIAVENNA	L907
SONDrio	BEMA	A777	SONDrio	VILLA DI TIRANO	L908
SONDrio	BERBENNO DI VALTELLINA	A787	SPEZIA	AMEGLIA	A261
SONDrio	BIANZONE	A848	SPEZIA	ARCOLA	A373
SONDrio	BORMIO	B049	SPEZIA	BEVERINO	A836
SONDrio	BUGLIO IN MONTE	B255	SPEZIA	BOLANO	A932
SONDrio	CAIOLO	B366	SPEZIA	BONASSOLA	A961
SONDrio	CAMPODOLCINO	B530	SPEZIA	BRUGNATO	B214
SONDrio	CASPOGGIO	B993	SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
SONDrio	CASTELLO DELL` ACQUA	C186	SPEZIA	CARRO	B838
SONDrio	CASTIONE ANDEVENNO	C325	SPEZIA	CARRODANO	B839
SONDrio	CEDRASCO	C418	SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
SONDrio	CERCINO	C493	SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
SONDrio	CHIAVENNA	C623	SPEZIA	FOLLO	D655
SONDrio	CHIESA IN VALMALENCO	C628	SPEZIA	FRAMURA	D758
SONDrio	CHIURO	C651	SPEZIA	SESTA GODANO	E070
SONDrio	CINO	C709	SPEZIA	LA SPEZIA	E463
SONDrio	CIVO	C785	SPEZIA	LERICI	E542
SONDrio	COLORINA	C903	SPEZIA	LEVANTO	E560
SONDrio	COSIO VALTELLINO	D088	SPEZIA	MAISSANA	E842
SONDrio	DAZIO	D258	SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
SONDrio	DELEBIO	D266	SPEZIA	LUNI	G143
SONDrio	DUBINO	D377	SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
SONDrio	FAEDO VALTELLINO	D456	SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
SONDrio	FORCOLA	D694	SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
SONDrio	FUSINE	D830	SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
SONDrio	GEROLA ALTA	D990	SPEZIA	SARZANA	I449
SONDrio	GORDONA	E090	SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
SONDrio	GROSIO	E200	SPEZIA	VERNATTA	L774
SONDrio	GROSOTTO	E201	SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SONDrio	MADESIMO	E342	SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SONDrio	LANZADA	E443	SIRACUSA	AVOLA	A522
SONDrio	LIVIGNO	E621	SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SONDrio	LOVERO VALTELLINO	E705	SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SONDrio	MANTELLA	E896	SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SONDrio	MAZZO DI VALTELLINA	F070	SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SONDrio	MELLO	F115	SIRACUSA	CASSARO	C006
SONDrio	MESE	F153	SIRACUSA	FERLA	D540
SONDrio	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393	SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SONDrio	MORBEGNO	F712	SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SONDrio	NOVATE MEZZOLA	F956	SIRACUSA	LENTINI	E532
SONDrio	POGGIRIDENTI	G431	SIRACUSA	MELILLI	F107
SONDrio	PIANTEDO	G572	SIRACUSA	NOTO	F943
SONDrio	PIATEDA	G576	SIRACUSA	PACHINO	G211
SONDrio	PIURO	G718	SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SONDrio	PONTE IN VALTELLINA	G829	SIRACUSA	ROSOLINI	H574



SIRACUSA	SIRACUSA	I754	SASSARI	SEMESTENE	I598
SIRACUSA	SOLARINO	I785	SASSARI	SENNORI	I614
SIRACUSA	SORTINO	I864	SASSARI	SILIGO	I732
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257	SASSARI	SORSO	I863
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279	SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	AGGIUS	A069	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115	SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	ALGHERO	A192	SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	ANELA	A287	SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	ARDARA	A379	SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	ARZACHENA	A453	SASSARI	TULA	L464
SASSARI	BANARI	A606	SASSARI	URI	L503
SASSARI	BENETUTTI	A781	SASSARI	USINI	L509
SASSARI	BERCHIDDA	A789	SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	BESSUDE	A827	SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BONNANARO	A976	SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	BONO	A977	SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	BONORVA	A978	SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	BORTIGIADAS	B063	SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	BORUTTA	B064	SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	BOTTIDDA	B094	SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	BUDDUSO`	B246	SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	BULTEI	B264	SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	BULZI	B265	SASSARI	PADRU	M301
SASSARI	BURGOS	B276	SAVONA	ALASSIO	A122
SASSARI	CALANGIANUS	B378	SAVONA	ALBENGA	A145
SASSARI	CARGEGLIE	B772	SAVONA	ANDORA	A278
SASSARI	CASTELSARDO	C272	SAVONA	ARNASCO	A422
SASSARI	CHEREMULE	C600	SAVONA	BALESTRINO	A593
SASSARI	CHIARAMONTI	C613	SAVONA	BARDINETTO	A647
SASSARI	CODRONGIANUS	C818	SAVONA	BOISSANO	A931
SASSARI	COSZONE	D100	SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999
SASSARI	ESPORLATU	D441	SAVONA	BORMIDA	B048
SASSARI	FLORINAS	D637	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SASSARI	GIAVE	E019	SAVONA	CALICE LIGURE	B409
SASSARI	ILLORAI	E285	SAVONA	CALIZZANO	B416
SASSARI	ITTIREDDU	E376	SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SASSARI	ITTIRI	E377	SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SASSARI	LAERRU	E401	SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
SASSARI	LUOGOSANTO	E747	SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SASSARI	LURAS	E752	SAVONA	CENGIO	C463
SASSARI	MARA	E902	SAVONA	CERIALE	C510
SASSARI	MARTIS	E992	SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542	SAVONA	COSSERIA	D095
SASSARI	MONTI	F667	SAVONA	DEGO	D264
SASSARI	MORES	F721	SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SASSARI	MUROS	F818	SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975	SAVONA	GARLENDA	D927
SASSARI	NULE	F976	SAVONA	GIUSTENICE	E064
SASSARI	NULVI	F977	SAVONA	GIUSVALLA	E066
SASSARI	OLBIA	G015	SAVONA	LOANO	E632
SASSARI	OLMEDO	G046	SAVONA	MAGLIOLO	E816
SASSARI	OSCHIRI	G153	SAVONA	MALLARE	E860
SASSARI	OSILO	G156	SAVONA	MASSIMINO	F046
SASSARI	OSSI	G178	SAVONA	MILLESIMO	F213
SASSARI	OZIERI	G203	SAVONA	MIOGLIA	F226
SASSARI	PADRIA	G225	SAVONA	MURIALDO	F813
SASSARI	PALAU	G258	SAVONA	NASINO	F847
SASSARI	PATTADA	G376	SAVONA	ONZO	G076
SASSARI	PERFUGAS	G450	SAVONA	ORTOVERO	G144
SASSARI	PLOAGHE	G740	SAVONA	OSIGLIA	G155
SASSARI	PORTO TORRES	G924	SAVONA	PALLARE	G281
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962	SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SASSARI	PUTIFIGARI	H095	SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SASSARI	ROMANA	H507	SAVONA	PLODIO	G741
SASSARI	AGLIENTU	H848	SAVONA	PONTINVREA	G866
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312	SAVONA	QUILIANO	H126
SASSARI	SASSARI	I452	SAVONA	RIALTO	H266
SASSARI	SEDINI	I565	SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452



SAVONA	SASSELLO	I453	TERAMO	MORRO D` ORO	F747
SAVONA	STELLA	I946	TERAMO	MOSCIANO SANT` ANGELO	F764
SAVONA	STELLANELLO	I947	TERAMO	PINETO	F831
SAVONA	TESTICO	L152	TERAMO	NERETO	F870
SAVONA	TOIRANO	L190	TERAMO	NOTARESCO	F942
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315	TERAMO	PENNA SANT` ANDREA	G437
SAVONA	URBE	L499	TERAMO	PIETRACAMELA	G608
SAVONA	VENDONE	L730	TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823	TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
SAVONA	VILLANOVA D` ALBENGA	L975	TERAMO	SANT` OMERO	I348
SAVONA	ZUCCARELLO	M197	TERAMO	SILVI	I741
TARANTO	AVETRANA	A514	TERAMO	TERAMO	L103
TARANTO	CAROSINO	B808	TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TARANTO	CASTELLANETA	C136	TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TARANTO	CRISPIANO	D171	TERAMO	TORTORETO	L307
TARANTO	FAGGIANO	D463	TERAMO	TOSSICIA	L314
TARANTO	FRAGNANO	D754	TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TARANTO	GINOSA	E036	TORINO	AGLIE`	A074
TARANTO	GROTTAGLIE	E205	TORINO	AIRASCA	A109
TARANTO	LATERZA	E469	TORINO	ALA DI STURA	A117
TARANTO	LEPORANO	E537	TORINO	ALBIANO D` IVREA	A157
TARANTO	LIZZANO	E630	TORINO	ALMESE	A218
TARANTO	MANDURIA	E882	TORINO	ALPIGNANO	A222
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986	TORINO	ANDEZENO	A275
TARANTO	MARUGGIO	E995	TORINO	ANDRATE	A282
TARANTO	MASSAFRA	F027	TORINO	ANGROGNA	A295
TARANTO	MONTEIASI	F531	TORINO	ARIGNANO	A405
TARANTO	MONTEMESOLA	F563	TORINO	AVIGLIANA	A518
TARANTO	MONTEPARANO	F587	TORINO	AZEGLIO	A525
TARANTO	MOTTOLA	F784	TORINO	BAIRO	A584
TARANTO	PALAGIANELLO	G251	TORINO	BALANGERO	A587
TARANTO	PALAGIANO	G252	TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
TARANTO	PULSANO	H090	TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409	TORINO	BALME	A599
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882	TORINO	BANCHETTE	A607
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018	TORINO	BARBANIA	A625
TARANTO	SAVA	I467	TORINO	BARDONECCHIA	A651
TARANTO	TARANTO	L049	TORINO	BARONE CANAVESE	A673
TARANTO	TORRICELLA	L294	TORINO	BEINASCO	A734
TARANTO	STATTE	M298	TORINO	BIBIANA	A853
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125	TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TERAMO	ANCARANO	A270	TORINO	BOLLENGO	A941
TERAMO	ARSITA	A445	TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TERAMO	ATRI	A488	TORINO	BORGIALLO	B003
TERAMO	BASCIANO	A692	TORINO	BORGOFRANCO D` IVREA	B015
TERAMO	BELLANTE	A746	TORINO	BORGOMASINO	B021
TERAMO	BISENTI	A885	TORINO	BORGONE SUSA	B024
TERAMO	CAMPLI	B515	TORINO	BOSCONERO	B075
TERAMO	CANZANO	B640	TORINO	BRANDIZZO	B121
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040	TORINO	BRICHERASIO	B171
TERAMO	CASTELLALTO	C128	TORINO	BROSSO	B205
TERAMO	CASTELLI	C169	TORINO	BROZOLO	B209
TERAMO	COLLEDARA	C311	TORINO	BRUINO	B216
TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316	TORINO	BRUSASCO	B225
TERAMO	CASTILENTI	C322	TORINO	BRUZOLO	B232
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449	TORINO	BURIASCO	B278
TERAMO	CERMIGNANO	C517	TORINO	BUROLO	B279
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781	TORINO	BUSANO	B284
TERAMO	COLONNELLA	C901	TORINO	BUSOLENO	B297
TERAMO	CONTROGUERRA	C972	TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TERAMO	CORROPOLI	D043	TORINO	CAFASSE	B350
TERAMO	CORTINO	D076	TORINO	CALUSO	B435
TERAMO	CROGNALETO	D179	TORINO	CAMBIANO	B462
TERAMO	GIULIANOVA	E058	TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343	TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512
TERAMO	MARTINSICURO	E989	TORINO	CANDIA CANAVESE	B588
TERAMO	MONTEFINO	F500	TORINO	CANDIOLI	B592
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585	TORINO	CANISCHIO	B605
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690	TORINO	CANTALUPA	B628



TORINO	CANTOIRA	B637	TORINO	ISOLABELLA	E345
TORINO	CAPRIE	B705	TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	CARAVINO	B733	TORINO	IVREA	E379
TORINO	CAREMA	B762	TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	CARIGNANO	B777	TORINO	LA LOGGIA	E423
TORINO	CARMAGNOLA	B791	TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	CASALBORGONE	B867	TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	CASCINETTE D'IVREA	B953	TORINO	LEINI	E518
TORINO	CASELETTE	B955	TORINO	LEMIE	E520
TORINO	CASELLE TORINESE	B960	TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	CASTAGNETO PO	C045	TORINO	LEVONE	E566
TORINO	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048	TORINO	LOCANA	E635
TORINO	CASTELLAMONTE	C133	TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241	TORINO	LOMBRIASCO	E661
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307	TORINO	LORANZE`	E683
TORINO	CAVAGNOLO	C369	TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	CAVOUR	C404	TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	CERCENASCO	C487	TORINO	LUSIGLIE`	E763
TORINO	CERES	C497	TORINO	MACELLO	E782
TORINO	CERSOLE REALE	C505	TORINO	MAGLIONE	E817
TORINO	CESANA TORINESE	C564	TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	CHIALAMBERTO	C604	TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	CHIANOCCHIO	C610	TORINO	MATHI	F053
TORINO	CHIAVERANO	C624	TORINO	MATTIE	F058
TORINO	CHIERI	C627	TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	CHIOMONTE	C639	TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655	TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	CHIVASSO	C665	TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	CICONIO	C679	TORINO	MOMBELLO DI TORINO	F315
TORINO	CINTANO	C711	TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	CINZANO	C715	TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	CIRIE`	C722	TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	CLAVIERE	C793	TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801	TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	COAZZE	C803	TORINO	MONTALTO DORA	F420
TORINO	COLLEGNO	C860	TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867	TORINO	MONTEU DA PO	F651
TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868	TORINO	MORIONDO TORINESE	F733
TORINO	CONDOVE	C955	TORINO	NICHELINO	F889
TORINO	CORIO	D008	TORINO	NOASCA	F906
TORINO	COSSANO CANAVESE	D092	TORINO	NOLE	F925
TORINO	CUCEGLIO	D197	TORINO	NOMAGLIO	F927
TORINO	CUMIANA	D202	TORINO	NONE	F931
TORINO	CUORGNE`	D208	TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	DRUENTO	D373	TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	EXILLES	D433	TORINO	ORBASSANO	G087
TORINO	FAVRIA	D520	TORINO	ORIO CANAVESE	G109
TORINO	FELETTO	D524	TORINO	OSASCO	G151
TORINO	FENESTRELLE	D532	TORINO	OSASIO	G152
TORINO	MONCENISIO	D553	TORINO	OULX	G196
TORINO	FIANO	D562	TORINO	OZEGNA	G202
TORINO	FIORANO CANAVESE	D608	TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	FOGLIZZO	D646	TORINO	PANCALIERI	G303
TORINO	FORNO CANAVESE	D725	TORINO	PARELLA	G330
TORINO	FRASSINETTO	D781	TORINO	PAVAROLO	G387
TORINO	FRONT	D805	TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
TORINO	FROSSASCO	D812	TORINO	PECETTO TORINESE	G398
TORINO	GARZIGLIANA	D931	TORINO	PEROSA CANAVESE	G462
TORINO	GASSINO TORINESE	D933	TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	GERMAGNANO	D983	TORINO	PERRERO	G465
TORINO	GIAGLIONE	E009	TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	GIAVENO	E020	TORINO	PIANEZZA	G559
TORINO	GIVOLETTO	E067	TORINO	PINASCA	G672
TORINO	GRAVERE	E154	TORINO	PINEROLI	G674
TORINO	GROSCAVALLO	E199	TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	GROSSO	E203	TORINO	PIOBESI TORINESE	G684
TORINO	GRUGLIASCO	E216	TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	INGRIA	E301	TORINO	PISCINA	G705
TORINO	INVERSO PINASCA	E311	TORINO	PIVERONE	G719




TORINO	POIRINO	G777	TORINO	SETTIMO TORINESE	I703
TORINO	POMARETTO	G805	TORINO	SPARONE	I886
TORINO	PONT CANAVESE	G826	TORINO	STRAMBINO	I970
TORINO	PORTE	G900	TORINO	SUSA	L013
TORINO	PRAGELATO	G973	TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	PRALI	G978	TORINO	TORINO	L219
TORINO	PRALORMO	G979	TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238
TORINO	PRAMOLLO	G982	TORINO	TORRE CANAVESE	L247
TORINO	PRAROSTINO	G986	TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	PRASCORSANO	G988	TORINO	TRANA	L327
TORINO	PRATIGLIONE	G997	TORINO	TRAVES	L340
TORINO	QUAGLIUZZO	H100	TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	QUASSOLO	H120	TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	QUINCINETTO	H127	TORINO	USSEAUX	L515
TORINO	REANO	H207	TORINO	USSEGGLIO	L516
TORINO	RIBORDONE	H270	TORINO	VAIE	L538
TORINO	RIVALBA	H333	TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	RIVALTA DI TORINO	H335	TORINO	VALGIOIE	L578
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337	TORINO	VALLO TORINESE	L629
TORINO	RIVARA	H338	TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340	TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	RIVAROSSA	H344	TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	RIVOLI	H355	TORINO	VENAUS	L726
TORINO	ROBASSOMERO	H367	TORINO	VENARIA	L727
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386	TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	ROLETTO	H498	TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	ROMANO CANAVESE	H511	TORINO	VESTIGNE`	L811
TORINO	RONCO CANAVESE	H539	TORINO	VIALFRE`	L830
TORINO	RONDISSONE	H547	TORINO	VIGONE	L898
TORINO	RORA`	H554	TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	ROURE	H555	TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
TORINO	ROSTA	H583	TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	RUBIANA	H627	TORINO	VILLARBASSE	M002
TORINO	RUEGLIO	H631	TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	SALBERTRAND	H684	TORINO	VILLAR FOCHIARDO	M007
TORINO	SALASSA	H691	TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	SALERANO CANAVESE	H702	TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734	TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	SAMONE	H753	TORINO	VINOVO	M060
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775	TORINO	VIRLE PIEMONTE	M069
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789	TORINO	VISCHE	M071
TORINO	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804	TORINO	VISTRORIO	M080
TORINO	SAN DIDERO	H820	TORINO	VIU`	M094
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847	TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	SANGANO	H855	TORINO	VOLVERA	M133
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862	TORINO	MAPPANO	M316
TORINO	SAN GILLIO	H873	TORINO	VAL DI CHY	M405
TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890	TORINO	VALCHIUSA	M415
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900	TRAPANI	ALCAMO	A176
TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936	TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997	TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024	TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090	TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TORINO	SAN PONSO	I126	TRAPANI	CUSTONACI	D234
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137	TRAPANI	ERICE	D423
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152	TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154	TRAPANI	GIBELLINA	E023
TORINO	SANT'AMBROGIO DI TORINO	I258	TRAPANI	MARSALA	E974
TORINO	SANT'ANTONINO DI SUSA	I296	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TORINO	SANTENA	I327	TRAPANI	PACECO	G208
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465	TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TORINO	SAUZE D' OULX	I466	TRAPANI	VALDERICE	G319
TORINO	SCALENGHE	I490	TRAPANI	PARTANNA	G347
TORINO	SCARMAGNO	I511	TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TORINO	SCIOLZE	I539	TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TORINO	SESTRIERE	I692	TRAPANI	SALEMI	H700
TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701	TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702	TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407




TRAPANI	TRAPANI	L331	TREVISO	GAIARINE	D854
TRAPANI	VITA	M081	TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021
TRAPANI	PETROSINO	M281	TREVISO	GODEGA DI SANT'URBANO	E071
TRAPANI	MISILISCEMI	M432	TREVISO	GORGIO AL MONTICANO	E092
TERNI	ACQUASPARTA	A045	TREVISO	ISTRANA	E373
TERNI	ALLERONA	A207	TREVISO	LORIA	E692
TERNI	ALVIANO	A242	TREVISO	MANSUE'	E893
TERNI	AMELIA	A262	TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940
TERNI	ARRONE	A439	TREVISO	MASER	F009
TERNI	ATTIGLIANO	A490	TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012
TERNI	BASCHI	A691	TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088
TERNI	CALVI DELL' UMBRIA	B446	TREVISO	SILEA	F116
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117	TREVISO	MIANE	F190
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289	TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269
TERNI	FABRO	D454	TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TERNI	FERENTILLO	D538	TREVISO	MONFUMO	F360
TERNI	FICULLE	D570	TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TERNI	GIOVE	E045	TREVISO	MORGANO	F725
TERNI	GUARDEA	E241	TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729	TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770
TERNI	MONTECASTRILLI	F457	TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TERNI	MONTECCHIO	F462	TREVISO	ODERZO	F999
TERNI	MONTEFRANCO	F510	TREVISO	ORMELLE	G115
TERNI	MONTEGABBIONE	F513	TREVISO	ORSAGO	G123
TERNI	MONTELEONE D' ORVIETO	F543	TREVISO	PAESE	G229
TERNI	NARNI	F844	TREVISO	PEDEROBBA	G408
TERNI	ORVIETO	G148	TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645
TERNI	OTRICOLI	G189	TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TERNI	PARRANO	G344	TREVISO	PONZANO VENETO	G875
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432	TREVISO	PORTOBUFOLE'	G909
TERNI	POLINO	G790	TREVISO	POSSAGNO	G933
TERNI	PORANO	G881	TREVISO	POVEGLIANO	G944
TERNI	SAN GEMINI	H857	TREVISO	PREGANZIOL	H022
TERNI	SAN VENANZO	I381	TREVISO	QUINTO DI TREVISO	H131
TERNI	STRONCONE	I981	TREVISO	REFRONTOLO	H220
TERNI	TERNI	L117	TREVISO	RESANA	H238
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258	TREVISO	REVINE LAGO	H253
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324	TREVISO	RIESE PIO X	H280
TRIESTE	SGONICO	I715	TREVISO	RONCADE	H523
TRIESTE	TRIESTE	L424	TREVISO	SALGAREDA	H706
TREVIS	ALTIVOLE	A237	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVIS	ARCADE	A360	TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVIS	ASOLO	A471	TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103
TREVIS	BORSO DEL GRAPPA	B061	TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVIS	BREDA DI PIAVE	B128	TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221
TREVIS	CAERANO DI SAN MARCO	B349	TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382
TREVIS	CAPPELLA MAGGIORE	B678	TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417
TREVIS	CARBONERA	B744	TREVISO	SARMEDE	I435
TREVIS	CASALE SUL SILE	B879	TREVISO	SEGUSINO	I578
TREVIS	CASIER	B965	TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635
TREVIS	CASTELCUCCO	C073	TREVISO	SPRESIANO	I927
TREVIS	CASTELFRANCO VENETO	C111	TREVISO	SUSEGAN	L014
TREVIS	CASTELLO DI GODEGO	C190	TREVISO	TARZO	L058
TREVIS	CAVASO DEL TOMBA	C384	TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVIS	CESSALTO	C580	TREVISO	TREVISO	L407
TREVIS	CHIARANO	C614	TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVIS	CROCETTA DEL MONTELLO	C670	TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVIS	CIMADOLMO	C689	TREVISO	VEDELAGO	L706
TREVIS	CISON DI VALMARINO	C735	TREVISO	VIDOR	L856
TREVIS	CODOGNE'	C815	TREVISO	VILLORBA	M048
TREVIS	COLLE UMBERTO	C848	TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVIS	CONEGLIANO	C957	TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118
TREVIS	CORDIGNANO	C992	TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TREVIS	CORNUDA	D030	TREVISO	ZERO BRANCO	M171
TREVIS	FARRA DI SOLIGO	D505	TREVISO	PIEVE DEL GRAPPA	M422
TREVIS	FOLLINA	D654	UDINE	AMARO	A254
TREVIS	FONTANELLE	D674	UDINE	AMPEZZO	A267
TREVIS	FONTE	D680	UDINE	ARTA TERME	A447
TREVIS	FREGONA	D794	UDINE	ARTEGNA	A448



UDINE	ATTIMIS	A491	UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553	UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	BASILIANO	A700	UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	BERTIOLI	A810	UDINE	PREONE	H038
UDINE	BICINICCO	A855	UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	BORDANO	A983	UDINE	PULFERO	H089
UDINE	BUJA	B259	UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	BUTTRIO	B309	UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483	UDINE	RAVEO	H200
UDINE	CAMPOFORMIDO	B536	UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	CARLINO	B788	UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	CASSACCO	B994	UDINE	RESIA	H242
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327	UDINE	RESIUTTA	H244
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389	UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	CERCIVENTO	C494	UDINE	RIVE D' ARCANO	H347
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556	UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	CHIUSAFORTE	C656	UDINE	RUDA	H629
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758	UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	CODROIPO	C817	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885	UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	COMEGLIANS	C918	UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027	UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	COSEANO	D085	UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	DIGNANO	D300	UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	DOGNA	D316	UDINE	SAPPADA	I421
UDINE	DRENCHIA	D366	UDINE	SAURIS	I464
UDINE	ENEMONZO	D408	UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	FAEDIS	D455	UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	FAGAGNA	D461	UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	FLAIBANO	D630	UDINE	STREGNA	I974
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700	UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718	UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719	UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	FORNI DI SOTTO	D720	UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962	UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	GONARS	E083	UDINE	TORREANO	L246
UDINE	LATISANA	E473	UDINE	TORVIScosa	L309
UDINE	LAUCO	E476	UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	LESTIZZA	E553	UDINE	TREPPo GRANDE	L382
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584	UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	LUSEVERA	E760	UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820	UDINE	UDINE	L483
UDINE	MAJANO	E833	UDINE	VARMo	L686
UDINE	MANZANO	E899	UDINE	VENZONE	L743
UDINE	MARTIGNACCO	E982	UDINE	VERZEGNIS	L801
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144	UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266	UDINE	ZUGLIO	M200
UDINE	MOIMACCO	F275	UDINE	RIVIGNANO TEOR	M317
UDINE	MONTENARS	F574	UDINE	TREPPo LIGOSULLO	M399
UDINE	MORTEGLIANO	F756	VARESE	CAIRATE	B368
UDINE	MORUZZO	F760	VARESE	CARONNO PERTUSELLA	B805
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832	VARESE	CASALE LITTA	B875
UDINE	NIMIS	F898	VARESE	CASORATE SEMPIONE	B987
UDINE	OSOPPO	G163	VARESE	CASTELLANZA	C139
UDINE	OVARO	G198	VARESE	CISLAGO	C732
UDINE	PAGNACCO	G238	VARESE	FERNO	D543
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268	VARESE	GORLA MAGGIORE	E101
UDINE	PALMANOVA	G284	VARESE	GORLA MINORE	E102
UDINE	PALUZZA	G300	VARESE	INARZO	E292
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352	VARESE	JERAGO CON ORAGO	E386
UDINE	PAULARO	G381	VARESE	LONATE POZZOLO	E666
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389	VARESE	MORNAGO	F736
UDINE	TAIPANA	G736	VARESE	OLGIATE OLONA	G028
UDINE	POCENIA	G743	VARESE	SARONNO	I441
UDINE	PONTEBBA	G831	VARESE	SESTO CALENDE	I688
UDINE	PORPETTO	G891	VARESE	SOLBIATE OLONA	I794
UDINE	POVOLETTO	G949	VARESE	SUMIRAGO	L003
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966	VARESE	TAINO	L032
UDINE	PRADAMANO	G969	VARESE	VIZZOLA TICINO	M101



VERBANO C. O.	ANTRONA SCHIERANCO	A317	VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERBANO C. O.	ANZOLA D OSSOLA	A325	VERCELLI	BORG D'ALE	B009
VERBANO C. O.	AROLA	A427	VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERBANO C. O.	AURANO	A497	VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERBANO C. O.	BACENO	A534	VERCELLI	BURONZO	B280
VERBANO C. O.	BANNIO ANZINO	A610	VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERBANO C. O.	BEE	A733	VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERBANO C. O.	BEURA CARDEZZA	A834	VERCELLI	CARESANA	B767
VERBANO C. O.	BOGNANCO	A925	VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERBANO C. O.	BROVELLO CARPUGNINO	B207	VERCELLI	CARISIO	B782
VERBANO C. O.	CALASCA CASTIGLIONE	B380	VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERBANO C. O.	CAMBIASCA	B463	VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERBANO C. O.	CANNOBIO	B615	VERCELLI	CERVATTO	C548
VERBANO C. O.	CAPREZZO	B694	VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERBANO C. O.	CASALE CORTE CERRO	B876	VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERBANO C. O.	CEPPO MORELLI	C478	VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERBANO C. O.	CESARA	C567	VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERBANO C. O.	COSSOGNO	D099	VERCELLI	CRAVAGLIANA	D132
VERBANO C. O.	CRAVEGGIA	D134	VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERBANO C. O.	CREVOLADOSOLA	D168	VERCELLI	CROVA	D187
VERBANO C. O.	CRODO	D177	VERCELLI	DESANA	D281
VERBANO C. O.	DOMODOSSOLA	D332	VERCELLI	FOBELLO	D641
VERBANO C. O.	DRUOGNO	D374	VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERBANO C. O.	FORMAZZA	D706	VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERBANO C. O.	GERMAGNO	D984	VERCELLI	GATTINARA	D938
VERBANO C. O.	GHIFFA	E003	VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERBANO C. O.	GRAVELLONA TOCE	E153	VERCELLI	GREGGIO	E163
VERBANO C. O.	LOREGLIA	E685	VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERBANO C. O.	MACUGNAGA	E790	VERCELLI	LAMPORO	E433
VERBANO C. O.	MADONNA DEL SASSO	E795	VERCELLI	LENTA	E528
VERBANO C. O.	MALESKO	E853	VERCELLI	LIGNANA	E583
VERBANO C. O.	MASERA	F010	VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERBANO C. O.	MERGOZZO	F146	VERCELLI	LOZZOLO	E711
VERBANO C. O.	MONTECRESTESE	F483	VERCELLI	MOLLIA	F297
VERBANO C. O.	NONIO	F932	VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERBANO C. O.	OMEGNA	G062	VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774
VERBANO C. O.	ORNAVASSO	G117	VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERBANO C. O.	PALLANZENO	G280	VERCELLI	OLDENICO	G018
VERBANO C. O.	PIEDIMULERA	G600	VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERBANO C. O.	PIEVE VERGONTE	G658	VERCELLI	PERTENGIO	G471
VERBANO C. O.	PREMENO	H030	VERCELLI	PEZZANA	G528
VERBANO C. O.	PREMIA	H033	VERCELLI	PILA	G666
VERBANO C. O.	PREMOSELLO CHIOVENDA	H037	VERCELLI	PIODE	G685
VERBANO C. O.	QUARNA SOPRA	H106	VERCELLI	POSTUA	G940
VERBANO C. O.	QUARNA SOTTO	H107	VERCELLI	PRAROLO	G985
VERBANO C. O.	RE	H203	VERCELLI	QUARONA	H108
VERBANO C. O.	SANTA MARIA MAGGIORE	I249	VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132
VERBANO C. O.	STRESA	I976	VERCELLI	RASSA	H188
VERBANO C. O.	TOCENO	L187	VERCELLI	RIMELLA	H293
VERBANO C. O.	TRAREGO VIGGIONA	L333	VERCELLI	RIVE	H346
VERBANO C. O.	TRASQUERA	L336	VERCELLI	ROVASENDA	H364
VERBANO C. O.	TRONTANO	L450	VERCELLI	ROASIO	H365
VERBANO C. O.	VALSTRONA	L651	VERCELLI	RONSECCO	H549
VERBANO C. O.	VANZONE SAN CARLO	L666	VERCELLI	ROSSA	H577
VERBANO C. O.	VARZO	L691	VERCELLI	SALASCO	H690
VERBANO C. O.	VERBANIA	L746	VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707
VERBANO C. O.	VIGNONE	L889	VERCELLI	SALUGGIA	H725
VERBANO C. O.	VILLADOSSOLA	L906	VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861
VERBANO C. O.	VILLETTE	M042	VERCELLI	SANTHIA`	I337
VERBANO C. O.	VOGOGNA	M111	VERCELLI	SCOPA	I544
VERBANO C. O.	VALLE CANNOBINA	M404	VERCELLI	SCOPELLO	I545
VERCELLI	LAGNA VALSESIA	A119	VERCELLI	SERRAVALLE SESIA	I663
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130	VERCELLI	STROPIANA	I984
VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198	VERCELLI	TRICERRO	L420
VERCELLI	ARBORIO	A358	VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466	VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	BALMUCCIA	A600	VERCELLI	VALDUGGIA	L566
VERCELLI	BALOCCO	A601	VERCELLI	VARALLO	L669
VERCELLI	BIANZE	A847	VERCELLI	VERCELLI	L750



VERCELLI	VILLARBOIT	M003	VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VERCELLI	VILLATA	M028	VICENZA	CARRE`	B835
VERCELLI	VOCCA	M106	VICENZA	CARTIGLIANO	B844
VERCELLI	ALTO SERMENZA	M389	VICENZA	CASSOLA	C037
VERCELLI	CELLIO CON BREIA	M398	VICENZA	CASTEGNERO	C056
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302	VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA	B493	VICENZA	CHIAMPO	C605
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546	VICENZA	COGORO DEL CENGIO	C824
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554	VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VENEZIA	CAORLE	B642	VICENZA	COSTABISSARA	D107
VENEZIA	CAVARZERE	C383	VICENZA	CREAZZO	D136
VENEZIA	JESOLO	C388	VICENZA	CRESPADORO	D156
VENEZIA	CEGGIA	C422	VICENZA	DUEVILLE	D379
VENEZIA	CHIOGGIA	C638	VICENZA	ENEGO	D407
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714	VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VENEZIA	CONA	C938	VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA	C950	VICENZA	FOZA	D750
VENEZIA	DOLO	D325	VICENZA	GALLIO	D882
VENEZIA	ERACLEA	D415	VICENZA	GAMBELLARA	D897
VENEZIA	FIESSO D` ARTICO	D578	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741	VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VENEZIA	FOSSO`	D748	VICENZA	LAGHI	E403
VENEZIA	GRUARO	E215	VICENZA	LASTEBASSE	E465
VENEZIA	MARCON	E936	VICENZA	LONGARE	E671
VENEZIA	MARTELLAGO	E980	VICENZA	LONIGO	E682
VENEZIA	MEolo	F130	VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VENEZIA	MIRA	F229	VICENZA	MALO	E864
VENEZIA	MIRANO	F241	VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826	VICENZA	MAROSTICA	E970
VENEZIA	NOALE	F904	VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963	VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VENEZIA	PIANIGA	G565	VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914	VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981	VICENZA	MONTEGALDA	F514
VENEZIA	QUARTO D` ALTINO	H117	VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
VENEZIA	SALZANO	H735	VICENZA	MONTEVIALE	F662
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823	VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040	VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242	VICENZA	SALCEDO	F810
VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373	VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VENEZIA	SCORZE`	I551	VICENZA	NANTO	F838
VENEZIA	SPINEA	I908	VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VENEZIA	STRA	I965	VICENZA	NOVE	F957
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085	VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267	VICENZA	ORGIANO	G095
VENEZIA	VENEZIA	L736	VICENZA	PIANEZZE	G560
VENEZIA	VIGONOVO	L899	VICENZA	PIOVENE-ROCCHE	G694
VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI	M308	VICENZA	POIANA MAGGIORE	G776
VICENZA	AGUGLIARO	A093	VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	ALBETTONE	A154	VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	ALONTE	A220	VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231	VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ALTISSIMO	A236	VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ARCUGNANO	A377	VICENZA	ROMANO D` EZZELINO	H512
VICENZA	ARSIERO	A444	VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ARZIGNANO	A459	VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ASIAGO	A465	VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467	VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703	VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954	VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	BREGANZE	B132	VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	BRENDOLA	B143	VICENZA	SARCEO	I425
VICENZA	BRESSANVIDO	B161	VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	BROGLIANO	B196	VICENZA	SCHIATRON	I527
VICENZA	CALDOGNO	B403	VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	CALTRANO	B433	VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	CALVENE	B441	VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485	VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156



VICENZA	THIENE	L157	VITERBO	BOMARZO	A955
VICENZA	TORREBELVICINO	L248	VITERBO	CALCATA	B388
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297	VITERBO	CANEPIA	B597
VICENZA	TRISSINO	L433	VITERBO	CANINO	B604
VICENZA	VALDAGNO	L551	VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VICENZA	VALDASTICO	L554	VITERBO	CAPRANICA	B688
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624	VITERBO	CAPRAROLA	B691
VICENZA	VELO D`ASTICO	L723	VITERBO	CARBOGNANO	B735
VICENZA	VICENZA	L840	VITERBO	CASTEL SANT` ELIA	C269
VICENZA	VILLAGA	L952	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VICENZA	VILLAVERLA	M032	VITERBO	CELLENO	C446
VICENZA	ZANE`	M145	VITERBO	CELLERE	C447
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170	VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VICENZA	ZOVENCEDO	M194	VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
VICENZA	ZUGLIANO	M199	VITERBO	CORCHIANO	C988
VICENZA	VAL LIONA	M384	VITERBO	TARQUINIA	D024
VICENZA	BARBARANO MOSSANO	M401	VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VICENZA	VALBRENTA	M423	VITERBO	FALERIA	D475
VICENZA	COLCERESA	M426	VITERBO	FARNESE	D503
VICENZA	LUSIANA CONCO	M427	VITERBO	GALLESE	D870
VERONA	AFFI	A061	VITERBO	GRADOLI	E126
VERONA	ALBAREDO D` ADIGE	A137	VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VERONA	ANGIARI	A292	VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VERONA	ARCOLE	A374	VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VERONA	BELFIORE	A737	VITERBO	LATERA	E467
VERONA	BEVILACQUA	A837	VITERBO	LUBRIANO	E713
VERONA	BONAVIGO	A964	VITERBO	MARTA	E978
VERONA	BOSCHI SANT` ANNA	B070	VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073	VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VERONA	BOVOLONE	B107	VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709	VITERBO	NEPI	F868
VERONA	CASALEONE	B886	VITERBO	ONANO	G065
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412	VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VERONA	CEREA	C498	VITERBO	ORTE	G135
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897	VITERBO	PIANSANO	G571
VERONA	CONCAMARISE	C943	VITERBO	PROCENO	H071
VERONA	COSTERMANO	D118	VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VERONA	FUMANE	D818	VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VERONA	GARDA	D915	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VERONA	GAZZO VERONESE	D957	VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VERONA	GREZZANA	E171	VITERBO	SUTRI	L017
VERONA	ILLASI	E284	VITERBO	TESSENNANO	L150
VERONA	LAZISE	E502	VITERBO	TUSCANIA	L310
VERONA	LEGNAGO	E512	VITERBO	VALENTANO	L569
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172	VITERBO	VALLERANO	L612
VERONA	MINERBE	F218	VITERBO	VETRALLA	L814
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461	VITERBO	VIGNANELLO	L882
VERONA	NEGRAR	F861	VITERBO	VITERBO	M082
VERONA	NOGARA	F918	VITERBO	VITORCHIANO	M086
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921	VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VERONA	RONCA`	H522	VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VERONA	SAN BONIFACIO	H783	VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916	VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VERONA	TERRAZZO	L136	VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VERONA	TREGNAGO	L364	VIBO VALENTIA	DASA'	D253
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567	VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VERONA	VERONA	L781	VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VERONA	VESTENANOVA	L810	VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VERONA	VILLA BARTOLOMEO	L912	VIBO VALENTIA	FILADEFIA	D587
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949	VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040	VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412	VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VITERBO	BAGNOREGIO	A577	VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628	VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VITERBO	VASANELLO	A701	VIBO VALENTIA	JONADI	E321
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704	VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706	VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VITERBO	BLERA	A857	VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VITERBO	BOLSENA	A949	VIBO VALENTIA	MLETO	F207



VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D'IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT' ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

25A06548

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mirtazapina, «Mirtazapina Grindeks».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 443 del 3 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2023/286.

Procedura europea n. SE/H/2418/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinalle MIRTAZAPINA GRINDEKS, le cui caratteristiche sono riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed etichette (Etì), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: AS Grindeks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 53, Riga, LV 1057, Lettonia (LV);

Confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374015 (in base 10) 1JZTXZ (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374027 (in base 10) 1JZTYC (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374039 (in base 10) 1JZTYR (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374041 (in base 10) 1JZTYT (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374054 (in base 10) 1JZT6 (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374066 (in base 10) 1JZTZL (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374078 (in base 10) 1JZTY (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374080 (in base 10) 1JZU00 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374092 (in base 10) 1JZU0D (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374104 (in base 10) 1JZU0S (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374116 (in base 10) 1JZU14 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374128 (in base 10) 1JZU1J (in base 32);

«45 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374130 (in base 10) 1JZU1L (in base 32);

«45 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374142 (in base 10) 1JZU1Y (in base 32).

Principio attivo: mirtazapina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

AS GRINDEKS - Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Lettonia;
PharmaEstica Manufacturing OÜ - Vanapere Tee 3, Pringi Kula Viimsi Vald, Harju Maakond, 74011, Estonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374066 (in base 10) 1JZTZL (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL A.I.C. n. 051374080 (in base 10) 1JZU00 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374128 (in base 10) 1JZU1J (in base 32);

«45 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374142 (in base 10) 1JZU1Y (in base 32).



Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374015 (in base 10) 1JZTXZ (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374027 (in base 10) 1JZTYC (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374039 (in base 10) 1JZTYR (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374041 (in base 10) 1JZTYT (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374054 (in base 10) 1JZTZ6 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374078 (in base 10) 1JZTZY (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374092 (in base 10) 1JZU0D (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374104 (in base 10) 1JZU0S (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374116 (in base 10) 1JZU14 (in base 32);

«45 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051374130 (in base 10) 1JZU1L (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,

se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 9 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06597

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Dulcolax» e «Halcion».

Estratto determina IP n. 903 del 26 novembre 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società GMM Farma s.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Denominazione	Descrizione	A.I.C. n.	Data Gazzetta Ufficiale	Data decadenza
DULCOLAX	«5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC	045324023	1° ottobre 2020	2 ottobre 2025
HALCION	«250 microgrammi compresse» 20 compresse	044935056	8 luglio 2020	9 luglio 2025

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06598

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imovane».

Estratto determina IP n. 904 del 26 novembre 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Gekofar s.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Denominazione	Descrizione	A.I.C. n.	Data Gazzetta Ufficiale	Data decadenza
IMOVANE	«7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili	048309013	27 febbraio 2020	28 febbraio 2025

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06599

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina IP n. 927 del 1° dicembre 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Newpharma Shop s.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Denominazione	Descrizione	A.I.C. n.	Data Gazzetta Ufficiale	Data decadenza
LIMPIDEX	«30 mg capsule rigide» 14 capsule	047630013	30 luglio 2020	31 luglio 2025
LIMPIDEX	«15 mg capsule rigide» 14 capsule	047630025	30 luglio 2020	31 luglio 2025
NUROFEN FEBBRE E DOLORE	«200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice	043344035	7 marzo 2020	8 marzo 2025
TOBRADEX	«0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml	043319021	23 febbraio 2020	24 febbraio 2025
TRIATEC	«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL	050565011	28 marzo 2020	29 marzo 2025

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06600

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 239/2025 - 2551 del 2 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's s.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CINACALCET DR. REDDY'S.

Confezione: 047567019.

Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567021.


Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567033.

Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567045.

Descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.



Confezione: 047567058.
 Descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567060.
 Descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 047567072.
 Descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567084.
 Descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567096.
 Descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567108.
 Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567110.
 Descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567122.
 Descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567134.
 Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567146.
 Descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 047567159.
 Descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

25A06607**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ulbaftet»**

Con la determina n. aRM - 241/2025 - 4991 del 3 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Day Zero EHF, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ULBAFETE.

Confezione: 050892013.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino.

Confezione: 050892025.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06608

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore

(WI-GU-2025-GU1-288) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

BANCA D'ITALIA**Conclusione del mandato ai commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione di Banca di credito popolare S.c.p.a.**

A far data dal 10 novembre 2025, si è concluso il mandato dei commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare S.c.p.a., con sede in Torre del Greco (NA), conferito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 10 maggio 2024 e prorogato con provvedimento del 30 aprile 2025.

25A06596**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ANMIL con contestuale nomina del liquidatore**

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - nella sezione «Pubblicità Legale», il decreto ministeriale n. 170 del 1° dicembre 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», è stato sciolti l'Istituto di patronato e di assistenza sociale ANMIL, promosso dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - A.N.M.I.L. APS ETS, con contestuale nomina del liquidatore.


25A06609**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA
METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO****Affidamento diretto del servizio di supporto tecnico specializzato nella progettazione di fattibilità tecnica economica per la rimodulazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino - Tratta Funzionale 1 "Rebaudengo-Politecnico", per l'aggiornamento dello studio acustico (cantiere ed esercizio) presso n. 4 specifiche aree lungo la tratta «Rebaudengo – Politecnico.**

Con ordinanza n. 33 del 25 novembre 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stato affidato allo studio MRG in persona dell'ing. Marco Gamarra, con sede in via Borgaro 105 - 10149 Torino, P. I.V.A. 03154570018, pec marco.gamarra@ingpec.eu (Allegato 2) e, per l'effetto affida a questi il servizio di supporto specializzato per l'aggiornamento dello studio acustico (cantiere ed esercizio) presso quattro specifiche aree lungo la tratta «Rebaudengo - Politecnico», ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, art. 50 - comma 1, lett. b), per un importo di euro 5.500,00, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali. CUP C71F20000020005 - CIG B93A984DCE. CPV: 713563001 - Servizi di supporto tecnico.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra. To*, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A06592

DELIA CHIARA, vice redattore



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 1 2 *

€ 1,00

